



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 48/10

di iniziativa del Consigliere F. ORSOMARSO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm. e ii.";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/6/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/06/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL n 48/10^ di iniziativa del Consigliere F. Orsomarso recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002 n 19 (Norme per la pag. 3 tutela governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)

Normativa comunitaria

Direttiva n 2001-42-CE pag. 10

Normativa nazionale

D Lgs n 152-2006 recante Norme in materia ambientale pag. 19

DPR n 357-1997 pag. 91

D Lgs n 267-2000 pag. 99

D Lgs n 42-2004 pag. 103

Normativa regionale

Regione Calabria legge n 19-2002 pag. 106

Regione Calabria Legge n 3-1995 pag. 152

Regione Calabria Legge n 39-2012 pag. 154

Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 pag. 156

Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Regione Calabria Legge n. 23-1995 pag. 191

Normativa comparata

Regione Toscana Legge n 10-2010 pag. 192

Documentazione citata

Monitoraggio sull'applicazione della VAS in Italia pag. 246



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

IV COMMISSIONE

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

PROPOSTA DI LEGGE N. 48/10[^]

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE F. ORSOMARSO, RECANTE:

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N.19

(NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE

URBANISTICA DELLA CALABRIA) E SS.MM E.II".



**Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"**

Relazione

La Direttiva 2001/42/CE, in attuazione dell'art. 191 (ex art. 174 TCE) in materia di "Ambiente", nonché in attuazione del quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e della convenzione sulla biodiversità, ha sancito la necessità di una valutazione ambientale durante l'elaborazione e prima della adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri.

Tale Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 6 comma 1, prescrive la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Al comma 2, l'art. 6 sancisce "Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

In attuazione del disposto normativo succitato, nonché della stessa normativa europea, la normativa regionale di cui alla L.R. 16 aprile 2002 n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), all'art. 10, comma 2, per come sostituito dalla L.R. 10 agosto 2012 n. 35, chiarisce che la VAS "È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale."

Nel processo di VAS, quindi, sono coinvolti diversi soggetti, tra cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di taluni piani o programmi. Ed è, altresì, coinvolto il pubblico e/o pubblico interessato, ossia, rispettivamente, "una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone" e "il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse" (art. 5 comma 1 lett. u) e v) D.Lgs. 152/06).

Sempre l'art. 5 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che deve intendersi per:

- 1) Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e l'espressione del parere motivato;
- 2) Autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- 3) Soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma.

Come si evince chiaramente dalla richiamata normativa, la procedura VAS necessita di grande organicità nella sua complessiva elaborazione, proprio alla luce delle diverse figure coinvolte, al fine di realizzare lo scopo per cui il legislatore comunitario ha inteso prescriverla, a salvaguardia dell'ambiente prima di adottare piani o programmi che possano incidervi negativamente.

In ordine alle competenze, invece, l'art. 7 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che le Regioni e le Province autonome "disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali" (art. 7 co. 7 D. Lgs. 152/06) e l'art. 35 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle norme del decreto.

Per cui, fermo il rispetto dei principi fondamentali dettati dall'UE e dal d.lgs.152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal D.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

In realtà, l'art. 10 della L.R. 16 aprile 2002 n. 19 e ss. mm. e ii. prescrive, fra l'altro, che "1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,



**Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"**

alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente."

Il regolamento cui la norma fa riferimento è il "Regolamento Regionale Calabria 4 agosto 2008 n. 3" e ss.mm. e ii., ai sensi del quale, l'autorità competente ai fini VAS nella Regione Calabria è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione stessa.

Per cui, da qui, la presente proposta di legge.

Posto che il D.Lgs. 152/06 contempla la facoltà per le Regioni e le Province autonome di legiferare in materia di VAS, anche attribuendo le funzioni e i compiti per l'espletamento delle procedure e il rilascio del parere motivato agli Enti locali, si ritiene opportuno intervenire individuando diverse autorità competenti, al fine di rendere più snello ed efficiente tutto il sistema, in linea con la ratio della normativa in oggetto.

L'attribuzione delle competenze a tutti i livelli pianificatori andrà ad attuare il fondamentale criterio dell'integrazione sistematica della valutazione ambientale, nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente, attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla legge regionale, sia mediante l'apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle rispettive peculiarità. Pertanto, il regolamento d'attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali.

Per chiarire meglio le intenzioni sottese alla presente proposta, si procede con un semplice esempio.

La legge regionale urbanistica della nostra regione, L.R. n.19/02 e ss.mm. e ii., affida alle province compiti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, i quali strumenti necessitano della prescritta VAS; stando all'attuale normativa in materia, i Comuni sono costretti a rivolgersi alla regione, al fine di ottenere il parere VAS e alla Provincia per l'approvazione dello strumento urbanistico sottoposto alla sua valutazione. Scindere i due momenti, con ripercussioni negative sia in termini di minore efficienza, che in termini di una minore organicità della valutazione dello strumento urbanistico nel suo complesso, da parte della Provincia, chiarisce l'idea di quanto potrebbe risultare utile delegare le funzioni VAS alle Province per i piani o programmi sottoposti alla sua approvazione.

Per quanto concerne i Comuni, anche nelle forme associate previste dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), posta la possibilità di delega agli enti locali, si ritiene utile, pertanto, delegare, per quanto di loro competenza, anche a questi le funzioni ed i compiti relativi alle procedure VAS, ovviamente nel rispetto dei principi fissati dall' UE e dalla normativa nazionale di recepimento.

In sintesi, la presente proposta intende disciplinare la delega delle procedure VAS secondo un modello organizzativo-procedurale che preveda che l'autorità competente per la VAS venga individuata nell'ambito della stessa amministrazione cui compete l'approvazione del piano/programma sottoposto a valutazione.

Questo modello di delega è finalizzato a fare in modo che il processo di VAS e la redazione del piano si fondano fino a diventare un unico processo. E questo rispecchia perfettamente l'intenzione del legislatore laddove, nel Testo Unico per l'Ambiente, definisce la VAS come parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi.

L'autorità competente in materia di VAS verrebbe, così, individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione di piani e programmi coinvolgendo, per le relative istruttorie, le strutture organizzative tecniche competenti in materia ambientale.

In tal senso hanno legiferato diverse regioni italiane.

La Regione Toscana (L.R. 12/02/2010, n. 10), in particolare, ha specificato che "Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite: a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione; b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province; c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi; d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi".

Se alla suddivisione sopra operata, si affianca la reale e attiva partecipazione di tutti i soggetti con competenze ambientali coinvolti nel piano o programma, sarà possibile garantire la sostenibilità ambientale delle scelte, la loro coerenza con le strategie ambientali sovraordinate, nonché un sistema più snello ed efficiente.

L'attribuzione delle competenze relative alla procedura di VAS, restano subordinate alla capacità dell'Ente, individuato come autorità competente, a garantire al proprio interno le professionalità adeguate allo svolgimento delle procedure. In caso contrario, in virtù del principio di sussidiarietà, sarà la Regione ad espletare la procedura VAS.

In ultimo, a sostegno della presente proposta di legge, si cita testualmente il "MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLA VAS IN ITALIA" (Periodo di riferimento 2011) del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, redatto a seguito del Tavolo VAS Stato-Regioni-Province autonome istituito al fine di applicare in modo armonico e condiviso le procedure di valutazione ambientale strategica. Nel rapporto indicato si legge:

"Tende ad aumentare il numero di Regioni che delegano le competenze in materia di VAS agli Enti Locali subordinati. Questa tendenza è giustificata in primo luogo dalla frammentazione amministrativa che incrementa notevolmente il numero di piani e



Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,

recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"

programmi da sottoporre a VAS. Le funzioni di programmazione e pianificazione, infatti, sono affidate a 107 Amministrazioni provinciali e oltre 8000 Comuni, ai quali si sommano le Autorità d'Ambito per la riorganizzazione del Servizio idrico integrato dei 92 Ambiti Territoriali Ottimali previsti, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali, 171 Aree Naturali Regionali, e numerose altri livelli amministrativi, quali le Comunità Montane, i Consorzi industriali o di sviluppo locale, ecc., le cui attività di programmazione e pianificazione seguono regole disomogenee e, pertanto, difficilmente classificabili. A tale fenomeno contribuiscono poi alcuni aspetti di specificità del recepimento italiano della Direttiva 2001/42/CE, che rende obbligatoria la fase di consultazione preliminare generando un notevole appesantimento amministrativo ed un conflitto con le modalità di approvazione di piani e programmi che non prevedono una fase di consultazione pubblica intermedia, e la permanenza di alcune ambiguità strettamente legate alla versione italiana del testo della Direttiva; ad esempio, l'uso non ben definito dei termini "piano" e "programma" e il ricorso a tali termini anche nel caso di progetti complessi che si configurano come somma di opere da sottoporre a VIA." E prosegue "Quattro Regioni, Emilia Romagna, Marche, Sardegna e Umbria risultavano nel 2010 aver delegato alle Province la valutazione dei piani e programmi la cui formazione e redazione compete ad amministrazioni di livello subordinato rispetto alle Province e la cui approvazione compete alle Province stesse. Di queste, Marche ed Umbria hanno variato la normativa. Per la Regione Marche è intervenuta un'integrazione alla normativa che individua nei comuni il ruolo di Autorità competente nell'ambito dei Piani Operativi per la Riqualificazione Urbana. Mentre la Regione Umbria, ha affidato ai Comuni il ruolo di Autorità competente sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. La Regione Friuli ha delegato ai Comuni la VAS "limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale [...] Quattro Regioni, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Piemonte, e la Provincia Autonoma di Trento hanno invece adottato un provvedimento di delega alle amministrazioni sotto-ordinate più complesso, direttamente connesso alle responsabilità di formazione e approvazione dei piani e programmi [...] Il modello adottato da queste Regioni e Province Autonome¹⁸, seppure condifferenti sfumature interpretative, appare effettivamente coerente con lo spirito della Direttiva 2001/42/CE."

In realtà, si avrà davvero coerenza con gli obiettivi comunitari solo se, ogni amministrazione coinvolta, in qualità di autorità competente, si adopererà per il concreto coinvolgimento di tutti i possibili soggetti con competenze ambientali, nonché per l'attiva partecipazione del pubblico, in modo che la valutazione circa l'impatto ambientale di un piano o programma sia sostanziale e non soltanto formale.

Inoltre, Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", prescrive, all'art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo esistente.

La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/04 è caratterizzata dall'intervento della Sovrintendenza non più in via successiva, ma preventiva, attraverso il rilascio di un parere di natura vincolante, da acquisire all'interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione.

L'Art. 146 comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sancisce: "La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (comma così modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)".

Nella Regione Calabria, le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche sono state conferite alle Province con L.R. n. 3/1995 "Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85" e successivamente confermate dalla L.R. n. 14/2006 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante "Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria", che ha sostituito l'Art. 61 comma 3 della L. R. 19/02 (Legge Urbanistica), con il seguente disposto: "L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province".

Invero, la modifica legislativa intervenuta con la L.R. 14/2006, che ha delegato alle sole Province le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione de qua, implica un rallentarsi della procedura stessa, posto che, laddove gli interventi riguardino il territorio comunale, il passaggio alla Provincia diviene superfluo, visto che il Codice stesso sancisce la possibilità di delegare direttamente i Comuni, gli Enti Parco ecc., qualora gli stessi siano dotati di adeguate strutture (di cui all'Art. 146 co. 6).

Per questo motivo, vista la più ampia previsione normativa di cui all'Art. 146 comma 6 D.Lgs. 42/06, vista, altresì, l'intenzione del legislatore di evitare la diarchia tra Ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed Ente interessato dall'intervento, al fine di



**Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"**

consentire all'Ente nel cui territorio l'intervento andrà a ricadere di poter esso stesso valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo esistente, si ritiene opportuno modificare l'art. 61 della L.R. 19/02, attuando pienamente il disposto di cui all'Art. 146 co. 6, delegando non solo le Province, ma tutti gli altri Enti previsti dal Codice.

La presente proposta di modifica e integrazione della L.R. 19/02 (Legge Urbanistica), pertanto, prende le mosse dall'esigenza di rendere più efficiente il sistema burocratico, eliminando passaggi superflui tra diverse amministrazioni che, di fatto, rallentano il sistema, garantendo, al contempo, la più ampia tutela del paesaggio.

Oggetto della modifica è la previsione di delega ai Comuni, anche nelle forme associate previste dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), agli Enti parco, delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per come previsto dall'art. 146 co. 6 del D.Lgs. 42/04.

Infatti, posta la natura vincolante del parere della Soprintendenza, si ritiene opportuno che le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione vengano delegate agli Enti locali, ognuno per il territorio di competenza dell'intervento, così come previsto dal richiamato art. 146 comma 6 D.Lgs. 42/02.

Alla luce della norma su indicata, infatti, è possibile per le Regioni delegare le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica agli Enti locali, ferme restando le funzioni della Soprintendenza in materia di rilascio del parere paesaggistico, laddove tali enti siano dotati di strutture in grado di garantire adeguate competenze tecnico-scientifiche e la giusta differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

A fondamento della presente proposta, posto quanto sinora argomentato e sempre nel caso in cui gli Enti sottordinati siano dotati di idonee strutture come per legge, si ritiene opportuno far rilevare, non solo un efficientamento del sistema, ma soprattutto una migliore rispondenza tra l'esigenza di valutare correttamente la compatibilità paesaggistica con l'intervento richiesto e la conoscenza diretta del territorio su cui l'intervento andrà a ricadere.

Si pensi, per fare un semplice esempio, alla Provincia di Cosenza, composta da ben 155 Comuni, che abbracciano tutta la parte nord della Regione, dal Tirreno allo Ionio, passando per il Pollino e la Sila, con caratteristiche completamente differenti tra loro; ebbene, ai sensi della Legge urbanistica attualmente in vigore in Calabria, la Provincia di Cosenza è chiamata a rilasciare autorizzazioni per tutti i 155 Comuni nonché per i territori ricompresi negli Enti Parco. È evidente che, seppur certamente la Provincia si sia dotata di una struttura adeguata ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la valutazione concreta della compatibilità tra intervento e valore del paesaggio, sarebbe certamente più rispondente alla ratio della legge nazionale che chiaramente intende evitare interventi edilizi in spregio della tutela del paesaggio.

Con la delega agli Enti locali, anche sottordinati alle Province, invece, verrebbe de plano la migliore rispondenza tra valutazione della compatibilità paesaggistica, anche intesa come compatibilità con il valore del contesto territoriale, e autorizzazione dell'intervento, non fosse altro per la migliore conoscenza del territorio, anche e solo per motivi di prossimità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si va di seguito ad illustrare la semplice proposta di modifica normativa cui si intende addivenire, per snellire il sistema burocratico in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per garantire la più ampia applicazione dell'intento del legislatore in materia di tutela del paesaggio.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



**Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"**

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2002)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 10 bis

(Attribuzione delle competenze)

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
- b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
- c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Art. 10 ter

(Autorità competente)

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità precedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione, l'autorità competente è individuata nella Struttura Tecnica di Valutazione (S.V.T.) di cui all'art. 1 della L.R. 3 settembre 2012 n. 39, con le funzioni stabilite dal Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss. mm. e ii..

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

4. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.

5. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

Art. 10 quater

(Soggetti da consultare e partecipazione)

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, di cui all'art. 5 comma 1 lett. q) o il proponente, di cui all'art. 5 comma 1 lett. r), ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti che devono essere consultati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. s) u) e v) tenendo conto:

- a) del territorio interessato;
- b) della tipologia di piano o programma;
- c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

2. L'autorità competente, ai fini di cui al comma 1, promuove la partecipazione alla VAS assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

3. Nei casi in cui gli enti locali di cui al comma 3 dell'art. 5 quater non siano dotati di adeguata struttura per lo svolgimento del processo VAS, la Regione sostituisce l'ente locale, su richiesta di quest'ultimo, in virtù del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 3 quinquies, commi 3 e 4, D. Lgs. 152/06.".



**Proposta di legge n. 48/10^A di iniziativa del Consigliere regionale F. Orsomarso,
recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n.19 (Norme per la tutela, governo ed uso
del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.e ii"**

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 61 l.r. n. 19/2002)

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "alle Province" sono aggiunte le seguenti parole:

" , a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, per i rispettivi territori, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 146 comma 6 D. Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Gli Enti, di cui al comma 3, si dotano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, dandone comunicazione alla Provincia, che forma pubblico elenco. Per gli Enti che non siano dotati delle strutture indicate, le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica vengono svolte dalla Provincia competente per territorio."

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività in corso, qualora non sia stata ancora avviata la procedura VAS dalla S.V.T. regionale, gli enti locali di cui all'art. 10 ter, commi 3 e 4 della l.r. n. 19/2002, possono fare richiesta al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, di ottenere la restituzione della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi, per avviare la nuova procedura VAS di loro competenza.

2. Il Regolamento n. 3/08 è adeguato alla presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e gli enti locali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 ter della l.r. n. 19/2002 approvano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idoneo regolamento atto a disciplinare le proprie funzioni in materia di VAS, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. 152/06."

3. Ogni altra disposizione, anche regolamentare, che sia in contrasto con quelle della presente legge, è abrogata.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Dir. 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE ⁽¹⁾.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197. Entrata in vigore il 21 luglio 2001.

(2) Termine di recepimento: 21 luglio 2004.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁶⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2) Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" ⁽⁷⁾, integrato dalla *decisione n. 2179/98/CE* del Consiglio relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

(3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

(4) La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5) L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7) La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare i suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in occasione della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa", prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione ambientale di piani e

programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.

(9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.

(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

(11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

(12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti ambientali.

(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

(16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.

(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.

(18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.

(19) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e a altre normative comunitarie quali la *direttiva 79/409/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la *direttiva 92/43/CEE*, o la *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

(20) L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di programmi,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) *Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. C 129 e G.U.C.E. 25 marzo 1999, n. C 83.*

(4) *Pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 1997, n. C 287.*

(5) *Pubblicato nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. C 64 e G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. C 374.*

(6) *Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (G.U.C.E. 9 novembre 1998, n. C 341) confermato il 16 settembre 1999 (G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. C 54), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 2000 (G.U.C.E. 16 maggio 2000, n. C 137) e decisione del Parlamento europeo del 6 settembre 2000 (G.U.C.E. 7 maggio 2001, n. C 135). Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 5 giugno 2001.*

(7) *Pubblicato nella G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C 138.*

Articolo 1

Obiettivi.

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva:

a) per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

d) per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3

Ambito d'applicazione.

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
 - a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della *direttiva 85/337/CEE*, o
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli *articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE*.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e i programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e i programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - piani e programmi finanziari o di bilancio.
9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso [1] per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

[1] Il periodo di programmazione 2000-2006 per il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e i periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 per il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

Articolo 4 *Obblighi generali.*

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5*Rapporto ambientale.*

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Articolo 6*Consultazioni.*

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7*Consultazioni transfrontaliere.*

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

Articolo 8

Iter decisionale.

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9

Informazioni circa la decisione.

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Monitoraggio.

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Articolo 11

Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria.

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della *direttiva 85/337/CEE* e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12

Informazioni, relazioni e riesame.

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.
3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche/altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13

Attuazione della direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.
4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e i programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

Articolo 14

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi [1] sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

[1] Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Criteria per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,

- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: Norme in materia ambientale. (2)

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

(2) *In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali; ⁽³⁾

Emana

il seguente decreto legislativo:

(3) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI ⁽⁴⁾

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della *legge 15 dicembre 2004, n. 308*, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
 - b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
 - c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
 - d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
 - e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
-

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni comuni".

ART. 2 (Finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'*articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. ⁽⁵⁾

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 3 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

[1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute. ⁽⁶⁾]

[2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. ⁽⁷⁾]

3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾

[4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. ⁽⁹⁾]

[5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. ⁽⁹⁾]

(6) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(7) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(9) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(10) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

ART. 3-bis (Principi sulla produzione del diritto ambientale) ⁽¹¹⁾

1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli *articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione* e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. ⁽¹²⁾

2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. ⁽¹³⁾

(11) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 3-ter (Principio dell'azione ambientale) ⁽¹⁴⁾

1 La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della

precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

(14) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

ART. 3-quater (*Principio dello sviluppo sostenibile*) ⁽¹⁵⁾

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

(15) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

ART. 3-quinquies (*Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione*) ⁽¹⁶⁾

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. ⁽¹⁷⁾

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo. ⁽¹⁸⁾

(16) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART 3-sexies (*Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo*) ⁽¹⁹⁾

1. In attuazione della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la *legge 16 marzo 2001, n. 108*, e ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'*allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. ⁽²⁰⁾

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione. ⁽²⁰⁾

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. ⁽²⁰⁾

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. ⁽²⁰⁾

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. ⁽²⁰⁾

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico. ⁽²⁰⁾

(19) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(20) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) ^{(21) (22)}

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) ^{(23) (24)}

ART. 4 (Finalità) ⁽²⁵⁾

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

- della *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la *direttiva 97/11/CE* del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la *direttiva 2003/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
- della *direttiva 2008/1/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. ⁽²⁶⁾

2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto. ⁽²⁷⁾

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale. ⁽²⁸⁾

(21) Parte sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)".

(23) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, nel presente titolo erano inseriti gli artt. da 4 a 6. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 4 a 10.

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Norme generali".

(25) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(26) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(28) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 5 (Definizioni) ⁽²⁹⁾

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della

seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 4*, commi 3 e 4, lettera b);⁽³⁰⁾

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 13*;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'*articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;⁽⁴⁶⁾

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'*articolo 93 del decreto n. 163 del 2006* nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;⁽⁴⁷⁾

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 22*;

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai *decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92*;⁽³¹⁾

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;⁽³¹⁾

i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;⁽³⁹⁾

i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come introdotto dal *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128*;⁽³⁹⁾

i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;⁽³⁹⁾

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;⁽³¹⁾

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;⁽³¹⁾

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;⁽³¹⁾

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;⁽³²⁾

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;⁽⁴⁰⁾

I-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; ⁽⁴¹⁾

I-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE*; ⁽⁴²⁾

I-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'*articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE*, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; ⁽⁴²⁾

I-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; ^{(42) (43)}

I-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; ^{(42) (43)}

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; ⁽³³⁾

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; ⁽³⁴⁾

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; ⁽³⁴⁾

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'*articolo 26*; ⁽³⁵⁾

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all'*articolo 4, comma 4, lettera c)*, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 4, comma 4, lettera c)*. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; ⁽³⁶⁾

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; ⁽³⁷⁾

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; ⁽³⁸⁾

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE*; ⁽⁴⁴⁾

v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'*articolo 74, comma 1, lettera l)*; ⁽⁴⁴⁾

v-quater) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; ⁽⁴⁴⁾

v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime; ⁽⁴⁴⁾

v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'*articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587*; ⁽⁴⁴⁾

v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; ⁽⁴⁴⁾

v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'*articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee)*. ⁽⁴⁴⁾

1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'*articolo 237-ter*. ⁽⁴⁵⁾

(29) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

(30) *Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(31) *Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(32) *Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(33) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(34) *Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(35) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(36) *Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

(37) *Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, lett. i), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

(38) *Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. l), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

(39) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(40) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(41) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(42) Lettera inserita dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(43) N.D.R.: La numerazione della presente lettera corrisponde a quanto pubblicato in GU.

(44) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(45) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(46) Lettera così sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(47) Lettera abrogata dall' art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 6 (Oggetto della disciplina) ⁽⁴⁸⁾

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12* e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. ⁽⁵⁰⁾

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12*, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. ⁽⁵¹⁾

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. ⁽⁵²⁾

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni; ⁽⁵³⁾

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. ⁽⁴⁹⁾

5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. ⁽⁵⁴⁾

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*.

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo *articolo 20*, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V ⁽⁶⁴⁾, ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁶⁸⁾ ⁽⁶⁷⁾

8. Per i progetti di cui agli *allegati III e IV*, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'*allegato II*, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁵⁾

9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto. ⁽⁶⁶⁾

10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁶⁶⁾

11. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'*articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. ⁽⁵⁷⁾

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; ⁽⁶⁰⁾
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. ⁽⁵⁷⁾

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. ⁽⁶¹⁾

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. ⁽⁶¹⁾

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; ⁽⁶²⁾
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. ^{(63) (57)}

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli *articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli *articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991* in corso alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128* ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli *articoli 21 e seguenti del presente decreto*, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'*articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'*articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare. ⁽⁵⁸⁾

(48) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(49) Lettera aggiunta dall'art. 4-undecies, comma 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

- (51) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (52) Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (53) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (54) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (55) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (56) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (57) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (58) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dall'art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
- (59) Comma così modificato dall'art. 36, comma 7-bis, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
- (60) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (61) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (62) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (63) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (64) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (65) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (66) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (67) Vedi, anche, l'art. 15, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (68) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi le linee guida emanate con D.M. 30 marzo 2015.

ART. 7 (Competenze) ⁽⁶⁹⁾

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.
- 4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. ⁽⁷⁰⁾
- 4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. ⁽⁷⁰⁾

5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁷¹⁾

6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione; ⁽⁷²⁾
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'*articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. ⁽⁷³⁾

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. ⁽⁷⁴⁾

(69) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(70) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(71) Comma modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(72) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(73) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 4, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(74) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁵⁾)

1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'*articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90*, convertito nella *legge 14 luglio 2008, n. 123*, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte. ⁽⁷⁸⁾

2. Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'*articolo 8-bis*. ⁽⁷⁹⁾

3. I componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 123*.⁽⁷⁶⁾

(75) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(76) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(77) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 5, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(78) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 5, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(79) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC)⁽⁸⁰⁾

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'*articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modifiche, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'*articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*.

2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'*articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modifiche, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si applicano i commi 2 e 3 dell'*articolo 8* del presente decreto.

(80) Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 9 (Norme procedurali generali)⁽⁸¹⁾

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.⁽⁸²⁾

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990* al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

(81) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(82) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) ⁽⁸³⁾

1. Il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla Parte Seconda del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA. ⁽⁸⁴⁾

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23. ⁽⁸⁵⁾

1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. ⁽⁸⁷⁾

2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo. ⁽⁸⁶⁾

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

(83) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(84) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(85) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(86) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(87) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TITOLO II

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾

ART. 11 (Modalità di svolgimento) ⁽⁹⁰⁾

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli *articoli da 12 a 18*:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'*articolo 6*, commi 3 e 3-bis;
- ⁽⁹¹⁾ b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'*articolo 6*;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'*articolo 18*;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. ⁽⁹²⁾

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

(88) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VAS, in cui erano inseriti gli artt. da 7 a 14 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 15 a 20 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. 21 e 22 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 7 a 10 e da 19 a 22 sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo I e nella Parte II, Titolo III del presente provvedimento.

(89) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Valutazione ambientale strategica - VAS".

(90) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(91) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(92) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 12 (Verifica di assoggettabilità) ⁽⁹³⁾

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. ⁽⁹⁴⁾
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente. ⁽⁹⁶⁾
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. ⁽⁹⁵⁾

(93) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(94) Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(95) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(96) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 13 (Redazione del rapporto ambientale) ⁽⁹⁷⁾

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. ⁽⁹⁸⁾
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta

le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. ⁽⁹⁹⁾

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'*articolo 14, comma 1*, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

(97) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(99) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 14 (Consultazione) ⁽¹⁰⁰⁾

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'*articolo 13, comma 5*, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. ⁽¹⁰¹⁾

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'*articolo 15*. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241*. ⁽¹⁰²⁾

(100) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(101) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(102) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione) ⁽¹⁰³⁾

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 14* e dell'*articolo 32*,

nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo *articolo 32* ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'*articolo 14*. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹⁰⁴⁾

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. ⁽¹⁰⁵⁾

(103) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(104) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(105) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 13, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 16 (Decisione) ⁽¹⁰⁶⁾

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. ⁽¹⁰⁷⁾

(106) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(107) Comma così modificato dall'art. 2, comma 14, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 17 (Informazione sulla decisione) ⁽¹⁰⁸⁾

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: ⁽¹⁰⁹⁾

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'*articolo 18*.

(108) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(109) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 18 (Monitoraggio) ⁽¹¹⁰⁾

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. ⁽¹¹¹⁾

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

(110) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(111) Comma così modificato dall'art. 2, comma 15, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

TITOLO III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

ART. 19 (Modalità di svolgimento) ⁽¹¹⁵⁾

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7; ⁽¹¹⁶⁾
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

(112) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VIA, in cui erano inseriti gli artt. da 23 a 34 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la via in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 35 a 41 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. da 42 a 47 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II: gli artt. da 19 a 22, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo II, Capi II (artt. 19 e 20) e III (artt. 21 e 22), sono stati inseriti nel presente Titolo; gli artt. da 30 a 32 e da 33 a 47, sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo IV e nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.

(113) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era: "Valutazione di impatto ambientale - VIA".

(114) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione d'impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

(115) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

(116) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 16, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 20 (Verifica di assoggettabilità) ⁽¹¹⁷⁾

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti: ⁽¹¹⁸⁾

a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; ⁽¹¹⁹⁾

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo. ⁽¹²⁰⁾

2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente. ⁽¹²⁴⁾

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹²¹⁾

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni. ⁽¹²²⁾

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli *articoli da 21 a 28*. ⁽¹²³⁾

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

(117) *Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

(118) *Alinea così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(119) *Lettera sostituita dall'art. 2, comma 17, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

(120) *Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(121) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 17, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(122) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(123) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

(124) Comma così sostituito dall' art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) ⁽¹²⁵⁾

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. ⁽¹²⁶⁾

2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1: ⁽¹²⁷⁾

- a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili.

4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva. ⁽¹²⁸⁾

(125) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.

(126) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(127) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(128) Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 22 (Studio di impatto ambientale) ⁽¹²⁹⁾

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'*articolo 21*, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

(129) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.

ART. 23 *(Presentazione dell'istanza)* ⁽¹³⁰⁾

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. ⁽¹³¹⁾

3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. ⁽¹³²⁾

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. ⁽¹³³⁾

(130) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(131) Comma così modificato dall'art. 2, comma 19, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(132) Comma così modificato dall'art. 2, comma 19, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(133) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 19, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 24 *(Consultazione)* ⁽¹³⁴⁾

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'*articolo 23, comma 1*, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.⁽¹³⁵⁾
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.⁽¹³⁹⁾
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'*articolo 23*, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.⁽¹³⁶⁾
- 9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'*articolo 23, comma 3* e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.⁽¹³⁷⁾
10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.⁽¹³⁸⁾

(134) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(135) Comma così modificato dall'art. 2, comma 20, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(136) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 20, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(137) Comma inserito dall'art. 2, comma 20, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(138) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 20, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(139) Comma così sostituito dall' art. 15, comma 1, lett. h), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

ART. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione) ⁽¹⁴⁰⁾

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 24*, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'*articolo 23, comma 1*. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere. ⁽¹⁴¹⁾
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'*articolo 24*, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23, comma 1*, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'*articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. ⁽¹⁴²⁾
- 3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'*articolo 26*. ⁽¹⁴³⁾
4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

(140) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(141) Comma così modificato dall'art. 2, comma 21, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(142) Comma così modificato dall'art. 2, comma 21, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(143) Comma inserito dall'art. 2, comma 21, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 26 (Decisione) ⁽¹⁴⁴⁾

1. Salvo quanto previsto dall'*articolo 24*, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23, comma 1*. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. ⁽¹⁴⁶⁾
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'*articolo 24*, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'*articolo 7, comma 7, lettera e)* del presente decreto. ⁽¹⁴⁷⁾
- 2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. ⁽¹⁴⁸⁾

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 24*, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. ⁽¹⁴⁹⁾

3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'*articolo 23*, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'*articolo 24*, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni. ⁽¹⁵⁰⁾

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. ⁽¹⁵⁰⁾

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. ⁽¹⁵¹⁾

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4*. ⁽¹⁴⁵⁾

⁽¹⁴⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

⁽¹⁴⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 23, comma 21-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

⁽¹⁴⁶⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 22, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁸⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 22, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 22, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵⁰⁾ Comma inserito dall'art. 2, comma 22, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 22, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 27 (Informazione sulla decisione) ⁽¹⁵²⁾

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

(152) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

ART. 28 (Monitoraggio) ⁽¹⁵³⁾

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. ⁽¹⁵⁴⁾

1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'*articolo* 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. ⁽¹⁵⁵⁾

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

(153) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(154) Comma così modificato dall'art. 2, comma 23, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(155) Comma inserito dall'art. 2, comma 23, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 29 (Controlli e sanzioni) ⁽¹⁵⁶⁾

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità

competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

(156) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

TITOLO III-bis

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ⁽¹⁵⁷⁾

ART. 29-bis (*Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili*) ⁽¹⁵⁸⁾

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE* o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE. ⁽¹⁵⁹⁾

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. ⁽¹⁵⁹⁾

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla *direttiva 2010/75/UE* all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2. ⁽¹⁶⁰⁾

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al *decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36* fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT. ⁽¹⁶¹⁾

⁽¹⁵⁷⁾ Titolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽¹⁵⁸⁾ Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

⁽¹⁵⁹⁾ Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

⁽¹⁶⁰⁾ Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(161) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁶²⁾

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. ⁽¹⁶³⁾

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'*articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del *regolamento (CE) n. 761/2001* e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'*art. 8-bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

(162) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(163) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁶⁴⁾

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 29-duodecies*, comma 2. ⁽¹⁶⁵⁾
2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13. ⁽¹⁶⁶⁾
3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'*articolo 29-octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'*art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. ⁽¹⁶⁷⁾
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. ⁽¹⁶⁸⁾
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli *articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. ⁽¹⁶⁹⁾
7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. ⁽¹⁷⁰⁾
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. ⁽¹⁷¹⁾
- [9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. ⁽¹⁷²⁾]
10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. ⁽¹⁷³⁾
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. ⁽¹⁷⁴⁾
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. ⁽¹⁷⁴⁾

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
- f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente. ⁽¹⁷⁴⁾

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'*articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

(164) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(165) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(166) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(167) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(168) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(169) Comma inserito dall' art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(170) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(171) Comma così modificato dall' art. 7, comma 3, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(172) Comma soppresso dall' art. 7, comma 3, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(173) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(174) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 3, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-quinquies *Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale* ⁽¹⁷⁵⁾

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

(175) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale) ⁽¹⁷⁶⁾

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal *decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216*, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. ⁽¹⁷⁷⁾

[2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 10* del presente decreto. ⁽¹⁷⁸⁾]

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. ⁽¹⁷⁹⁾

3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. ⁽¹⁸⁰⁾

4. Fatto salvo l'*articolo 29-septies*, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. ⁽¹⁸¹⁾

4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸¹⁾

4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. ⁽¹⁸¹⁾

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. ⁽¹⁸²⁾

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. ⁽¹⁸³⁾

5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE* o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI. ⁽¹⁸³⁾

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. ⁽¹⁸²⁾

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. ⁽¹⁸³⁾

6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. ⁽¹⁸³⁾

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo

dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica. ⁽¹⁸²⁾

7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octidecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies. ⁽¹⁸³⁾

8. Per le installazioni assoggettate al *decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334*, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸²⁾

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁸⁴⁾

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. ⁽¹⁸⁵⁾

9-ter. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. ⁽¹⁸⁵⁾

9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali. ⁽¹⁸⁵⁾

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. ⁽¹⁸⁵⁾

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie. ⁽¹⁸⁵⁾

(176) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(177) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(178) Comma soppresso dall'art. 7, comma 5, lett. b) D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 46/2014.

(179) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(180) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(181) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(182) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(183) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(184) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(185) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(186) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 novembre 2014, n. 272.

ART. 29-septies *Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale* ⁽¹⁸⁷⁾

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

(187) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-octies *Rinnovo e riesame* ⁽¹⁸⁸⁾

1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

(188) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 7, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) ⁽¹⁸⁹⁾

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁹⁰⁾

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽¹⁹¹⁾

(189) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(190) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 8, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(191) Comma così modificato dall' art. 7, comma 8, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-decies (*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*) ⁽¹⁹²⁾

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. ⁽¹⁹³⁾
2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. ⁽¹⁹⁴⁾
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: ⁽¹⁹⁵⁾
 - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. ⁽¹⁹⁶⁾
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunemente reiterate più di due volte all'anno;

- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. ⁽¹⁹⁷⁾

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'*articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'*articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61*.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. ⁽¹⁹⁸⁾

11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del *regolamento (CE) n. 1221/2009*. ⁽¹⁹⁸⁾

(192) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(193) Comma così modificato dall'art 24, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(194) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(195) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(196) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(197) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(198) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 9, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-undecies Incidenti o imprevisti ⁽¹⁹⁹⁾

1 Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

(199) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 29-duodecies (Comunicazioni) ⁽²⁰⁰⁾

1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni. ⁽²⁰¹⁾

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte. ⁽²⁰²⁾

2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007.

(200) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(201) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(202) Comma inserito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

ART. 29-terdecies (Scambio di informazioni) ⁽²⁰³⁾

1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012. ⁽²⁰⁴⁾

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. ⁽²⁰⁴⁾

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'*articolo 75 della direttiva 2010/75/UE* e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3. ⁽²⁰⁵⁾

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

(203) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(204) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(205) Comma inserito dall' art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

ART. 29-quattordices (Sanzioni) ⁽²⁰⁶⁾

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

(206) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 13, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

TITOLO IV

VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾

ART. 30 (Impatti ambientali interregionali) ⁽²⁰⁹⁾

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti. ⁽²¹²⁾

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. ⁽²¹⁰⁾

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2. ⁽²¹¹⁾

(207) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano inseriti nel presente titolo gli artt. da 48 a 52. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 30 a 32, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo III, Capo I, sono stati inseriti nel presente titolo ed i predetti articoli da 48 a 52 sono inseriti nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.

(208) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni transitorie e finali".

(209) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(210) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(211) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 25, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(212) Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 31 (Attribuzione competenze) ⁽²¹³⁾

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

(213) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere) ⁽²¹⁴⁾

1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni,

per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente. ⁽²¹⁵⁾

2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. ⁽²¹⁶⁾

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. ⁽²¹⁷⁾

4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati. ⁽²¹⁸⁾

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.

5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. ⁽²¹⁹⁾

5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. ⁽²¹⁹⁾

(214) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(215) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. i), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(216) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(217) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(218) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(219) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 26, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 32-bis (Effetti transfrontalieri) ⁽²²⁰⁾

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli *articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies*, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²²¹⁾ che provvede ai predetti adempimenti.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ⁽²²¹⁾ provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

(220) Articolo inserito dall'art. 2, comma 27, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(221) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI ⁽²²²⁾

ART. 33 (Oneri istruttori) ⁽²²³⁾

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. ^{(224) (227)}

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. ⁽²²⁶⁾

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di

determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso. ⁽²²⁵⁾

(222) Titolo inserito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 33 a 52, che precedentemente erano inseriti: nella Parte II, Titolo III, Capo I (artt. 33 e 34); nella Parte II, Titolo III, Capo II (artt. da 35 a 41); nella Parte II, Titolo III, Capo III (artt. da 42 a 47); nella Parte II, Titolo IV (artt. dal 48 a 52).

(223) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(224) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(225) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(226) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(227) Vedi, anche, l' art. 33, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative) ⁽²²⁸⁾

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*. ⁽²²⁹⁾

2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002*.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto

delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

- a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
- b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
- c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
- d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
- e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente. ⁽²³⁰⁾

9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽²³¹⁾

9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. ⁽²³²⁾

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. ⁽²³²⁾

(228) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(229) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(230) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(231) Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(232) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 29, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

ART. 35 (Disposizioni transitorie e finali) ⁽²³³⁾

1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. ⁽²³⁴⁾

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. ⁽²³⁵⁾

2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. ⁽²³⁷⁾

2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattordicesime, comma 1. ⁽²³⁸⁾

2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. ⁽²³⁶⁾

2-septies. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. ⁽²³⁶⁾

2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. ⁽²³⁶⁾

2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. ⁽²³⁶⁾

⁽²³³⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

⁽²³⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽²³⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

⁽²³⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(237) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(238) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Peraltro l' art. 34, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 46/2014 ha disposto l'abrogazione del presente comma.

ART. 36 (Abrogazioni e modifiche) ⁽²³⁹⁾

1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
 - a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
 - c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
 - d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
 - e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
 - f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
 - g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
 - h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
 - l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
 - m) l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
 - n) l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
 - o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
 - p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
 - r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
 - s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
 - t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
 - u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
 - v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
 - z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
 - aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
 - bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
 - cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
 - dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
 - ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

[4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: «nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente»;
- b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»;
- c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione

dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;

d) nell'*articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'*articolo 5, comma 18*, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'*articolo 17, comma 4*, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;

e) nell'*articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;

f) nell'*articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario» nonché le parole «entro tale termine». ⁽²⁴⁰⁾

(239) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

(240) Comma abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

ART. 37 *(Compiti istruttori della commissione tecnico-consulativa)* ⁽²⁴¹⁾

[1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell'articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11.

2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, o entro il diverso termine specificato nella richiesta di integrazioni stessa in considerazione della possibile difficoltà a produrre determinate informazioni, il procedimento viene archiviato. È comunque facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.

3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 36, commi 4 e 6, e 39, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati articoli 36, commi 4 e 6, e 39, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.

4. Il parere emesso dalla sottocommissione è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua verbalizzazione, dal competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del comma 7 dell'articolo 36.

5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresì, il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso.

6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico rapporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e 6, il proponente è tenuto, pena la decadenza dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto o del titolo abilitante alla trasformazione del territorio, a trasmettere il progetto definitivo alla competente sottocommissione prima dell'avvio della realizzazione dell'opera.]

(241) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

ART. 38 *(Fase preliminare e verifica preventiva)* ⁽²⁴²⁾

[1. Per i progetti di cui all'articolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 provvede all'istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte direttamente al vicepresidente della Commissione competente per materia, che provvede alla costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, delle sottocommissioni cui vengono assegnate le relative istruttorie.

3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare relativa ad un determinato progetto provvede poi anche all'istruttoria di cui all'articolo 37 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per la verifica preventiva in caso di esito positivo di detta procedura preliminare.]

(242) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

ART. 39 *(Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)* ⁽²⁴³⁾

[1. Qualora l'opera o l'intervento progettato possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno:

- a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo stesso Stato, qualora non vi si sia già provveduto, devono essere trasmessi in copia la domanda del committente o proponente, il progetto dell'opera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2 viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto Stato non abbia adottato la decisione di esprimere il proprio parere previa consultazione al proprio interno delle autorità competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.

4. Modalità più dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro interessato, ferma restando la previsione di condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.

5. In pendenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine della procedura resta sospeso.]

(243) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

ART. 40 *(Effetti del giudizio di compatibilità ambientale)* ⁽²⁴⁴⁾

[1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonché le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

2. Il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti deve, in particolare, essere acquisito dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato.

3. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.]

(244) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

ART. 41 *(Controlli successivi)* ⁽²⁴⁵⁾

[1. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 35 la commissione di cui all'articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.]

(245) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

ART. 42 *(Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale)* ⁽²⁴⁶⁾

[1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'articolo 35.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle soglie di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto fino alla misura del venti per cento.

3. Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento.

4. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l'autorità competente adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.]

(246) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 43 *(Procedure di via in sede regionale o provinciale)* ⁽²⁴⁷⁾

[1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 42, comma 1.

2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:

- a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
- c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
- d) le eventuali modalità, ulteriori o in deroga rispetto a quelle indicate nella parte seconda del presente decreto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
- e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare appropriate forme di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b).

5. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 42 siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, l'autorità competente, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.]

(247) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 44 (Termini del procedimento) ⁽²⁴⁸⁾

[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]

(248) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 45 (Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi) ⁽²⁴⁹⁾

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34.]

(249) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 46 (Procedure semplificate ed esoneri) ⁽²⁵⁰⁾

1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.

2. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.

(250) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 47 (Obblighi di informazione) ⁽²⁵¹⁾

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

(251) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

ART. 48 (Abrogazioni) ⁽²⁵²⁾

[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
- d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
- g) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- h) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- i) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
- m) ⁽²⁵³⁾
- n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attività già di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 5, di volta in volta costituite.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. ⁽²⁵⁴⁾]

(252) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

(253) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

(254) Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

ART. 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali) ⁽²⁵⁵⁾

[1. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui

all'articolo 6 fino alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della parte seconda del presente decreto; tale commissione viene integrata nei casi e con le modalità previste dall'articolo 6, commi 6, 7 e 8.

2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese le verifiche preventive di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi 1 e 2, la fase preliminare e quella di conduzione di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 34, comma 1, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'articolo 6. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla dimensione e complessità del progetto, al suo valore economico, al numero ed alla tipologia delle componenti ambientali interessate, tenuto conto della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine, per gli impianti di competenza statale gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati entro sessanta giorni allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia autonoma comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui all'articolo 6, comma 6, con l'ordine di turnazione secondo il quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.

4. L'operatività della Commissione di cui all'articolo 6 è subordinata all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dal comma 2.

5. Sono comunque confermate le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

6. Al fine di garantire l'operatività della commissione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2 del citato decreto legislativo n. 59/2005, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 4 gennaio 2006, è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme di cui al presente comma s'intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere congruamente in relazione all'eventuale differenza risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.]

(255) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. I), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

ART. 50 (Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali) ⁽²⁵⁶⁾

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.]

(256) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

ART. 51 *(Regolamenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese)* ⁽²⁵⁷⁾

[1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, non trova applicazione il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377*, in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto.

3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3.

5. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, si provvederà ad accorpare in un unico provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore.]

(257) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

ART. 52 *(Entrata in vigore)* ⁽²⁵⁸⁾

[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007. ⁽²⁵⁹⁾

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.]

(258) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

(259) Comma modificato dall'art. 1-septies, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(...)

Allegati alla Parte Seconda**Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'*articolo 12*** ⁽¹³⁵⁹⁾

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

(1359) Allegato così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 2, del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII.

Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale ⁽¹³⁶¹⁾

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

2) Installazioni relative a:

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;

- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smaltimento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3) Impianti destinati:

- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;
- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione;
- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20. ⁽¹³⁶⁹⁾

4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. ⁽¹³⁶⁶⁾

4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20. ⁽¹³⁶⁶⁾

5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie ⁽¹³⁶⁰⁾ di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) Idrocarburi solforati	100
d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) Idrocarburi fosforosi	100
f) Idrocarburi alogenati	100
g) Composti organometallici	100
h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) Gomme sintetiche	100

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie ⁽¹³⁶⁰⁾ di seguito indicate:

Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).

7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare. ⁽¹³⁷²⁾

7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. ⁽¹³⁶²⁾

7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162*, di recepimento della *direttiva 2009/31/CE* relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. ⁽¹³⁶³⁾

7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'*articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, e successive modificazioni. ⁽¹³⁶⁷⁾

8) Stoccaggio:

- di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³;
- di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m³;
- di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.

9) Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;

per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e;

per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie. ⁽¹³⁶⁴⁾

10) Opere relative a:

- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
- strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. ⁽¹³⁷⁰⁾

11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

12) Interventi per la difesa del mare:

- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;

- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;

- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;

- sfruttamento minerario piattaforma continentale.

13) Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. ⁽¹³⁶⁸⁾

14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla *legge 4 agosto 1990, n. 240* e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162*, di recepimento della *direttiva 2009/31/CE* relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. ⁽¹³⁷¹⁾

17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della *direttiva 2009/31/CE* in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; ⁽¹³⁶⁵⁾

18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(1360) Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

(1361) Allegato così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 2, del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII.

(1362) Punto inserito dall'art. 42, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99; per le disposizioni transitorie, vedi anche il comma 3 del medesimo art. 42, L. 99/2009.

(1363) Punto inserito dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 162/2011. Successivamente il presente punto è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. m), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1364) Punto così sostituito dall'art. 35, comma 5, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 162/2011.

(1365) Punto inserito dall'art. 35, comma 6, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 162/2011.

(1366) Punto inserito dall'art. 36, comma 7-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(1367) Punto inserito dall'art. 41, comma 7-ter, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1368) Punto così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(1369) Punto così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. l), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1370) Punto così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. n), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1371) Punto così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. o), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1372) Punto così modificato dall'art. 38, comma 3, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Allegati alla Parte Seconda

Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ⁽¹³⁷³⁾

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; ⁽¹³⁷⁵⁾

d) Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

- g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della *legge 29 maggio 1974, n. 256*, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
- i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11*, ed all'*Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'*Allegato B, lettere D9, D10 e D11*, ed all'*Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006*), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
- q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).
- r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
- s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
- t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. ⁽¹³⁷⁸⁾
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'*art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443*.
- v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'*articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, e successive modificazioni. ⁽¹³⁷⁷⁾
- z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. ⁽¹³⁷⁴⁾
- aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).
- ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.
- ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato. ⁽¹³⁷⁶⁾

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(1373) Allegato così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 2, del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII.

(1374) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 36, comma 7-bis, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(1375) Lettera così modificata dall'art. 42, comma 2, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(1376) Lettera inserita dall'art. 35, comma 7, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 16/2011.

(1377) Lettera così modificata dall'art. 41, comma 7-ter, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, dall'art. 38, comma 3, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(1378) Lettera così modificata dall' art. 4-bis, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Allegati alla Parte Seconda

Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ^{(1379) (1392)}

1. Agricoltura

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'*art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'*articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; ⁽¹³⁸⁶⁾

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; ⁽¹³⁸⁰⁾

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; ⁽¹³⁸¹⁾

f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km; ⁽¹³⁸²⁾

[g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; ⁽¹³⁹⁰⁾]

h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'*art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*, mediante dragaggio marino e fluviale;

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; ⁽¹³⁹¹⁾

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'*articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; ⁽¹³⁸⁴⁾

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli *allegati II e III al presente decreto* ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della *direttiva 2009/31/CE* in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio. ⁽¹³⁸³⁾

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
- i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
- n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
- g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
- g) strade extraurbane secondarie;
- h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri; ⁽¹³⁸⁷⁾
- i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
- o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua; ⁽¹³⁸⁸⁾
- p) aeroporti;

q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006*);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'*Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. ⁽¹³⁸⁵⁾

za) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'*Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'*Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

8. Altri progetti

a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della *legge 29 maggio 1974, n. 256*, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

i) cave e torbiere;

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi; ⁽¹³⁸⁹⁾
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
- q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- s) progetti di cui all'Allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III).

(1379) Allegato così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 2, del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII.

(1380) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 43, lett. a), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(1381) Lettera così modificata dall'art. 27, comma 43, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

(1382) Lettera così sostituita dall'art. 35, comma 8, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 162/2011.

(1383) Lettera aggiunta dall'art. 35, comma 9, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162, a decorrere dal 5 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1 del medesimo D.Lgs. 162/2011.

(1384) Lettera così modificata dall'art. 36, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(1385) Lettera così modificata dall'art. 36, comma 7-bis, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(1386) Lettera così modificata dall'art. 41, comma 7-ter, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1387) Lettera così sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. p), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1388) Lettera così sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. q), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1389) Lettera così sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. r), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(1390) Lettera abrogata dall' art. 38, comma 3, lett. c), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(1391) Lettera così modificata dall' art. 38, comma 3, lett. c), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(1392) Vedi, anche, le linee guida emanate con D.M. 30 marzo 2015.

Allegati alla Parte Seconda
Allegato V - Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 ⁽¹³⁹³⁾

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'*articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;

- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

(1393) Allegato così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 2, del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008, che hanno sostituito gli originari allegati da I a V alla Parte II con gli attuali allegati da I a VII.

(...)

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168) - a sua volta modificato dal D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) - e con D.M. 19 giugno 2009 (Gazz. Uff. 9 luglio 2009, n. 157) è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 3 maggio 2008, n. 103), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2004, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156), con D.M. 5 luglio 2007 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170, S.O.) e con D.M. 26 marzo 2008 (Gazz. Uff. 5 maggio 2008, n. 104), che ha abrogato il citato D.M. 25 marzo 2005, è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 26 marzo 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia. Con D.M. 3 luglio 2008 (Gazz. Uff. 7 agosto 2008, n. 184), che ha abrogato il suddetto D.M. 5 luglio 2007, è stato approvato il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 30 marzo 2009 (Gazz. Uff. 24 aprile 2009, n. 95, S.O.), che ha abrogato il citato D.M. 3 luglio 2008, è stato approvato il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 2 agosto 2010 (Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 30 marzo 2009, è stato approvato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 14 marzo 2011 (Gazz. Uff. 4 aprile 2011, n. 77, S.O.), che ha abrogato il suddetto D.M. 2 agosto 2010, è stato approvato il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 7 marzo 2012 (Gazz. Uff. 3 aprile 2012, n. 79), che ha abrogato il suddetto D.M. 14 marzo 2011, è stato approvato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia. Con D.M. 31 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2013, n. 44), che ha abrogato il suddetto D.M. 7 marzo 2012, è stato approvato il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'*articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349*, ed all'*articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, istitutiva del medesimo Ministero;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla *direttiva 92/43/CEE «Habitat»* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

- 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta ⁽⁴⁾;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronese e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera f) del presente articolo;

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione ⁽⁵⁾;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea ⁽⁶⁾;

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie ⁽⁷⁾;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica ⁽⁸⁾;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originarie ⁽⁹⁾;

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano ⁽¹⁰⁾;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana ⁽¹¹⁾;

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale ⁽¹²⁾.

(4) Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000»⁽¹³⁾.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche⁽¹⁶⁾.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare⁽¹⁷⁾.

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva⁽¹⁸⁾.

(13) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, il D.M. 7 febbraio 2013; per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, il D.M. 16 settembre 2013; per 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, il D.M. 21 ottobre 2013; per 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, il D.M. 28 marzo 2014; per 44 ZSC della regione biogeografica alpina e 2 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, il D.M. 30 aprile 2014; per 31 ZSC della regione biogeografica continentale e 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, il D.M. 7 agosto 2014.

(16) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(17) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(18) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

4. Misure di conservazione.

1. e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento⁽¹⁹⁾.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti ⁽²⁰⁾.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 ⁽²¹⁾.

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(19) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(20) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(22) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(23) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza

comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'*articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla *direttiva 79/409/CEE* e dall'*articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120*.

(...)

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O

(...)

CAPO V**Forme Associative****Articolo 30** *Convenzioni* ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

(80) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(81) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 31 *Consorzi* ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'*articolo 114*, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'*articolo 30*, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'*articolo 50* e dell'*articolo 42*, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'*articolo 113-bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali. ⁽⁸²⁾

(82) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(84) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'art. 2, comma 186, lett. e), L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 32 Unione di comuni ⁽⁸⁶⁾ ⁽⁸⁸⁾

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'*articolo 44, secondo comma, della Costituzione* e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹²⁾

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹²⁾

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. ⁽⁸⁷⁾

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni. ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

⁽⁸⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(87) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(89) Comma così modificato dall' art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(90) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(91) Comma inserito dall' art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(92) Vedi, anche, l' art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56.

Articolo 33 *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni* ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'*articolo 4*. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli *articoli 30* e *32*, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

(93) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(94) Il presente articolo corrisponde agli artt. 11, comma 2, e 26-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 34 *Accordi di programma* ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo

di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

(95) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(96) Il presente articolo corrisponde all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Articolo 35 *Norma transitoria* ⁽⁹⁷⁾

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'*articolo 33*, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

(97) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(....)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 recante: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O

(...)

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146 *Autorizzazione* ⁽²³⁴⁾ ⁽²⁴⁶⁾

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'*articolo 142*, o in base alla legge, a termini degli *articoli 136, 143*, comma 1, lettera d), e *157*, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'*articolo 167*, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. ⁽²³⁶⁾ ⁽²⁴⁴⁾
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'*articolo 143*, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. ⁽²³⁵⁾
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. ⁽²³⁷⁾
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'*articolo 149*, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli *articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. ⁽²³⁸⁾

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'*articolo 140, comma 2*, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. ⁽²³⁹⁾

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. ^{(243) (245)}

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. ⁽²⁴⁰⁾

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' *articolo 134*. ⁽²⁴¹⁾

[15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽²⁴²⁾]

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(234) Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(235) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(236) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 3-quater, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, e, successivamente, dall'art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

(237) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(238) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(239) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(240) Comma così modificato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(241) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(242) Comma abrogato dall'art. 4, comma 16, lett. e), n. 8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(243) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98) e dall'art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 29 luglio 2014, n. 106).

(244) Per la proroga del termine delle autorizzazioni paesaggistiche, di cui al presente comma, vedi l' art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 3-quater, comma 2, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(245) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

(246) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' art. 6, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(...)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19¹ recante: Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1**

Oggetto della legge.

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione Europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica (3);

c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale. Il responsabile del procedimento redige il fascicolo della partecipazione e della concertazione, consistente in una relazione dettagliata sulle attività di partecipazione con i cittadini e sulla concertazione tra gli enti territoriali. Il fascicolo è parte integrante del documento preliminare del PSC/PSA e della VAS" (4).

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 2

Partecipazione.

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. I comuni pubblicano nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, gli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere, le delibere, le determine, i progetti edilizi ed infrastrutturali di iniziativa pubblica, ovvero tutti gli atti di pianificazione e gestione del territorio ed i

¹ Legge richiamata dagli articoli 63 e 92 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Vedi L.R. 17 agosto 2005, n. 13, art. 25.

provvedimenti amministrativi, comprese le istanze dei privati per la trasformazione del territorio e i relativi titoli abilitativi ivi compresi i nominativi dei progettisti e direttori dei lavori. Sono altresì pubblicati gli atti di partecipazione popolare ai processi decisionali, i documenti, i resoconti, le memorie e le note dei cittadini singoli o associati dei processi di partecipazione ed il contenuto del fascicolo della partecipazione e della concertazione, ovvero tutti gli atti dei laboratori di cui all'articolo 11 (5).

4. La mancata pubblicazione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficacia degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficacia (6).

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Ogni Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.»

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 3

Principi generali della Pianificazione territoriale urbanistica (7).

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

- a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana in luogo dell'isolamento e dispersione, al fine di attuare un reale risparmio del territorio ed evitare realizzazioni di opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'ente pubblico, necessari al servizio di nuclei sparsi (8);
- b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
- c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;
- d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
- e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
- f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio (9).

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1136.

(8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 4

Sussidiarietà.

1. Sono demandate ai comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5

I sistemi della Pianificazione territoriale urbanistica.

1. I sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;
- b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;

c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), individuando (10):

a) per il sistema naturalistico-ambientale:

- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
- i corridoi di conflittualità ambientale;
- i corridoi di continuità ambientale;
- gli areali civici e collettivi silvo-ambientali (11);
- gli areali di valore;
- gli areali di rischio;
- gli areali di conflittualità;
- gli areali di abbandono/degrado;
- gli areali di frattura della continuità morfologica - ambientale;

b) per il sistema insediativo:

- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati comprensivi dell'edificato, dei vuoti, delle aree a margine dimensionate in rapporto all'effettiva necessità di crescita dell'esigenza volumetrica nel breve periodo (12);
 - suoli non urbanizzati;
 - suoli riservati all'armatura urbana;
- gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani (13);
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:

- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

(10) Alinea così modificato dall'art. 1, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(11) Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(12) Alinea così modificato dall'art. 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(13) Alinea aggiunto dall'art. 1, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 6

Modalità di intervento e di uso.

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.

2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche nell'ordine di priorità così definite (14):

- a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;
- b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;
- c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza e sempre nel rispetto dell'organicità del disegno urbano (15).

3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) insediativa;
- b) produttiva;
- c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
- d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;
- e) agricola - forestale;
- f) uso misto.

(14) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(15) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 7

Gli ambiti della pianificazione territoriale.

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) il territorio regionale;
- b) il territorio delle province;
- c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
- d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
- e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004 (16);
- f) i territori dei consorzi di bonifica;
- g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali (17).

(16) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8

Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.).

1. È istituito presso l'Assessorato all'urbanistica e governo del territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.) (18). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate dagli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate.

2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

3. Il S.I.T.O.:

- a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;
- b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;
- c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;
- d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;
- e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella Regione; i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le province ed i comuni ai sensi dell'art. 71 (19);
- f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;
- g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;
- h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre regioni;
- i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:

- a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;
- b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. e della Lega delle Autonomie Locali predispone ed approva nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O., comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso (20).

6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

7. In sede di applicazione delle norme del presente articolo sono fatti salvi i contenuti e gli effetti della Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1008 e della Delib.G.R. 26 febbraio 2002, n. 145 (21).

8. I comuni sono obbligati a produrre i dati del PSC/PSA in conformità agli standard definiti nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente legge. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione da parte dei consigli comunali, i comuni trasmettono al Dipartimento regionale n. 8 - Settore 2 SITO e Cartografia, gli elaborati di Piano. Il SITO entro sessanta giorni dalla ricezione, ne attesta la conformità agli standard di cui all'allegato "A". L'allegato "A", inoltre, possiede l'efficacia dell'atto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge (22).

(18) Periodo così modificato dall'art. 1, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(19) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(21) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 9, L.R. 22 maggio 2002, n. 23.

(22) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 8-bis

Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio (23).

1. La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.

2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente (24).

3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:

- a) coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;
- b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;
- c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;
- d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.

4. In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee-Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza (25).

5. Gli enti territoriali, elaborando il quadro conoscitivo della propria strumentazione urbanistica, possono individuare i paesaggi caratterizzanti e identitari da tutelare e valorizzare o potenziare e trasmettere le risultanze all'Osservatorio regionale sul paesaggio che ne cura la catalogazione e la diffusione culturale (26).

(23) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2013, n. 501.

(24) Comma così modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(25) Articolo aggiunto dall'art. 1, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(26) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 9

Nucleo di valutazione urbanistico - territoriale.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e governo del territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico - territoriale della Regione Calabria (27).

2. È compito del nucleo:

- a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;
- b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;
- c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

- a) l'Assessore regionale all'Urbanistica e governo del territorio che lo presiede;
- b) i dirigenti dei servizi urbanistica e governo del territorio del dipartimento regionale;
- c) il segretario dell'Autorità di bacino;
- d) gli assessori provinciali delegati dalla Giunta provinciale;
- e) un delegato dell'ANCI, uno dell'UNCEM e uno dell'ANCE;
- f) un delegato in rappresentanza di ogni parco della Regione Calabria;
- g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, degli ingegneri, dei geologi, degli agronomi e forestali, nonché dei geometri;
- h) un rappresentante designato da ciascuna università calabrese;
- i) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- j) un rappresentante dell'Unione piccoli Comuni;
- k) un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste;
- l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- m) un delegato della Lega delle Autonomie locali;
- n) un rappresentante per ogni consorzio per le aree o nuclei di sviluppo industriale;
- o) un delegato dell'autorità marittima territoriale (28).

4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico (29).

5. I componenti il Nucleo di Valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.

6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.

(27) Comma così modificato dall'art. 1, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(28) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, primo comma, undicesimo e tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 è stato poi così sostituito dall'art. 9, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

- l'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio che lo presiede ;
- i Dirigenti dei Servizi urbanistica e governo del territorio del Dipartimento regionale relativo ;
- il segretario dell'Autorità di bacino;
- gli Assessori Provinciali all'uopo delegati dalla Giunta Provinciale;
- un delegato dell'A.N.C.I., uno dell'U.N.C.E.M. e uno dell'A.N.C.E.;
- un delegato in rappresentanza dei parchi della Regione Calabria;
- un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli Architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli Ingegneri, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, nonché dei Geometri ;
- un rappresentante designato da ognuna delle Università Calabresi;
- un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- un rappresentante dell'Unione piccoli comuni;
- un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste ;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ;
- un delegato della Lega delle Autonomie Locali .».

(29) Comma così sostituito dall'art. 1, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. Da 3 esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria.».

Art. 10

Valutazione ambientale strategica (30).

1. La Regione, le provincie e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.

2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale, è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.

3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare:

- a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
- b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo;
- c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.
4. La valutazione ambientale strategica e della verifica di coerenza si attuano attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all'interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13, ed accompagna l'intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano.
5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l'insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale".

(30) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, primo comma, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19, è stato per così sostituito dall'art. 10, L.R. 10 agosto 2012, n. 35 (come sostituito, a sua volta, con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 15 settembre 2012, n. 17, S.S. 24 novembre 2012, n. 2), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della stessa legge).

TITOLO II Partecipazione e Concertazione

Art. 11 Partecipazione dei cittadini.

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:
- a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:
- un rappresentante dell'U.P.I.;
 - un rappresentante dell'A.N.C.I.;
 - un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
 - un rappresentante dell'A.N.C.E.;
 - un rappresentante per ciascuna delle Federazioni degli Ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;
 - un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;
 - un rappresentante dell'Associazione piccoli comuni (ANPC);
- b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.
2. Gli Enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.
3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente articolo 1.
4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.
5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.
6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale

- strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:

- a) laboratori urbani;
- b) laboratori di quartiere;
- c) laboratori territoriali (31).

7. I laboratori urbani, attivati ad opera del RUP, sono organizzati preferibilmente attraverso un urban center comunale e associato. L'attività di partecipazione dei cittadini e di concertazione degli enti territoriali deve essere svolta sia per la strumentazione urbanistica generale e di dettaglio che per le opere pubbliche. Per le opere pubbliche, le attività di partecipazione e concertazione sono svolte solamente quando non sono state previste in piani urbanistici già partecipati, e quando dispiegano effetti significativi su porzioni rilevanti di popolazione. L'eventuale attività di partecipazione deve avvenire con processi tracciabili, ovvero con uno schema informativo completo sia sul sito internet di riferimento che in forma cartacea. Le osservazioni e gli interventi, espressi durante l'attività di partecipazione, sono riportati nel fascicolo della partecipazione e della concertazione. Le opere pubbliche predisposte in funzione di manifestazioni d'interesse per contributi di natura regionale, statale o comunitaria, le opere predisposte con il requisito di urgenza per interesse pubblico o pubblica sicurezza e le opere per le quali vi siano termini perentori non compatibili con le attività di partecipazione non sono sottoposte agli adempimenti del presente comma (32).

(31) Comma aggiunto dall'art. 1, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(32) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 12

Concertazione istituzionale.

1. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13

Conferenze di pianificazione.

1. La Regione, le province ed i comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.
2. Il documento preliminare viene elaborato dall'Ente che indice la Conferenza e, contestualmente alla convocazione della Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati.
3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.
4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lettera a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.
5. Ogni amministrazione partecipa alla Conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi Organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.
6. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione precedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.
7. La Conferenza deve concludersi nel termine di centocinquanta giorni e l'amministrazione precedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione (33).

(33) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 14

Conferenze di servizi.

1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla - osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.
2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi comporti variante alla strumentazione urbanistica vigente o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso (34):

- a) l'atto di impulso dell'autorità procedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;
- b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d), qualora la variante ricada nella fattispecie di cui al comma 3 e 3-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si dovrà dare atto dell'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (35)
- c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;
- d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della Conferenza è depositata a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;
- e) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della Conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.
- e-bis) qualora l'esito di assoggettabilità di cui alla precedente lettera b) preveda l'assoggettabilità alla VAS, è fatto salvo durante tutto il procedimento quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dal regolamento regionale per la VAS. Per le disposizioni di cui alle lettere precedenti in contrasto per forma e termini con il procedimento della VAS, si intendono risolte con il prevalere delle prescrizioni di quest'ultimo procedimento, ivi comprese modalità e termini di pubblicità, partecipazione e termini del procedimento (36).
3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il Consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.
4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio.
7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

(34) Alinea introduttivo così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(35) Lettera così sostituita dall'art. 13, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) se ne deve dare atto nella prima seduta della Conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);».

(36) Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 15

Accordo di programma.

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

Opere di interesse generale

Art. 16

Opere di interesse statale.

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla Giunta regionale previa convocazione di una Conferenza dei servizi, alla quale partecipano le province, i comuni e gli altri enti territorialmente interessati.
2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il Comune, in sede di Conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale procedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.
3. La procedura finalizzata all'intesa Stato - Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'articolo 3, lettera b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al Comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le

caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'Amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attivazione delle procedure d'intesa.

4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV

Strumenti e contenuti della pianificazione

Art. 17

Quadro territoriale regionale. (Q.T.R.) (37).

1. Il Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico - sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico - territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'articolo 143 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (38).

3. Il Q.T.R. prevede:

a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;

b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;

c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

c-bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvopastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti (39);

d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (40);

e) il termine entro il quale le province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione;

h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 (41).

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta regionale dei luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente art. 5, definisce (42):

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

4-bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa (43) (44).

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della Carta regionale dei luoghi (45). A tal fine, tramite il suo Presidente, indice un'apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso anche con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli (46) (47).

(37) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

(38) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(39) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(40) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(41) Lettera aggiunta dall'art. 2, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(42) Alinea così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(43) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(44) Comma aggiunto dall'art. 2, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(45) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(46) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(47) Con Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 e con Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 1 sono state approvate le linee-guida ai sensi del presente comma.

Art. 17-bis

Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito.

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4-bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.
2. I Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.
3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.
4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.
5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.
6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi (48).

(48) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 18

Piano territoriale di coordinamento provinciale. (P.T.C.P.).

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. (49).
2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa (50). In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito (51).
3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.
4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei comuni e degli Enti parco:
 - a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica (52);
 - b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
 - c) indica la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, regionale e statale, programmati o in fase di realizzazione, nonché, in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale (53);
 - d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.
5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.
6. Il P.T.C.P. contiene:
 - a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;
 - b) il quadro conoscitivo dei rischi;
 - c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
 - d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;
 - e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
 - f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.
7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.
8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il P.T.C.P. entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.
9. Dall'avvenuta approvazione definitiva del PTCP, tutte le norme e previsioni dei PSC/PSA in contrasto con il PTCP medesimo si intendono automaticamente decadute, qualora la Provincia abbia provveduto a notificare i contrasti ai rispettivi comuni, e ne abbia dato evidenza pubblica mediante avviso sull'albo pretorio per trenta giorni e sul proprio portale istituzionale fino all'adeguamento degli strumenti comunali, nonché pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale (54).

(49) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(50) Periodo così modificato dall'art. 2, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(51) Periodo aggiunto dall'art. 2, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(52) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(53) Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;».

(54) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.».

Art. 19

Strumenti di pianificazione comunale.

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:

- a) il Piano strutturale (P.S.C.) ed il Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.);
- b) il Piano operativo temporale (P.O.T.);
- c) i Piani attuativi unitari (P.A.U.);
- d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'articolo 32.

Art. 20

Piano strutturale comunale. (P.S.C.).

1. Il Piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro territoriale regionale (Q.T.R.), dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di assetto idrogeologico (P.A.L.).

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei Piani sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente articolo 17 ed al documento preliminare di cui al successivo articolo 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al Piano operativo temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il P.S.C.:

- a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 333 ed alla relativa disciplina di attuazione;
- i) definisce per ogni ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali - quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento edilizio urbanistico;
- j) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
- k) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;
- l) qualifica il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo (55);
- m) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
- n) individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
- o) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;
- p) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;

p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:

a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge n. 64/1974;

b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico - dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano - le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente (56).

5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3, lettera "i", il P.S.C. deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge (57).

6. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 5 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (58).

(55) Lettera così modificata dall'art. 2, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(56) Lettera così sostituita dall'art. 2, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «b) studi e indagini a norma del D.M. 11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.».

(57) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(58) Comma aggiunto dall'art. 15, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 20-bis

Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.).

1. Il Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie.

2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.

3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il P.S.A. punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle azioni economiche, finanziarie e fiscali favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.

5. Il P.S.A. ha gli stessi contenuti ed effetti del P.S.C. secondo quanto disposto dall'articolo 20 della presente legge; ad esso è annesso il R.E.U.

6. Per la redazione del P.S.A., si dovrà prevedere l'istituzione di un unico Ufficio di Piano con l'attribuzione dei seguenti compiti:

a) predisposizione di un unico documento preliminare e di un unico quadro conoscitivo, articolati per ogni territorio comunale;

b) predisposizione del Piano Strutturale in forma Associata, articolato per ogni territorio comunale, e predisposizione del relativo R.E.U.;

c) individuazione del soggetto che presiede tutte le attività previste dalla presente legge per il corretto svolgimento della Conferenza di Pianificazione e che coordina le azioni tecniche e amministrative degli enti territoriali coinvolti (59).

(59) Articolo aggiunto dall'art. 2, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 21

Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.).

1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile (60).

2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. e al P.S.A. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce (61):

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;

- b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
- c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;
- d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti (62);
- e) le modalità di gestione tecnico - amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente (63);
- f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.

3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

- a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m. e i. per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata la procedura amministrativa, di interesse culturale;
- b) vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
- c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno del PSC, in adempimento al comma 5 dell'articolo 20, per i quali sia stata effettuata, o vi sia procedura in itinere, la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (64).

4. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui all'articolo 27, comma 2, devono presentare la variante di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 27 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (65).

(60) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(61) Alinea così modificato dall'art. 2, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(62) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(63) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 2, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(64) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(65) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 22

Norme particolari per il porto di Gioia Tauro.

1. La Regione, in fase di redazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.

Art. 23

Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il Piano operativo temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo ad eccezione dei Comuni che eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR del Piano strutturale comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale nonché per eventuali interventi privati, nella minor parte e nella proporzione individuata da REV da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante (66).

2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del Consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:

- a) la delimitazione e le priorità di attuazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al Piano strutturale comunale gli indici di proporzione per gli interventi privati, ivi compresi gli indici edilizi e le destinazioni d'uso (67);
- b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;
- c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;

- d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;
- e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.
4. Il P.O.T. per la parte relativa agli interventi pubblici o di interesse pubblico deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 136/1999, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 10/1977. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali (68).
5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.
6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i Piani Attuativi Unitari. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

(66) Comma così modificato dall'art. 2, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 17, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(67) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(68) Comma così modificato dall'art. 17, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 24

Piani attuativi unitari.

1. I Piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del Piano strutturale comunale o del Piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:
- dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue modificazioni ed integrazioni;
 - dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dei piani di spiaggia;
 - dei piani di protezione civile.
2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U., in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorché sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.
3. I P.A.U. definiscono di norma:
- l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;
 - le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
 - i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
 - le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;
 - l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;
 - le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servizi;
 - la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati piano - altimetrici;
 - il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;
 - l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;
 - le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
 - la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
 - comparto edificatorio;
 - gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti;

n) le previsioni di termini e priorità entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero ogni altra attrezzatura di interesse pubblico, facenti parte della convenzione. I termini prescritti non possono essere superiori a dieci anni e comunque devono essere proporzionati alla consistenza degli interventi (69).

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, lettera e), il PAU deve essere integrato dall'apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge (70).

5. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 4, entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (71).

(69) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(70) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(71) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO V

Procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di indirizzo e di pianificazione territoriale

Art. 25

Formazione ed approvazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) (72).

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del Q.T.R. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17 e dell'eventuale intesa per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico con i Ministeri competenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 9, il documento preliminare del Q.T.R. con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della Regione trasmettendolo al Consiglio regionale, alle province, ai comuni, alle comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette (73). Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere inoltre il quadro conoscitivo e lo schema delle scelte di Pianificazione elaborati in base a quanto previsto dall'art. 17 e dall'articolo 10 della presente legge, e nel rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (74).

3. La Regione di concerto con le Province convoca, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, articolata per singola Provincia, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità Montane, l'Autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, la Regione acquisisce le osservazioni e le eventuali proposte che andranno inserite nel documento preliminare e accoglie quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti (75).

4. La Giunta regionale, nei 90 giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora la versione definitiva del Q.T.R. e la propone al Consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi 60 giorni (76). Il Q.T.R. viene successivamente trasmesso alle province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.

5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli Enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

a) gli Enti e gli Organismi pubblici;

b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6-bis. Nella fase di approvazione del Q.T.R., il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio (77).

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R., che conterrà il termine entro il quale le province ed i comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente Assessorato regionale ed è trasmessa agli Enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

(72) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 113.

(73) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(74) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 19, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(75) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'articolo 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità Montane, le autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.»

(76) Periodo così modificato dall'art. 3, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(77) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

Art. 25-bis

Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A).

1. Il PPd'A ha valore di piano paesaggistico alla luce del D.Lgs. n. 42/2004 e definisce le strategie di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio, codificate dall'apposito apparato normativo.
2. Le competenze in materia di Piani Paesaggistici d'Ambito sono della Regione che, nella sua autonomia ed eventualmente in maniera coordinata con i Ministeri competenti in base a quanto indicato al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, stabilisce le modalità attuative per la loro redazione e gestione fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (78).
3. Il procedimento di elaborazione e approvazione dei PPd'A è distinto per ciascun ambito.
4. Ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il PPd'A è oggetto di concertazione con le Province e gli altri Enti e soggetti interessati e fa riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.
5. La Regione, ultimata la fase di concertazione, assume la versione definitiva del PPd'A, lo adotta, lo pubblica e lo invia alle Province interessate, alle Soprintendenze e ad altri Enti e soggetti per le relative osservazioni. Entro 60 giorni vengono raccolte le osservazioni e predisposte le relative determinazioni. Il Piano Paesaggistico d'Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta (79).

(78) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 e dall'art. 20, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(79) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 26

Formazione ed approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).

1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R. tenendo conto anche delle diverse articolazioni della pianificazione paesaggistica fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento regionale inerente la VAS (80).
2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Consiglio provinciale elabora il documento preliminare del PTCP, sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, deve contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall'articolo 18 ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs. (81).
4. Il Presidente della Provincia convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le province contermini, i comuni, le comunità montane, l'autorità di bacino e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione (82).
5. La Conferenza si conclude nel termine di centocinquanta giorni entra i quali:
 - a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte che il consiglio provinciale valuta in sede di adozione del PTCP di cui al comma 6, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;
 - b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. A tal fine l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale forniscono i propri contributi per definire la portata ed il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Se il parere prescrive modifiche, queste

devono essere apportate dalla provincia entro i successivi quarantacinque giorni. Infine, entro i termini di chiusura della conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi (83).

6. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione; che può avvenire solamente dopo l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente, il documento preliminare del PTCP, deve essere completato ed implementato di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che deve contenere le eventuali modifiche a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse (84).

7. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta, adotta il PTCP che, in copia, è trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 4. Il PTCP adottato, unitamente al rapporto ambientale, viene depositato presso la sede della provincia e degli enti territoriali di cui al comma 4, per un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. Il PTCP, unitamente al rapporto ambientale, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il PTCP è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PTCP è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale (85).

8. Nel termine di cui al precedente comma 7, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PTCP e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (86).

9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è tenuto a dare riscontro vincolante rilevando gli eventuali profili di incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti nonché con gli interventi programmati o in fase di realizzazione di competenza statale o regionale nella provincia medesima, ovvero di province con termini i cui effetti ricadono sul territorio in esame. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispone il P.T.C.P. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione (87).

10. Il Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro di cui al precedente comma 9 da parte della Regione si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il PTCP sia alle eventuali prescrizioni da questa formulate sia sulla base del parere motivato ai fini VAS espresso dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al PTCP, comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo (88).

11. Successivamente all'approvazione del PTCP da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento e del rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel B.U.R. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale (89).

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal Consiglio provinciale, su proposta formulata dalla Giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della Regione.

13-bis) Il PTCP è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m. e i., secondo modalità e forme ivi definitive, nonché secondo i regolamenti regionali in materia (90).

(80) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 21, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(81) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio Provinciale elabora il documento preliminare del P.T.C.P., sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee-guida di cui al precedente art. 17. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dall' art. 18 e la valutazione di sostenibilità di cui all'art. 10 della presente legge.».

(82) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(83) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 21, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Entro quarantacinque giorni dalla convocazione della Conferenza, gli Enti e le associazioni intervenuti formulano le proprie osservazioni e le eventuali proposte anche su supporto magnetico sul documento preliminare.».

(84) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Il Consiglio Provinciale, conclusa la Conferenza di cui al precedente comma 4 ed anche sulla base delle osservazioni e proposte ivi formulate, adotta il P.T.C.P. che, in copia, viene trasmesso alla Regione, alle province contermini, ai comuni, alle comunità montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette ed agli Enti e soggetti intervenuti alla Conferenza di pianificazione.».

(85) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. Il P.T.C.P. adottato è depositato presso la sede del Consiglio provinciale e degli Enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli Enti territoriali presso i quali il P.T.C.P. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.T.C.P. è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla Giunta provinciale.».

(86) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte: a) gli Enti e gli Organismi pubblici;

b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del P.T.C.P. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.»

(87) Comma così modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(88) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «10. Il Consiglio Provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro da parte della Regione, si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il P.T.C.P. alle eventuali prescrizioni da questa formulate. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della Giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al P.T.C.P., comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.»

(89) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 8-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «11. Successivamente all'approvazione del P.T.C.P. da parte del Consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la Provincia ed è trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.»

(90) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 8-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27

Formazione ed approvazione del Piano strutturale comunale (P.S.C.) (91).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti fatto salvo il rispetto delle procedure indicate dal regolamento afferente la VAS (92).

2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, redatto secondo gli standard di cui all'allegato A della presente legge, uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d'uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare, elaborati in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, ed il rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo D.Lgs. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Al fine di contenere i costi economici a carico dei comuni, le copie in formato cartaceo dei Piani sono riservate esclusivamente in numero di una ciascuno ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia. A tutti gli altri soggetti interessati al procedimento è consegnata o trasmessa una copia con firma digitale del progettista per tramite del comune (93).

3. La Conferenza si conclude entro il termine di centocinquanta giorni entro i quali:

a) gli enti ed i soggetti, i cui pareri non sono per legge vincolanti ed inibitori, possono presentare proposte e memorie scritte, che il Consiglio comunale valuta in sede di adozione del PSC di cui al comma 4, ove risultino pertinenti e coerenti all'oggetto del procedimento;

b) gli enti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante, devono esprimerlo preliminarmente entro quarantacinque giorni dalla convocazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., e dalla normativa regionale in materia, per i pareri inerenti la VAS. Se il parere contempla modifiche, queste devono essere apportate dal comune entro i successivi quarantacinque giorni. Gli elaborati, così modificati, devono essere trasmessi entro i trenta giorni successivi. In ogni caso entro i termini di conclusione della Conferenza di pianificazione devono essere emanati i pareri definitivi (94).

3-bis. [Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente] (95).

4. Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell'atto di pianificazione denominato Piano Strutturale Comunale (PSC), che deve contenere le eventuali modifiche intervenute a seguito dei pareri e delle osservazioni espresse (96).

4-bis. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta il PSC/PSA che, in separate copie, viene trasmesso al Dipartimento Urbanistica della Regione e della provincia, all'autorità competente ai fini VAS e, su supporto informatico, ai soggetti di cui al comma 2. Il Piano adottato, unitamente al rapporto ambientale, è depositato presso la sede del comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ente presso il quale il PSC è depositato e dei termini entro i quali se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Il PSC/PSA è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del comune (97).

4-ter. La Regione e la provincia, entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA adottato, verificano la conformità e la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP e:

a) nel caso di conformità e coerenza con gli strumenti sovraordinati, entro il termine perentorio succitato, ne danno comunicazione al comune, il quale predispose il PSC/PSA, completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale;

b) ove si riscontri grave ed immotivata incoerenza derivante dal mancato recepimento delle osservazioni e prescrizioni emanate in sede di Conferenza dei servizi sul D.P. con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, entro i termini previsti dal presente comma, ne danno comunicazione affinché il comune, entro i successivi trenta giorni possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si intendono acquisiti positivamente i pareri definitivi della Regione e della provincia. Ottenuti i pareri, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti, che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvato dal Consiglio comunale (98).

5. Nel termine di cui al comma 4-bis, in conformità al comma 3 dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. chiunque può prendere visione del PSC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (99).

6. Nel caso di assenza di osservazioni e proposte, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 ed il Piano entra in vigore dal giorno successivo (100).

7. Solamente nel caso in cui pervengano osservazioni e proposte di cui al comma 5, il consiglio comunale, in apposita seduta, dopo idonea istruttoria tecnica, esamina le osservazioni e le proposte pervenute e con espressa motivazione le accoglie o le rigetta (101).

7-bis. Il Consiglio comunale:

a) nel caso di rigetto motivato delle osservazioni, applica il comma 6;

b) nel caso di accoglimento totale o parziale di osservazioni, il comune, entro i trenta giorni successivi alla delibera del consiglio comunale relativa alla nuova adozione, con l'accoglimento delle medesime osservazioni, trasmette il Piano così modificato ai competenti dipartimenti della Regione e della provincia i quali, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC/PSA, verificano la coerenza con i rispettivi QTR e PTCP. Se Regione e provincia riscontrano grave ed immotivata incoerenza derivante dal recepimento delle osservazioni di cui al comma 5 con gli strumenti sovraordinati, ovvero ad uno solo di essi, ne danno immediata comunicazione al comune affinché, entro i successivi trenta giorni, possa ristabilire gli elementi di coerenza necessari e trasmettere gli elaborati così adeguati ai dipartimenti competenti. Questi ultimi, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni rilasciano il parere definitivo. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, il comune predispone il PSC/PSA completo di tutti gli elaborati prescritti che, su proposta della Giunta comunale, è definitivamente approvata dal consiglio comunale (102).

7-ter. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate nonché il parere motivato di approvazione espresso dall'autorità competente per la VAS (103).

7-quater. L'eventuale adeguamento del PSC/PSA alle prescrizioni della Regione o della provincia a seguito dell'esame del PSC/PSA con recepimento delle osservazioni, comporta una nuova pubblicazione solo se le modifiche rivestono carattere sostanziale all'impostazione urbanistica generale, all'impianto delle norme e ai principi posti alla base della strategia del Piano (104).

8. Successivamente all'approvazione del PSC da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione e alla Provincia secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 8, comma 8, della presente legge. Il PSC ed il rapporto ambientale unitamente agli atti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono depositati presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul B.U.R. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale (105).

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito (106).

10. L'eventuale accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

10-bis). Il PSC è soggetto al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., secondo modalità e forme ivi definite, nonché secondo i regolamenti regionali in materia (107).

(91) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 2, lettera c), L.R. 19 ottobre 2009, n. 34.

(92) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(93) Comma così sostituito dall'art.3, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato dall'art. 22, comma 2, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Consiglio Comunale elabora il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore. Il sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Provincia; i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la comunità Montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.».

(94) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 22, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Conferenza si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua convocazione, entro i quali gli Enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti all'oggetto del procedimento.».

(95) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e poi abrogato dall'art. 22, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(96) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Successivamente, il Consiglio comunale adotta il P.S.C. che, in copia, viene trasmesso alla giunta provinciale ed agli Enti di cui al comma 2. Il P.S.C. adottato viene depositato presso la sede del consiglio comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale è depositato il P.S.C. e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.S.C. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.».

(97) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera e), L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4-bis. Prima

dell'adozione del Piano Strutturale completo di REU, il Responsabile del Procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente e certifica, con una dichiarazione che diventa parte integrante del Piano, il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del Piano e la coerenza del Piano strutturale oggetto di adozione con gli strumenti della pianificazione territoriale vigente.».

(98) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(99) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma possono formulare osservazioni e proposte:

a) gli Enti e Organismi pubblici o di interesse pubblico;

b) le forze economiche, sociali e professionali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.».

(100) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 22, comma 9, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del P.S.C. è tenuto a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso l'Amministrazione Comunale predispone il P.S.C. completo di R.E.U nella sua veste definitiva rimettendolo al Consiglio Comunale per la prescritta approvazione.».

(101) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 10, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. L'eventuale adeguamento del P.S.C. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del P.S.C. medesimo.».

(102) Comma aggiunto dall'art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 11, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7-bis. Il Provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.».

(103) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 12, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(104) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 13, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(105) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e dall'art. 22, comma 14, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «8. Successivamente all'approvazione del P.S.C. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato viene trasmessa alla Regione e alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.».

(106) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.».

(107) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 14-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 27-bis

Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.) (108).

1. Per la formazione e approvazione del P.S.A. si dovranno seguire le seguenti procedure:

- approvazione, da parte di ogni Comune interessato, di una delibera motivata di Consiglio comunale nella quale viene esplicitata la decisione di procedere alla redazione di un PSA, con l'indicazione dei Comuni interessati, e di avviare le relative procedure necessarie;
- sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra i Comuni interessati dal PSA, oggetto della delibera di cui al punto precedente, contenente gli obiettivi generali del documento programmatico comune, gli orientamenti principali e le strategie comuni, nonché le modalità e le procedure necessarie alla redazione del piano;
- costituzione dell'Ufficio Unico di Piano, che avrà sede presso uno dei Comuni associati, a cui vengono demandate tutte le competenze relative alla redazione, approvazione e gestione del P.S.A. e del relativo R.E.U. secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 27 della presente legge.

2. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, formulano le linee guida della strategia comunale dopo le previste procedure di partecipazione popolare, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche, sociali, economiche, ambientali degli altri comuni che compongono l'associazione. Le linee guida, una volta condivise attraverso percorsi di partecipazione da parte dei comuni associati, costituiscono le linee guida complessive. Sulla base di esse, l'Ufficio Unico, in proprio, ovvero a mezzo di professionisti all'uopo incaricati, procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 27, che viene adottato da parte di tutti i comuni dell'associazione e successivamente esaminato in apposita Conferenza di pianificazione, convocata secondo le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, della presente legge e dal protocollo di intesa (109).

3. Successivamente alla Conferenza di Pianificazione, i Comuni per i quali è stato redatto il P.S.A. procedono all'adozione e successiva approvazione del P.S.A., secondo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge.

4. Il PSA entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito contestualmente presso tutti i comuni dell'associazione (110).

(108) Articolo aggiunto dall'art. 3, primo comma, quattordicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(109) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'Ufficio Unico procede alla elaborazione del documento preliminare del Piano Strutturale e del Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. n. 19/2002, che verrà esaminato per le verifiche di coerenza e compatibilità, in apposita Conferenza di Pianificazione, convocata secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27 della presente legge e dal Protocollo di Intesa.».

(110) Comma così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 28

Intervento sostitutivo provinciale

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione.
2. Se i comuni non provvedono allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nei termini e nelle modalità previste dalla presente legge, vi provvede, in via sostitutiva, la provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta nominati per l'espletamento di tutti gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza comunale inerenti le attività di cui al comma 1, sino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Il numero dei commissari ad acta è definito in funzione del numero degli abitanti al momento dell'esercizio del potere sostitutivo, ovvero uno per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e due per i comuni con popolazione superiore (111).
3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:
 - a) constatata l'inottemperanza da parte di un Comune, la Giunta provinciale, delibererà di diffidare il Comune ad adempiere nel termine di 60 giorni;
 - b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Provincia nominerà i commissari ad acta con l'incarico di adottare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento ovvero di avviare le procedure per l'espletamento (112);
 - c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la Provincia darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La Provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione dello strumento urbanistico;
 - d) i commissari ad acta, qualora il personale dell'amministrazione provinciale non sia sufficiente o disponibile, possono essere scelti anche tra i funzionari con profilo tecnico appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche previa verifica e richiesta della provincia medesima (113).

(111) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la Provincia territorialmente competente a mezzo di commissari ad acta appositamente nominati per l'adozione.».

(112) Lettera così modificata dall'art. 24, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(113) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.».

Art. 29

Formazione ed approvazione del Piano operativo temporale (P.O.T.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.O.T. e delle sue modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da P.S.C., PSA dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente legge (114).
3. Il POT è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul BUR. Il POT deve essere pubblicato sul sito istituzionale del comune. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del POT è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale (115).
4. Osservazioni al POT, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (116).
5. Successivamente all'adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla Provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni in merito ad eventuali gravi ed immotivate difformità ed incoerenze con il PSC/PSA e PTCP. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione (117).
6. La Giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo invia al consiglio per l'approvazione.
7. L'adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.
8. Successivamente all'approvazione del P.O.T. da parte del Consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (118).
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.
10. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.Lgs. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il POT non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle datazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e

le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui POT comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica, quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla normativa regionale in materia (119).

(114) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(115) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il P.O.T. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.O.T. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.»

(116) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.»

(117) Comma così modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(118) Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(119) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 30

Formazione ed approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.).

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani attuativi unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.
2. La giunta comunale procede all'elaborazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito dal P.S.C., dal R.E.U., o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto delle norme della presente legge (120).
3. Il P.A.U. è adottato dal Consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il Comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una Conferenza dei servizi ai sensi del precedente articolo 14.
4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
5. Osservazioni al PAU, entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate in forma scritta da chiunque, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (121).
6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implicano modifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della Conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla Provincia ed alla Regione (122).
7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del Consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma 3.
8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:
 - a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
 - b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
 - c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;
 - d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
 - e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il P.A.U. di iniziativa privata sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente articolo 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale (123).
- 11-bis. In conformità al comma 8 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 106/2011, il PAU non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante ed il PSC, già sottoposto a VAS, in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui il PAU comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sul PSC, e si applica quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. e dalla normativa regionale in materia (124).
- 11-ter. In conformità alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge 106/2011, legge di conversione qualora il PAU non comporti variante agli strumenti urbanistici, sia in coerenza con POT e compatibile con le relative VAS,

le attività di adozione, approvazione nonché le determinazioni in merito alle osservazioni, di cui ai commi precedenti, spettano alla Giunta comunale (125).

(120) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, quindicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(121) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1-bis, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a produrre effetti.»

(122) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(123) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, sedicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(124) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-ter, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(125) Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1-quater, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 31 Comparti edificatori.

1. I comparti edificatori costituiscono uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio (126).

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C. e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, al Comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso (127).

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

- a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;
- b) le modalità d'intervento definendo il modello geologicotecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- c) le funzioni ammissibili;
- d) le tipologie d'intervento;
- e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;
- f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandati ed all'Amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro concambio e/o le eventuali permuta tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, della proposta di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata (128).

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, di cui al comma precedente, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, è posto carico del consorzio (129).

6. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del piano, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara (130).

7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi dei precedenti commi, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio relativamente al quale il Comune, prima di avviare le procedure previste dal presente articolo, deve applicare le procedure di approvazione previste per i piani attuativi ai sensi della normativa statale e regionale vigente (131).

8. In caso di inadempienza dei privati singoli o associati, dei promotori mandatarî, il Comune sostitutivamente ad essi, entro i tempi tecnici della programmazione di cui al piano, predisporre i piani di comparto addebitando agli inadempienti, con iscrizione al ruolo, ogni onere relativo e conseguente (132).

(126) Comma così modificato dapprima dall'art. 3, primo comma, diciassettesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi dall'art. 27, comma 2, primo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(127) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, diciottesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(128) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, diciannovesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del programma pluriennale, l'Amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.»

(129) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al Comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.»

(130) Comma così sostituito dall'art. 3, primo comma, ventunesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al Comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.».

(131) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera a), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, secondo e terzo alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

(132) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, ventiduesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 32

Strumenti di pianificazione negoziata.

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- a) i programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- b) i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e) [i comparti edificatori] (133);
- f) i programmi d'area (134).

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

3. Gli strumenti di pianificazione negoziata e i comparti edificatori hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio (135).

(133) Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, ventitreesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(134) Lettera così sostituita dall'art. 3, primo comma, ventiquattresimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «f) i programmi speciali d'area.».

(135) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 2 marzo 2005, n. 8, poi così modificato dall'art. 27, comma 2, quarto alinea, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

Art. 33

Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.).

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

- a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;
 - b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.
2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.
3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:
- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;
 - b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;
 - c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;
 - d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;
 - e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;
 - f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee E dal D.M. n. 1444/1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta del P.I.N.T. contempla:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.I.N.T.;
- b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
- c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;
- d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planivolumetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;
- e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- f) una relazione tecnica illustrativa;
- g) il programma di attuazione degli interventi;

- h) la bozza di convenzione;
 - i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
 - j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;
 - k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;
 - l) le norme specifiche di attuazione.
7. Il Consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti diversi.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la Giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.I.N.T..
10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34

Programma di recupero urbano (P.R.U.).

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:
- a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;
 - c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.
3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono:
- a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
 - b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali "case parcheggio" nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.
4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.
5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.
6. Il progetto di P.R.U. è composto da:
- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.U.;
 - b) una relazione geologico - tecnica che delinea le modalità di intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
 - c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
 - d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
 - e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;
 - f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
 - g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
 - h) la planivolumetria degli interventi edilizi;
 - i) i progetti di massima delle singole opere;
 - j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
 - l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
 - m) il programma di attuazione degli interventi;
 - n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;

- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione;
- q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'articolo 69, comma 3, della presente legge, che individui e definisca, per gli edifici e gli ambiti individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'articolo 20, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo (136).
- 6-bis. I comuni che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato il P.R.U. in conformità all'articolo 34, comma 7, della presente legge, devono presentare la variante di adeguamento di cui alla lettera q) del comma 6 entro dodici mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine (137).
7. Il Consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti diretti.
9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.R.U..
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.
11. I P.R.U. approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

(136) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(137) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO VI

Tutela e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico

Art. 35

Programmi di riqualificazione urbana (RIURB).

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.
2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.
3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli Enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.
4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Provincia, l'Amministrazione proponente e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente articolo 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.
5. Il RIURB deve:
- a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito di intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);
 - b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;
 - c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;
 - d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;
 - e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);
 - f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;
 - g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i P.I.N.T. ed i P.R.U.;
 - h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile) oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.
8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.
9. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36

Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.).

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:
 - a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
 - b) miglioramento del contesto ambientale;
 - c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) risanamento conservativo e ristrutturazione.
2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:
 - a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
 - c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate dall'Amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C., o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.
4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le Amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.
5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a imprese, o ad Associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.
6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel P.S.C. di cui all'articolo 20.
7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il Comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.
9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:
 - a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;
 - b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla sottoscrizione di appositi Accordi di Programma fra la Regione, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'Accordo di Programma comporta gli effetti di cui al precedente articolo 15.
11. Il progetto di P.R.A. è composto da:
 - a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.A.;
 - b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
 - c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
 - d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;
 - e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;
 - f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;

- g) la planivolumetria degli interventi edilizi;
 - h) i progetti di massima delle singole opere;
 - i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
 - k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
 - l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
 - m) il programma di attuazione degli interventi;
 - n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
 - o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
 - p) le norme specifiche di attuazione.
12. Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Comune provvede al deposito del P.R.A. per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.
13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al comma precedente, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a produrre effetti diretti (138).
14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il P.R.A..
15. La Giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai P.R.A., i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.
16. Non potendo entrare a far parte del P.R.A. edifici ed opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto di sanatoria ai sensi della disciplina statale vigente, l'Amministrazione dovrà verificare l'avvenuto perfezionamento delle richieste di Condono edilizio presentate, ancora prima dell'avvio formale delle procedure del P.R.A. (139).
17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

(138) Comma così modificato dall'art. 4, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(139) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.».

Art. 37

Interventi di bonifica urbanistica-edilizia (140).

1. I comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, predisponde le linee guida ed il regolamento attuativo dei "piani di rottamazione".

(140) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 168 e la Delib.G.R. 20 febbraio 2014, n. 52.

Art. 37-bis

Programmi di bonifica urbanistica-edilizia attraverso il recupero o la delocalizzazione delle volumetrie (141).

1. I Comuni, anche su proposta di operatori privati, possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante nonché con le misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idrogeologico. A tal fine i comuni approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato fra entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, purché dotate di opere di urbanizzazioni primarie e di servizi a rete essenziali, individuate anche attraverso meccanismi perequativi (142).
2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 5 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;

- b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;
- c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
- d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio ha destinazione d'uso prevalente residenziale o diverso purché sussista la necessità di continuità d'uso, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 4 che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
- e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, può avvenire in aree diverse purché dotate di opere di urbanizzazione primarie e di servizi a rete essenziali;
- f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito. Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia con ampliamento della volumetria esistente in conformità al comma 3) dell'articolo 8, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al settanta per cento destinata ad edilizia residenziale sociale;
- g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2000, dell'intervento realizzato (143).
3. Nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, il limite massimo della misura premiale è elevato al trentacinque per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione o di ricostruzione è contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica) o nell'ambito di appositi "piani di rottamazione" previsti nell'articolo 37, L.R. n. 19/2002 (Legge urbanistica), o, ancora, nell'ipotesi di interventi che interessano immobili con destinazione residenziale, se gli edifici ricostruiti sono destinati, per una quota pari al venti per cento minimo della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale.
- 3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo, il limite massimo della misura premiale è elevato al 50 per cento della volumetria preesistente o prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente se l'intervento di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione, è finalizzato alla costruzione di edifici destinati, per una quota non inferiore al 70 per cento della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale (144).
4. Le misure premiali previste nei commi 2 e 3 possono essere previste nei casi in cui l'edificio da demolire sia collocato:
- a) in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) nelle zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali;
- c) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale (Ramsar 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448);
- d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dagli studi geologici allegati agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e nelle aree ricadenti tra quelle inserite nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo" (O.P.C.M. n. 3741/2009) e come tali oggetto di proposta di riclassificazione a rischio elevato o molto elevato (145);
- e) nelle aree sottoposte a vincoli idrogeologici ai sensi della normativa statale vigente;
- f) nelle aree ad elevata valenza naturalistica ambientale e culturale.
5. La demolizione non può riguardare comunque immobili:
- a) ubicati all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2, D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
- b) definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.
6. Il riconoscimento delle misure premiali previste nei commi 2 e 3 non comporta l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.
7. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste nel comma 2, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria, possono essere autorizzati dal Comune, eventualmente con la previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali.

(141) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 11 agosto 2010, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(142) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. I Comuni possono individuare edifici, anche con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, da riqualificare in quanto contrastanti, per dimensione, tipologia o localizzazione, con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante. A tal fine, approvano programmi di recupero che prevedono il rifacimento delle relative volumetrie mediante interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area o, qualora concordato con entrambe le parti interessate (Comune e proprietario), in aree diverse, individuate anche attraverso meccanismi perequativi.».

(143) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per incentivare gli interventi previsti nel comma 1, il programma di recupero e delocalizzazione può prevedere, come misura premiale, il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del trenta per cento di quella preesistente o riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale vigente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) l'edificio da demolire o riqualificare deve essere collocato all'interno delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 del presente articolo. La demolizione non deve interessare gli immobili elencati al comma 6 del presente articolo per cui è prevista solo la riqualificazione;
- b) l'interessato si impegna, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e, ove concordato, al ripristino ambientale delle aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito, con cessione ove il Comune lo ritenga opportuno;
- c) con la convenzione deve essere costituito sulle medesime aree, ove prevista la delocalizzazione, un vincolo di inedificabilità assoluta che, a cura e spese dell'interessato, deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;
- d) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire precedentemente alla demolizione, se l'edificio è di tipo residenziale o di altra natura per cui sussista la necessità di continuità di godimento della proprietà, e al ripristino ambientale di cui alla lettera b), in area o aree, ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato;
- e) la ricostruzione, in caso di delocalizzazione, deve avvenire in aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente prevede destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968, Lavori pubblici, compatibili con quelle dell'edificio demolito;
- f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea a quella dell'edificio demolito;
- g) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c) e d). Gli interventi devono essere realizzati da una impresa con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 380/2000, dell'intervento realizzato.».

(144) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 3, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

(145) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 4, L.R. 10 febbraio 2012, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «d) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

Art. 38

Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici.

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge, prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.
2. L'allocazione delle risorse a favore dei comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, sentita la Commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39

Finalità dei programmi d'area.

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.
2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico - territoriale.
3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Art. 40

Programmi d'area.

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.
2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.
3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art. 41

Modalità di predisposizione del Programma d'Area (146).

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati del programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

(146) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Modalità di predisposizione.».

Art. 42

Procedimento di approvazione del Programma d'Area (147).

1. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Giunta regionale, convoca una Conferenza preliminare per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati alla proposta di programma d'area, finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del Programma d'Area (148).
2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.
3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.
4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

(147) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Procedimento di approvazione.».

(148) Comma così sostituito dall'art. 4, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una Conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.».

Art. 43

Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area (149).

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.
2. L'accordo deve:
 - a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
 - b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
 - c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
 - d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
 - e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
 - f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
 - g) individuare l'Autorità di programma da designare con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto al successivo art. 45 (150);
 - h) individuare le varie fasi temporali del programma;
 - i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

(149) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, sesto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Contenuti dell'accordo.».

(150) Lettera così sostituita dall'art. 4, primo comma, settimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «g) individuare e designare l'Autorità di programma.».

Art. 44

Soggetti attuatori del Programma d'Area (151).

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:
 - a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
 - b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

(151) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, ottavo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Soggetti attuatori.».

Art. 45

Autorità di programma.

1. L'Autorità di programma, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale (152):
 - a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
 - b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

(152) Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, nono alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 46

Conferenza di programma del Programma d'Area (153).

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
 - b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;
 - c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
 - d) provvede agli adempimenti conseguenti;
 - e) approva le adesioni all'accordo;
 - f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'Autorità di programma. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

(153) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, decimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Conferenza di programma.».

Art. 47

Approvazione regionale dei programmi d'area.

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48

Insediamenti urbani storici (154) (155).

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi (156):
 - a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali;
 - b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale;
 - c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
 - d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.
2. Al fine di garantire la compatibilità paesaggistico ambientale e storico-insediativa degli interventi di valorizzazione relativi agli insediamenti urbani e del patrimonio edilizio e urbanistico del territorio regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio e previo parere da parte della

Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede alla redazione e approvazione di un apposito Disciplinare per gli Interventi di Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico (157).

3. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale venga fatto con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia (158).

4. I comuni della Calabria, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare, redigono ed adottano un Piano del centro storico, che pur rispettando i principi contenuti, detta ulteriori particolari norme tendenti a salvaguardare i caratteri storico-culturali tipici. In assenza del Piano del centro storico e di norme simili all'interno del PSC/PSA, i comuni applicano le norme minime di cui al disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune (159).

(154) Rubrica così sostituita dall'art. 4, primo comma, undicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Insediamenti urbani e storici.».

(155) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Delib.G.R. 26 aprile 2012, n. 166.

(156) Alinea così modificato dall'art. 4, primo comma, dodicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(157) Comma aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato dall'art. 1, comma 6, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(158) Comma aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

(159) Il presente comma, aggiunto dall'art. 4, primo comma, tredicesimo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, è stato infine così sostituito dall'art. 28, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I Comuni, dall'entrata in vigore del Disciplinare di cui al comma 2, devono verificare la compatibilità della propria strumentazione urbanistica ed edilizia rispetto alle indicazioni dettate dal Disciplinare stesso, ed eventualmente mettere in atto, nei tempi dettati dal Disciplinare, le procedure e gli strumenti in esso previsti, finalizzati ad incentivare il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico attraverso l'uso di tecniche e materiali locali compatibili.».

Art. 49

Miglioramenti tecnologici.

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

- a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
- b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
- c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

- a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;
 - b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;
 - c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;
- purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:
- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;
 - altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;
 - rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;
 - di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;
 - la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;
 - gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;
 - è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- per i seminterrati e gli interrati:
- altezza interna non inferiore a metri 2,70;
 - aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
 - gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario - commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;
- gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A.
- 3. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun Comune per le opere di urbanizzazione.
- 4. Al fine di preservare il territorio da nuove edificazioni, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso, per le aree urbanizzate, per i fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica regionale. Al di fuori di tale caso, la possibilità è dettata dalle previsioni dei PSC, all'interno dei quali i comuni possono definire perimetrazioni nelle quali siano permessi il recupero ed il riutilizzo di cui al capoverso precedente. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce. Le attività di recupero dei sottotetti e di riutilizzo dei semi interrati ed interrati ad uso terziario/commerciale, non sono consentite qualora questi non siano conformi alle vigenti norme in materia energetica ed impiantistica. In tal caso le attività di recupero e riutilizzo, per i soli volumi oggetto di recupero e riutilizzo, sono svolte previo adeguamento alla vigente normativa energetica, impiantistica ed antisismica (160).
- 5. Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.
- 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
- 7. Con riferimento al precedente comma 5, i comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.

(160) Comma così sostituito dall'art. 29, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario/commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. n. 1444/1968. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.».

TITOLO VII Pianificazione del territorio agro-forestale

Art. 50 Assetto agricolo forestale del territorio.

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:
 - a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;
 - b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;
 - c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;
 - d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;
 - e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
 - f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;
 - g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.
2. I comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a diversa vocazione e vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.
3. I comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:
 - a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
 - b) aree di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
 - c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
 - d) aree boscate o da rimboschire;
 - d-bis) le aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale (161);
 - e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico - ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.
4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato con particolare riferimento (162):

- a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;
- b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento potenzialità produttive;
- c) allo stato della frammentazione fondiaria;
- d) alle caratteristiche socio - economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;
- e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico - ambientale e socio - economico.
5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:
- a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;
- b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.
6. [A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati] (163).
- 6-bis. [Nei comuni, i cui strumenti urbanistici rientrano nella fattispecie dell'articolo 65, comma 2, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori delle zone omogenee vigenti ed elencate al comma 2 dell'articolo 65] (164).
7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i Consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il Piano Comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal Consiglio regionale ed adottato dai Consorzi, alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.
8. Il Piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.
9. I comuni, le comunità Montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal Piano di bonifica approvato dal Consiglio regionale. I comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

(161) Lettera aggiunta dall'art. 5, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(162) Alinea così modificato dall'art. 5, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(163) Comma dapprima modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(164) Comma dapprima aggiunto dall'art. 30, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), poi così modificato dall'art. 1, L.R. 20 dicembre 2012, n. 65 e poi abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 51

Interventi in zona agricola.

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli (165).
2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:
- a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;
- b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);
- c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione;
- d) ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità (166).
4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.
5. È consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C. dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

(165) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(166) Lettera aggiunta dall'art. 31, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 52

Criteri per l'edificazione in zona agricola.

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
 - b) che l'Azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.
2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai PSC, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli coltivati anche nel medesimo fondo, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima definita dal REU, e comunque non inferiore a 10.000 mq così come prescritto dalle Linee Guida della Pianificazione Regionale, fatte salve eventuali superfici superiori prescritte dai comuni (167)
3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.
4. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, gli standard urbanistici ed i limiti indicati al comma 2 sono incrementabili massimo fino al 20% fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti (168).

(167) Comma così modificato dall'art. 5, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 32, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standard di edificabilità di 0,013 mq su mq di superficie utile. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.».

(168) Comma aggiunto dall'art. 5, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

TITOLO VIII
Disposizioni orizzontali

Art. 53

Standard urbanistici.

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli standard debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.
2. Gli standard di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:
 - a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;
 - b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'A.N.C.E., dell'A.N.P.C. e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti - pianificatori - paesaggisti - conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:
 - a) i limiti di utilizzazione territoriale;
 - b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunzionalizzazione e sostituzione;
 - c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;
 - d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo i requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.
4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standard urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il Comune.
5. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere comunque soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi diversi da quelli direttamente interessati (169).

(169) Comma così modificato dall'art. 6, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 53-bis

Edilizia sostenibile.

1. Al fine di rafforzare il principio della sostenibilità anche nell'ambito delle attività del settore edilizio, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica e previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all' approvazione di un apposito Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile.
2. Il Disciplinare di cui al comma precedente indica le norme, le tecniche, i materiali e gli strumenti necessari a incentivare, nel territorio regionale, l'affermazione dell'edilizia sostenibile che mira a soddisfare gli obiettivi generali di qualità della vita, di salubrità degli insediamenti e di compatibilità ambientale. La qualità dell'edilizia in termini di sostenibilità fa riferimento a requisiti di eco-compatibilità (materiali, tecniche costruttive, localizzazione, etc.), di benessere fisico delle persone, di salubrità del territorio e degli immobili, di contenimento energetico, di uso di energia rinnovabile e di rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente.
3. Al fine di promuovere l'assunzione del Disciplinare dell'edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nelle attività edilizie avviate da soggetti pubblici e privati, la Regione prevede un sistema di incentivi e premialità (170).

(170) Articolo aggiunto dall'art. 6, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 54

Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e va applicata in tutti gli ambiti di pianificazione e si occupa altresì dell'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 37-bis dei programmi di bonifica urbanistica, delle compensazioni e degli incentivi in genere (171).
2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal Piano strutturale comunale (P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso. A tal fine, il Piano strutturale comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.
3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al Comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.
4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal Piano strutturale comunale (P.S.C.), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.
5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.
6. Il Piano operativo comunale (P.O.T.) ed i Piani urbanistici attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.
7. Il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.

(171) Comma così modificato dall'art. 33, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 55

Società di trasformazione urbana.

1. I comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dall'articolo 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la Regione, le province ed i privati.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U. dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.
3. I programmi che vengono attivati attraverso le Società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56

Vincolo di inedificabilità.

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del Titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trasciversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57

Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili.

1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.
2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U. che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.
3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.
4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
 - a) residenziale, turistico - ricettiva e direzionale, sanitaria;
 - b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);
 - c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);
 - d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
 - e) agricola.
5. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
6. Le destinazioni d'uso di cui alle lettere b) e c) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
7. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
8. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.
11. La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicano variazioni degli standard urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard.
13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorché la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.
14. È soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati.
15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

TITOLO IX

Misure di salvaguardia

Art. 58

Misure di salvaguardia.

1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.
3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del Piano Strutturale, alle prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale ovvero prevalgono su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P.
5. In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'articolo 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicitata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.R.U. di cui all'art. 34 della presente legge, proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse (172).

(172) Periodo così modificato dall'art. 7, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 59

Misure di salvaguardia del P.T.C.P.

1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 60

Misure di salvaguardia del P.S.C.

1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P.
2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

TITOLO X

Delega di funzioni e competenze

Art. 61

Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive (173).

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province (174);
- 1-bis. In caso di inerzia delle Province in materia di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31, comma 8, e 32 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ad esse delegate dal comma precedente, la Giunta regionale invita le Province inadempienti a esercitare le funzioni delegate entro sessanta giorni. Decorso tale termine la Giunta regionale assume i poteri sostitutivi, nomina un commissario ad acta e affida la specifica funzione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio, con oneri a carico delle province inadempienti (175);
2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.
3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province (176).
4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

(173) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 dicembre 2008, n. 951.

(174) Comma sostituito dall'art. 8, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14 e poi così modificato dall'art. 34, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle province.».

(175) Comma aggiunto dall'art. 8, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(176) Comma così sostituito dall'art. 8, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 è delegato esclusivamente ai comuni.».

Art. 62

Adempimenti della Regione.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il documento preliminare del Q.T.R. con i contenuti di cui all'articolo 17 e lo trasmette al Consiglio regionale, alle province ed ai comuni, ai sensi dell'articolo 25 (177).
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la Giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 66 e provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

(177) Comma così modificato dall'art. 8, primo comma, quarto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 63

Adeguamenti ed aggiornamenti.

1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal Consiglio regionale, da una o più province, dai comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verificano modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso Q.T.R.
2. Il Consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al precedente articolo 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64

Adempimenti delle province.

1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguate se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.
2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.
3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Q.T.R.
4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 le province continuano ad adottare i P.T.C.P. applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 67.

Art. 65

Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge (178).

1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge (179).
2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. (180).
- 2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 (181).
- 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge (182).
- 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. (183).

3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento.

4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione (184).

5. Dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida.

6. [I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consigliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali] (185).

6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano (186).

7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge (187).

(178) Articolo così sostituito dall'art. 8, primo comma, quinto alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 65. Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge. 1. I comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro tre mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge.

2. Gli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17. A partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati, come individuati dallo strumento urbanistico vigente purché non in contrasto con le suddette linee guida regionali, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è subordinata alla definizione di piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge. Se lo strumento urbanistico generale risulti in contrasto rispetto alle suddette linee guida esso va adeguato nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee. Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali sono consentite variazioni agli stessi derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal P.O.R. Calabria 2000/2006, ovvero da contatti di programma, Patti Territoriali o da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, e provenienti dal mercato. Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione del P.S.C., la Regione provvede, sentita la Commissione consigliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443.

3. Agli strumenti urbanistici o loro varianti, adottati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di applicazione e di salvaguardia vigenti alla data di adozione suddetta fermo restando l'obbligo di adeguamento dello strumento approvato, come indicato al comma precedente, se in contrasto con le linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17, i comuni continuano ad adottare gli strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942 sempre con l'obbligo di adeguamento dello strumento approvato, come indicato al comma precedente.

5. I comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che alla data di entrata in vigore della presente legge il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono con delibera consigliare riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali.

6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10 L. n. 1150 del 1942 e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.»

(179) Comma così modificato dapprima dall'art. 1, comma 9, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 (in coerenza con i nuovi tempi previsti nel nuovo testo del comma 2), poi dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e infine dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 15.

(180) Il presente comma, già modificato dall'art. 28, comma 1, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, comma 1, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, sostituito dall'art. 1, comma 10, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, modificato dall'art. 35, commi da 3 a 6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge), è stato nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L.R. n. 13/2014 era così formulato: «2. I Piani Regolatori Generali conservano validità fino al 19 giugno 2014. Per i comuni che alla data del 12 maggio 2010 non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale Comunale o in forma Associata, il termine loro concesso per l'avvio di detta procedura è prorogata di ulteriori tre mesi. Ove dovesse decorrere infruttuosamente anche tale ulteriore termine, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 si stabilisce che:

a) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente rimangono in vigore limitatamente alle zone omogenee riportate nel successivo punto b) fino all'adozione del nuovo Piano e comunque non oltre il 19 giugno 2014;

b) per i comuni dotati di PRG che non hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale decadono tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti negli strumenti urbanistici vigenti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A, B, D, F e per la zona C ricadente all'interno di centri abitati e delle zone C individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione. A tutte le previsioni del precedente strumento urbanistico eccetto le succitate zone viene estesa la destinazione agricola. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione, ivi comprensivi i Piani Comunali di Spiaggia anche in itinere, le aree destinate ad interventi di edilizia sociale (social housing) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, nonché la definizione di tutte le richieste di attività edilizia con procedimenti avviati, pervenute ai rispettivi comuni e relative a tutte le zone omogenee previste dal medesimo strumento sino alla data di adozione dello strumento generale (PSC/PSA);

c) per i comuni che hanno avviato la procedura di redazione del Piano Strutturale e che non abbiano adottato il Piano Strutturale entro il 19 giugno 2014 decadono tutte le previsioni del Piano Regolatore, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera b);

d) per i comuni che non hanno adottato il Piano Strutturale Comunale entro il 19 giugno 2014, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) e c), si precisa che per avvio di procedura di redazione del Piano Strutturale si intende il conferimento di incarico con la firma del contratto e/o del disciplinare di incarico.

L'avvio della procedura va comunicato alla Regione Calabria – Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio - entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico. Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) non si applicano, fino alla conclusione delle controversie in corso, ai Comuni che, pur avendo espletato le procedure di

pubblicazione del bando per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale, non hanno proceduto al conferimento del medesimo incarico a causa di provvedimenti giudiziari o di provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Solo nel caso in cui le relative previsioni del Piano Regolatore Generale non siano in contrasto con le Linee Guida esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è comunque subordinata alla definizione dei piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge, secondo le modalità dettate dalle Linee Guida.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, nel qual caso vale quanto disposto dal 6° comma dell'art. 50 della presente legge, come modificato dal 1° comma dell'art. 33 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, ovvero che a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle Linee Guida, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel PdF vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati, nel rispetto del comma 4 dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i., piani attuativi, viene estesa la destinazione a zona agricola.

Fino all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici sono consentite variazioni agli strumenti urbanistici (PRG e PdF) derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati ai sensi del D.P.R. 327/01, che siano oggetto di finanziamento pubblico, ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria, da contratti di programma, da Patti territoriali e da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse pubbliche (dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione) e private.

Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione del PSC la Regione provvede, sentita la Commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai Titoli dal 1° al 5° della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 al 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443.

Nei Comuni in regola con le previsioni della legge urbanistica in materia di adozione dei Piani Strutturali, il requisito del finanziamento pubblico, per le opere di interesse pubblico ad iniziativa di soggetti privati, non è richiesto. La mancata realizzazione o il mancato completamento dell'opera nel termine previsto determina la retrocessione del terreno alla destinazione d'uso originaria e la conseguente immediata demolizione delle opere sino ad allora realizzate.

Entro tre mesi dall'avvenuto deposito dei Piani Strutturali da parte dei tecnici incaricati che ne devono dare comunicazione al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, i comuni interessati sono tenuti ad adottare il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente tale termine il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione attiva i poteri sostitutivi mediante la nomina dei commissari ad acta.».

(181) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(182) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(183) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 luglio 2014, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

(184) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 49, comma 1, lettera h), L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «4. I piani attuativi in attuazione dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dell'entrata in vigore delle linee-guida, possono essere considerati validi solo se, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione.».

(185) Comma abrogato dall'art. 35, comma 7, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(186) Il numero del presente comma è stato così modificato dall'art. 35, comma 8, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, per effetto dell'abrogazione del comma 6 del suddetto articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(187) Il numero del presente comma è stato così modificato dall'art. 35, comma 9, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, per effetto dell'abrogazione del comma 6 del suddetto articolo, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

TITOLO XI Disposizioni finali

Art. 66

Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione.

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:
 - a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatori delle province e dei comuni;
 - b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
 - a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
 - b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del P.O.T. e dei piani attuativi;
 - c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni di comuni. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 67

Poteri sostitutivi regionali e provinciali.

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale o provinciale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.
2. In caso di inerzia di province e comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la Giunta regionale o il Presidente della provincia invitano gli Enti sott'ordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla

formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale o quella provinciale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68

Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici (188).

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico di consulenza a province e comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica attraverso l'attività di accompagnamento alla redazione dei Piani (189).

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge nei limiti e nelle forme di volta in volta disponibili (190).

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai comuni ammessi in riferimento alla disponibilità economica nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei comuni ammessi (191).

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai comuni e dalle province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle province e dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;
- c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

(188) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 6 agosto 2002, n. 727, la Delib.G.R. 4 febbraio 2003, n. 97 e la Delib.G.R. 28 ottobre 2003, n. 817. Con Delib.G.R. 6 luglio 2006, n. 456 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici.

(189) Comma così modificato dall'art. 36, comma 1, lettere a) e b), L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(190) Comma così modificato dall'art. 36, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(191) Comma così modificato dall'art. 36, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 69

Qualificazione e valorizzazione professionale.

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel D.P.R. n. 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato D.P.R. n. 328/2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali (192).

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

3-bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'articolo 20;
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'articolo 21;
- c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'articolo 24;
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'articolo 34 della presente legge (193).

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma 2 sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale (194).

(192) Comma così sostituito dall'art. 9, primo comma, primo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.»

(193) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

(194) Comma così modificato dall'art. 9, primo comma, secondo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

Art. 70

Società di certificazione urbanistica (S.C.U.).

1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.
2. Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.
3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.
4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:
 - a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;
 - b) dell'atto di approvazione del P.S.C.;
 - c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
 - d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;
 - e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.
5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla Provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con la indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'Ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il Piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la Provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.
6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le Giunte provinciali, la Giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco.

Art. 71

Sportello unico.

1. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del D.Lgs. n. 267/2000 a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'Amministrazione comunale e ove occorra, le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di permesso di costruire o di D.I.A. (195). Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della Giunta regionale, dall'art. 5, commi 2, 3, 4, del D.P.R. n. 380/2001.
2. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA, per i comuni costituenti uno Sportello Unico per le attività produttive Associato ed i piccoli comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. I comuni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, decidono la loro collocazione in uno Sportello Unico Associato e verificano ogni due anni l'eventuale ricollocazione (196).

(195) Periodo così modificato dall'art. 9, primo comma, terzo alinea, L.R. 24 novembre 2006, n. 14.

(196) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 71-bis

Ufficio del Piano (197).

1. Le amministrazioni comunali, al fine di provvedere alla formazione e gestione della strumentazione urbanistica generale e di dettaglio, oltre alla definizione dei programmi complessi, nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, alla formazione dell'Ufficio del Piano. La modalità di costituzione in forma associata è obbligatoria per i comuni facenti parte di un PSA e per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.
2. Alcune specifiche azioni di pianificazione possono prevedere la creazione di un Ufficio gestionale, all'interno dell'Ufficio del Piano, come soggetto promotore pubblico-privato, costituito con la prevalenza della componente pubblica dell'amministrazione promotrice e con la rappresentanza di operatori economici e di fondazioni. All'Ufficio gestionale spetta l'assunzione delle principali scelte di intervento di natura prevalentemente strategico - urbanistico e di sottoporre il progetto all'approvazione del soggetto amministrativo decisionale.
3. L'Ufficio del Piano gestisce il sistema informativo cartografico, con sistemi compatibili con il SITO regionale, aggiorna il quadro conoscitivo, monitorizza i dati territoriali e ambientali di riferimento della VAS, anche al fine di fornire servizi e dati per gli altri servizi comunali.

(197) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).

Art. 72

Sistema informativo provinciale.

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema informativo provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 73

Abrogazione di precedenti norme.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione (198).
2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.

(198) Periodo così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera i), L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

Art. 74

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3¹ recante: "Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89".

(BUR n. 24 del 2 marzo 1995)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 14 luglio 2003, n. 10)

Art. 1

1. Ai Comuni e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/8 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del D.M. 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti.²

2. Alle Province e agli enti parco per interventi ricadenti nell'ambito dei territori dei parchi sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.³

Art. 2

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei con tenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustificano o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico ambientale.

Art. 3

1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio del l'autorizzazione paesistica è la seguente:

- a) richiesta di autorizzazione paesistica;
- b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa norma di attuazione;
- c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici e consistenti in:
 - 1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze, viabilità, piazze;
 - 2) planimetria particolareggiata in scala 1.200 esaurientemente quotata;
 - 3) piante, sezioni e prospetti;
 - 4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nello ambiente;
 - 5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;
 - 6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;
 - 7) esauriente documentazione fotografica.

Art. 4⁴

1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai Beni Ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge, vanno riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 5

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'art. 1 della legge n. 431/85.

2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.A.C.. Una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai Beni Ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

¹ Legge richiamata dall'art. 63 della L.R. 12 agosto 2002, n. 34

² Comma così modificato dall'art. 47, comma 4, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10

³ Comma così modificato dall'art. 47, comma 4, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10

⁴ Articolo interpretato autenticamente dalla L.R. n. 23/1995.

3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge n. 431/ 85 al Ministero Beni Culturali ed Ambientali per intervenire sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.

4. I progetti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o dalla Provincia agli interessati.

Art. 6

1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissioni o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, la azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare

Art. 7

1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'articolo 1.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesistica è delegato alle Province.

Art. 8

1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai Beni Ambientali.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica e' rilasciata dall'Assessorato ai Beni Ambientali.

3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai Beni Ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 241/1990.

4. L'Assessorato regionale ai Beni Ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

Art. 9

1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41 e 22/12/1989, n. 16.

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI".

(BUR n. 16 dell'1 settembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'11 settembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 30 ottobre 2012, n. 49, 9 luglio 2013, n. 33 e 27 aprile 2015, n. 11)

Art. 1

(Struttura Tecnica di Valutazione (S. T. V.))

1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A. I. A.) e valutazione di incidenza (V. I.) - è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S. T. V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione. *La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma.1*

3. Con Regolamento da adottare da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, vengono disciplinati:

a) il numero dei componenti, nonché le professionalità da inserire nella S.T.V., nel rispetto di quanto statuito nel comma 2 del presente articolo, e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) i compiti e le attribuzioni di dettaglio della S.T.V.;

c) l'organizzazione e le modalità operative delle attività di competenza della S.T.V., ivi compresa la strutturazione della stessa per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti della stessa con le altre strutture dipartimentali.

d) le modifiche all'attuale disciplina vigente in tale materia, prevista dal Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008 s.m.i.

4. Con le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri istruttori per i procedimenti in materia ambientale, definite per come disposto dal comma 6, viene istituito un apposito fondo destinato *al funzionamento della S.T.V.* **2 3** I criteri relativi alle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del relativo fondo vengono disciplinati dal regolamento di cui al comma 3.

5. A decorrere dall'effettiva entrata in funzione della S.T.V. di cui al presente articolo ed anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), il Nucleo VIA-VAS-IPPC, incardinato presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è automaticamente soppresso ed i relativi rapporti con i componenti esterni sono risolti di diritto da pari data.

6. Con regolamento della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento, sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali e le relative modalità di versamento. Il medesimo regolamento può demandare la definizione di aspetti di dettaglio a provvedimenti amministrativi del Dirigente Generale del competente Dipartimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si farà fronte con le tariffe istruttorie versate alla Regione Calabria, per come definite ai sensi del presente comma. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse a titolo di oneri istruttori, di cui ai precedenti commi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 3.2.01.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al

documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI

**Regolamento regionale Calabria 4 agosto 2008, n. 3
Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di
Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e
delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali.**

**Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai
regolamenti regionali n. 5 del 14 maggio 2009, n. 16 del 6
novembre 2009, e n. 17 dell'8 novembre 2010**

Pag. 11139

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE
REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO
COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Regolamento regionale Calabria 04/08/2008 n. 3**Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 5 del 14.05.2009, n. 16 del 06.11.2009 e n. 17 dell'08.11.2010.

Articolo 1*Oggetto e finalità.*

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'art. 6 - commi da 1 a 4 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato) per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

3. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

4. per quanto non previsto dal presente regolamento trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.

Articolo 2*Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.*

1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

2. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di cui al presente regolamento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione, viale Isonzo 414.

3. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC).

4. Dalla data di insediamento il Nucleo VIA-VAS-IPPC assume le procedure di VIA, VAS ed IPPC ancora non concluse dal Nucleo VIA ed dal Nucleo Operativo IPPC.

Articolo 3

Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è così composto:

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;
- un dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;

- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell'Arpacal;

Diciannove laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- due esperti in analisi e valutazione ambientale;
- due esperti in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- due esperti in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;
- due esperti in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- due esperti in tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- due esperti in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- due esperti in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in igiene e sanità pubblica;
- un esperto in inquinamento acustico e radiazioni;
- un esperto in analisi costi-benefici

due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli;

I componenti in possesso di requisiti in precedenza indicati, sono scelti tra i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. In assenza di professionalità interne ai Dipartimenti della Giunta Regionale, in grado di assicurare i medesimi servizi, l'attività può essere affidata a soggetti esterni all'Ente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. (1)

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nominato dal Direttore Generale. In particolare compete al segretario redigere processo verbale di ogni seduta.

3. Alle sedute del Nucleo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dal Direttore Generale ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata.

4. Le riunioni del Nucleo, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o

dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

6. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, rinnovabili - anche disgiuntamente - per una sola volta.

7. Ai componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC se esterni all'Amministrazione Regionale, spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200 (duecento), comprensive del rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali (2).

8. Gli importi relativi al compenso dei componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, [nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate] di cui al comma precedente graveranno sui capitoli 32010129 e 32010132 del Bilancio della Regione Calabria (3).

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(3) Comma modificato dall'articolo 1 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 3 bis

Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (1)

1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.Cal., così composta: Sei laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- un esperto in analisi e valutazione ambientale;
- un esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- un esperto in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli,
- un esperto in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- un esperto in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in tutela dell'assetto agronomico e forestale e della biodiversità.

2. La Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC opera all'interno del Servizio competente per materia a cui fa capo la responsabilità del procedimento.

3. Nelle more della costituzione della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC i compiti di cui agli Artt. 18-bis e 34-bis vengono svolti dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 4

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte de) decreto legislativo n. 152 del 2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6;

l) modifica: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente:

l-bis) modifica sostanziale: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e deve essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

p) autorità competente: Dipartimento Ambiente, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma, progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Capo I

Valutazione di impatto ambientale

Articolo 5

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Articolo 5 bis

Ambito di applicazione (1)

1. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:

- a) i progetti di cui all'allegato A al presente regolamento;
- b) i progetti di cui all'allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell'allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.

(1) Articolo inserito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 6

Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all'autorità competente in duplice copia il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti di cui all'allegato B secondo le modalità stabilite nel presente regolamento (1).

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

2-bis. Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

— Originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a c 400,00, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale » - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBAN IT78M030670459900000099009;

- N. 2 copie del progetto preliminare;
- N. 2 copie dello studio preliminare ambientale;
- N. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;
- Attestazione dell'avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;
- Copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 (2).

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C del presente regolamento e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il

progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Comma aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 7

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

- a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili;

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Articolo 8

Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta a) fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Articolo 9

Presentazione dell'istanza.

1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati in duplice copia il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione (1).

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2 - bis. Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

— dichiarazione giurata del progettista sull'esattezza delle allegazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM27 dicembre 1988;

— idonea attestazione dell'avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

— originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della D.G.R. n. 608 del 27/6/05, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento «Valutazione Impatto ambientale» - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBANIT78M030670459900000099009;

— dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente l'intervento. L'importo dovuto quali spese istruttorie è pari a € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari a € 100.000,00, e a € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,001 (2).

3. La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province, dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione (3).

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Comma aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e successivamente modificato dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

(3) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 10

Consultazione.

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.

2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.

7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.

Articolo 11

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.

1. Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3 (1).

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 10.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 10, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni

dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 12

Decisione.

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9 comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

4. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Articolo 13

Informazione sulla decisione.

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Articolo 14

Monitoraggio e controlli (1)

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all'Arpacal.

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

3. L'Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.

4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza.

(1) Articolo sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 15

Controlli e sanzioni.

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

[2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, dell'Arpacal.] (1)

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

(1) *Comma soppresso dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

Articolo 16

Impatti ambientali interregionali.

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Articolo 17

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) esaminare, sulla base dell'ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione (1);
- b) esprimere pareri in relazione alle fasi di (2):
 - 1) Verifica (*screening*);
 - 2) Definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (*scoping*);
 - 3) Valutazione;
 - 4) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e succ. mod. e int.;
- c) esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti (3).

2. Il Nucleo ha inoltre il compito di:

- a) esprimere parere, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale (4);
- b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;
- c) effettuare proposte all'Autorità Competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure (5);
- d) coadiuvare l'Autorità Competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati (6);

(1) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(2) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(3) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(4) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(5) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

(6) *Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.*

Articolo 18

Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. L'autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato (1).

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

[a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;] (2)

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative: alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti; alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto; alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere (3).

3. L'attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

b) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale (4).

4. L'attività di istruttoria si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto. (5)

5. Il parere può essere favorevole, sfavorevole con motivazioni o favorevole condizionato. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti per l'autorizzazione e per la realizzazione dell'impianto, opera o progetto proposto. (6)

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Lettera soppressa dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(3) Comma sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009 e successivamente modificato dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(4) Comma sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 18 bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (1)

1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti: a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce;

b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 19

Oneri istruttori.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applicano le tariffe di cui alla D.G.R. n. 608 del 27/6/05 per le attività istruttorie (riportate all'art. 6, comma 2-bis, e 9 comma 2-bis), ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo (1).

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe.

(1) Comma modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 19 bis

Determinazione del valore complessivo dell'opera (1)

1. Il valore complessivo dell'opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero – per i soggetti pubblici – dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale.

2. Nella stessa dichiarazione va indicato l'ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall'art. 19.

3. Il valore complessivo dell'opera e/o dell'intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d'impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a future esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva.

(1) Articolo aggiunto dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Capo II
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Articolo 20

Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Articolo 21

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

6. Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 4 del Regolamento regionale n.17 dell'8 novembre 2010.

Articolo 22

Verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Articolo 23

Redazione del rapporto ambientale.

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e

gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Articolo 24

Consultazione.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

Articolo 25

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Articolo 26

Decisione.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Articolo 27

Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

Articolo 28

Monitoraggio.

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Articolo 29

Oneri istruttori.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo. [Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente.] (1)

2. Ai sensi dell' art. 29 "Oneri Istruttori" del regolamento regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii., per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l'importo del contributo, dovuto dall'Autorità procedente o dal proponente, è determinalo in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 22 del suddetto regolamento, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie in misura fissa pari a euro 400,00, da versar all'atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Verifica assoggettabilità a VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009, Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell' art. 20 del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 , l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttore nella misura di seguito indicata:

- euro 600,00 per i piani e programmi riguardanti, una popolazione inferiore ai 5,000 abitanti;
- euro 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- euro 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;
- euro 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all'atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Procedura VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009 (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 13 del Reg.Reg. n. 3 del 6 novembre 2009.

Capo III

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Articolo 30

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

Articolo 31

Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare all'autorità competente la documentazione predisposta ai sensi dei decreti del Direttori Generali nn. 6903 del 29/5/2007, 12540 del 29/08/07 e 8425 del 30/06/08 e rinvenibile nella sezione IPPC del sito del Dipartimento Ambiente della regione Calabria [(www.infopointambiente.it)] (1).

(1) Articolo modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 32

Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Arpacal nelle forme stabilite dall'allegato E approvato con D.D.G. 8425 del 30/6/2008 (1);
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

4. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del predetto art. 2, comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

6. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6, le prescrizioni del sindaco di cui agli

articoli 216 e 217 de) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Arpacal per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2005.

8. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 5, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto legislativo n. 59 de) 2005 e s.m.i., oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del predetto decreto

9. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 8, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 6, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente regolamento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2005.

11. Copia dell'autorizzazione integrala ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui all'art. 2, comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

12. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

(1) Lettera modificata dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 33

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

4. L'Arpaeal accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

5. ferme restando le misure di controllo di cui al comma 4, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

6. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente regolamento;

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizia di reato, anche all'autorità competente.

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatone, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Articolo 34

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC (1).

1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha i seguenti compiti:

a. esamina [le domande pervenute, in particolare verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore e/o richieste dall'autorità competente dell'impianto, le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA (2);

b. segnala al Dipartimento Politiche dell'Ambiente l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

c. predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi;

d. elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

e. svolge attività di supporto [amministrativo] al Responsabile del Procedimento;

(1) Articolo modificato dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

(2) Lettera modificata dall'articolo 5 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 34 bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (1)

1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) esamina le domande pervenute, verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente;

b) richiede al gestore dell'impianto, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o chiarimenti necessari;

c) valuta la necessità dell'effettuazione di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici da parte Nucleo VIA-VAS-IPPC nelle ipotesi di richieste di modifiche ad impianti già in possesso di AIA qualora una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento possano produrre conseguenze sull'ambiente;

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Articolo 35

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. Le spese di cui comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale datato D.M. del 24 aprile 2008 recante «modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l'obbligo del richiedente di corrispondere all'Autorità Competente l'eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all'art. 4 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta regionale 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria (1).

(1) Articolo sostituito dall'allegato I del Regolamento regionale n. 5 del 14 maggio 2009.

Articolo 36

Norme di semplificazione, transitorie e finali.

1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

2. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 6 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

4. Le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi della disciplina in vigore al momento dell'avvio del procedimento;

5. Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali le istruttorie sospese in pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale sono effettuate dal Nucleo VIA e dal Nucleo Operativo IPPC in seduta congiunta, fino all'insediamento del nuovo

Nucleo VIA-VAS-IPPC; le riunioni in seduta congiunta, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

6. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilasciato sulla base dell'istruttoria effettuata in seduta congiunta sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per l'esercizio dell'impianto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale e pertanto contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 59 del 2005 e s.m.i.;

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Allegato 1

Allegato A

Progetti di competenza regionale

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo,
- c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 1 50 MW;
- c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
- d) Impianti industriali destinati:
 - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico,
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 3 5,000 t/anno di materie prime lavorate.
- g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.
- h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000
- i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno,
- l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri,
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
- n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 l/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di material estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 de) R.D. 29 luglio 1927, n. 1413.

v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.

z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, DA, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline;

- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato 2

Allegato B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità

1. Agricoltura

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;

d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva

a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose,

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 1 0.0 kW.

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifero e superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;

i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

l) cockerie (distillazione a secco di carbone);

m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;

n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione da oltre 50 tonnellate al giorno

4. Industria dei prodotti alimentari

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 l/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno,

c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

7. progetti di infrastrutture

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 50 posti auto;

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;

e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;

g) strade extraurbane secondarie;

h) costruzioni di strado di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore al 500 metri;

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

l) sistemi di trasporto a guida vincolata ((tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

p) aeroporti;

q) porli turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti,

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km.

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 l/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Altri progetti

a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati (1);

b) piste permanenti per corse e piove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m²;

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 nr di superficie impegnata a 50.000 m³ di volume;

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

i) cave e torbiere;

l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;

o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

(1) Lettera modificata dall'articolo 7 del Regolamento regionale n.17 dell' 8 novembre 2010.

Allegato 3

Allegato C

Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 6

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi alimentari
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 2) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato 4

Allegato D

Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 8

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.

5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.

8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.

Allegato 5

Allegato E

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 22

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Allegato 6

Allegato F

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23 recante: "Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, recante: 'Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e 16/89'. Interpretazione autentica dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 3/1995".
(BUR n. 46 del 26 aprile 1995)

Articolo unico

1. L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della città L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa preveggenete.

L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 ⁽¹⁾.recante: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)” ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo originario era così formulato: «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ⁽³⁾;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata;

2. L'articolo 35 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

3. L'intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all'esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;

4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all'adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa "innovata", che qualifichi ulteriormente l'ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio dell'integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l'apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive.

Pertanto il regolamento d'attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;

6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni ⁽⁴⁾;

7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;

8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla L.R. n. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla L.R. n. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall'ordinamento statale di riferimento;

11. La L. n. 99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano agli allegati II, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 incidendo sull'assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell'ambito della presente legge ⁽⁵⁾;

Si approva la presente legge

(3) Premessa così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77). Il testo originario era così formulato: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);»

(4) Punto così sostituito dall'art. 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «6. È inoltre necessario, per quanto riguarda la VAS individuare in legge regionale, in modo più preciso ed anche differenziato rispetto al D.Lgs. 152/2006, le diverse funzioni affidate all'autorità procedente ed al proponente, allo scopo di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando nella legge regionale la specificità del sistema toscano, che ha preso avvio con la normativa regionale sul governo del territorio e sulla valutazione integrata dei piani e programmi (L.R. n. 5/1995; L.R. n. 49/1999; L.R. n. 1/2005) ed è fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione e sulla titolarità dell'approvazione dei piani/programmi affidata alle assemblee elettive. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è stata individuata nella Giunta regionale, con il supporto tecnico-amministrativo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), mentre l'autorità procedente è individuata nel Consiglio regionale, quale organo che ha la titolarità all'approvazione dei piani e programmi regionali, lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tali autorità nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge regionale.»

(5) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge), che peraltro coincide con l'entrata in vigore della presente legge (come disposto dal successivo art. 77).

TITOLO I

Disposizioni comuni e principi generali

Capo I - Oggetto e finalità della normativa

Art. 1

Oggetto della legge.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della *direttiva 2001/42/CE* del parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la *direttiva 97/11/CE* del parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la *direttiva 2003/35/CE*, e del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) ⁽⁶⁾;

b-bis) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV-bis, in attuazione della *direttiva 2008/1/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III-bis, del *D.Lgs. 152/2006* ⁽⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 2

Finalità generali e principi di tutela ambientale.

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

TITOLO II

La valutazione ambientale strategica

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3

Finalità.

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell'articolo 3-quater del D.Lgs. 125/2006 ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 4

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'*articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale ⁽⁹⁾;

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate ⁽¹⁰⁾;

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) [modifica sostanziale: la variazione di un piano o programma che, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22, risulti comportare effetti negativi significativi sull'ambiente] ⁽¹¹⁾;

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo ⁽¹²⁾;

l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ⁽¹³⁾;

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione ⁽¹⁴⁾;

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);».

(10) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(11) Lettera abrogata dall'art. 6, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;».

(13) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(14) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 6, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 5

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3 ⁽¹⁵⁾.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti ⁽¹⁶⁾;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2 ⁽¹⁷⁾;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti ⁽¹⁸⁾.

3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ⁽¹⁹⁾.

4. [In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle

fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali ⁽²⁰⁾].

4-bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ⁽²¹⁾.

4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 ⁽²²⁾.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;».

(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) per le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2, compresi quelli che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ove tali modifiche definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 o sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997;».

(18) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a).».

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi abrogato dall'art. 7, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità:

a) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2;

b) i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. n. 1/2005 che, pur rientrando nelle fattispecie di cui al comma 2, non comportano varianti o modifiche ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;

c) i piani di livello attuativo comunque denominati diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) e i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

Art. 5-bis

Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS ⁽²³⁾.

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso d'intervento;

f) atti di cui all'*articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'*articolo 65 della L.R. 1/2005*, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

(23) *Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

Art. 6

Casi di esclusione.

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1-bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere ⁽²⁴⁾.

(24) *Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

Art. 7

Obblighi generali.

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione ⁽²⁵⁾.

1-bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;

b) alla data in cui l'autorità procedente o proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23 ⁽²⁶⁾.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

(25) *Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(26) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 8

Semplificazione dei procedimenti.

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.
2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
3. L'autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 38.
4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 38.
5. Per i piani e programmi di cui alla L.R. n. 1/2005, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23 ⁽²⁷⁾.
6. Per i piani e programmi disciplinati dalla L.R. n. 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 17 della L.R. n. 1/2005 sul piano o programma adottato ⁽²⁸⁾.
7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

(27) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(28) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 9

Partecipazione ⁽²⁹⁾.

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa L.R. n. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 46/2013*;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'*articolo 20, comma 2, della L.R. n. 46/2013*;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

(29) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 46. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Partecipazione. 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa L.R. n. 69/2007. A tale scopo, gli enti interessati presentano all'autorità garante della partecipazione apposita domanda, corredata da specifici progetti di promozione della partecipazione e, nel caso degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, validati dai garanti locali nominati dagli enti interessati a norma e ai fini di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. n. 1/2005.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sull'ammissione della domanda di cui all'articolo 14 della L.R. n. 69/2007 entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 18, comma 2, della L.R. n. 69/2007;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'autorità garante per la partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.».

Art. 10

Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio ⁽³⁰⁾.

[1. La presente legge assicura che la VAS si svolga in modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. In caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. n. 1/2005, la VAS, ove prescritta, viene effettuata nell'ambito del processo di valutazione integrata secondo le disposizioni della presente legge.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 38, individua le modalità procedurali del coordinamento normativo di cui ai commi 1 e 2].

(30) Articolo abrogato dall'art. 12, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Capo II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze

Art. 11

Attribuzione delle competenze.

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
 - b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
 - c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
 - d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.
-

Art. 12

Autorità competente.

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'*articolo 16-bis della L.R. 49/1999* ⁽³¹⁾.

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3-bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia ⁽³²⁾.

(31) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nella Giunta regionale.».

(32) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 13

Funzioni dell'autorità competente.

1. L'autorità competente:

a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'*articolo 38* ⁽³³⁾;

b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'*articolo 5, comma 3, della presente legge* ⁽³⁴⁾;

c) collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio ⁽³⁵⁾;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

(33) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(34) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(35) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 14

Supporto tecnico all'autorità competente ⁽³⁶⁾.

[1. La Giunta regionale, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica, di seguito NURV, di cui all'*articolo 16-bis della L.R. n. 49/1999*, in quanto organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espletamento delle attività che ad essa competono sul procedimento di VAS.

2. Analogamente a quanto previsto al comma 1, le autorità competenti per la VAS delle province, dei comuni, degli altri enti locali e degli enti parco regionali, si avvalgono del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti].

(36) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 15

Funzioni dell'autorità procedente e del proponente ⁽³⁷⁾.

1. L'autorità procedente o il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare ⁽³⁸⁾:

a) predisporre, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla *L.R. n. 1/2005* e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;

b) predisporre il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e lo trasmette all'autorità competente;

c) predisporre il documento preliminare di cui all'articolo 23;

d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;

e-bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente ⁽³⁹⁾;

e-ter) redige la dichiarazione di sintesi ⁽⁴⁰⁾.

1-bis. L'autorità procedente provvede all'approvazione del piano o programma ⁽⁴¹⁾.

1-ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell'ambito della propria autonomia l'esercizio delle funzioni di autorità procedente ⁽⁴²⁾.

(37) Rubrica così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Funzioni del proponente.».

(38) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(39) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(40) Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(41) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 5, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(42) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 6, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 16

Funzioni dell'autorità procedente ⁽⁴³⁾.

[1. L'autorità procedente:

- a) provvede, ove necessario, su proposta del proponente, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone il proponente e la stessa autorità competente;
 - b) redige la dichiarazione di sintesi, su proposta del proponente;
 - c) provvede all'approvazione del piano o programma].
-

(43) Articolo abrogato dall'art. 17, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 17

Esercizio delle competenze in forma associata ⁽⁴⁴⁾.

[1. La Regione, in collaborazione con le province, promuove l'esercizio in forma associata delle competenze in materia di VAS, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1/2005 e dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni)].

(44) Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 18

Soggetti da consultare.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto ⁽⁴⁵⁾:

- a) del territorio interessato;
 - b) della tipologia di piano o programma;
 - c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
-

(45) Alinea così modificato dall'art. 19, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 19

Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati.

1. Gli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.

Art. 20

Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente

la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.

Capo III - Disposizioni sulle fasi del procedimento

Art. 21

Modalità di svolgimento della VAS.

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
 2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
 - a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
 - c) l'elaborazione del rapporto ambientale;
 - d) lo svolgimento di consultazioni;
 - e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
 - f) la decisione;
 - g) l'informazione sulla decisione;
 - h) il monitoraggio.
-

Art. 22

Procedura di verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predisporre un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge ⁽⁴⁶⁾.
2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla *L.R. 1/2004* e alla *legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS ⁽⁴⁷⁾.
3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. È fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari ⁽⁴⁸⁾.
5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente

e dell'autorità competente ⁽⁴⁹⁾.

(46) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(47) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Il documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico, tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla L.R. n. 1/2004, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.».

(48) Comma così modificato dall'art. 20, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(49) Comma così modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art.23

Procedura per la fase preliminare.

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispose un documento preliminare contenente ⁽⁵⁰⁾:

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale l'autorità procedente o il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o proponente e autorità competente ⁽⁵¹⁾.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.

(50) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(51) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 24

Rapporto ambientale.

1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare ⁽⁵²⁾:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma ⁽⁵³⁾;

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio ⁽⁵⁴⁾;

d-bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti ⁽⁵⁵⁾.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

(52) *Alinea così modificato dall'art. 22, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(53) *Lettera così modificata dall'art. 22, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(54) *Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «d) indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio.».*

(55) *Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

Art. 25 *Consultazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente ⁽⁵⁶⁾:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente ⁽⁵⁷⁾;

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla autorità procedente o al proponente ⁽⁵⁸⁾.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente ⁽⁵⁹⁾.

(56) *Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(57) *Lettera così modificata dall'art. 23, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(58) *Comma così modificato dall'art. 23, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(59) *Comma così sostituito dall'art. 23, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, del proponente, e dell'autorità procedente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web, ed è trasmessa agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19.».*

Art. 26 *Espressione del parere motivato.*

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.
3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi ⁽⁶⁰⁾.
4. [Nella dichiarazione di sintesi si dà atto della comunicazione dell'informazione di cui al comma 3] ⁽⁶¹⁾.

(60) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi così modificato dall'art. 24, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispose in collaborazione con l'autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all'approvazione dell'autorità procedente. A tal fine il proponente informa l'autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione.»

(61) Comma abrogato dall'art. 4, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

Art. 27

Conclusione del processo decisionale.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma ⁽⁶²⁾.
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
 - a) del processo decisionale seguito;
 - b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
 - c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
 - d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

(62) Comma così sostituito dall'art. 25, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Il proponente trasmette all'autorità procedente competente all'approvazione del piano o programma:

a) la proposta di piano o programma;

b) il rapporto ambientale, unitamente al parere motivato, ed alla documentazione acquisita nell'ambito delle consultazioni;

c) la proposta di dichiarazione di sintesi di cui al comma 2.»

Art. 28

Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell'autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente.

Art. 29
Monitoraggio.

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla L.R. n. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 30
Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali.

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 31
Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni.

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 32
Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali.

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la cui approvazione sia di competenza degli enti medesimi, la VAS è effettuata d'intesa, rispettivamente, tra le autorità competenti delle province, dei comuni o degli altri enti locali cointeressati.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi del comma 1, la VAS è effettuata dall'autorità competente dell'ente il cui territorio sia maggiormente interessato dagli interventi di attuazione del piano o programma di cui si tratti.
3. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 33

Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente.

1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto dell'autorità competente, previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati ⁽⁶³⁾.
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente ⁽⁶⁴⁾.
3. Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli *articoli 9 e 10 della L.R. n. 1/2005*, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26.

(63) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(64) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione si esprime mediante parere motivato dell'autorità competente, avvalendosi del supporto del NURV.».

Capo IV - Disposizioni transitorie e attuative ⁽⁶⁵⁾

Art. 34

Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza ⁽⁶⁶⁾.

- [1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'*articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56* (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7*. Modifica alla *legge regionale 11 aprile 1995, n. 49*), tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. 357/1997*. La valutazione di incidenza è effettuata con le modalità previste dall'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000*. La VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti della avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'autorità competente esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza, anche in deroga al termine di novanta giorni di cui al medesimo articolo 26.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, deve operare anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.
5. A sostegno dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è istituito apposito fondo finanziario per l'erogazione di contributi finalizzati al reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15, comma 4-bis, della *L.R. n. 56/2000*. La Giunta regionale definisce con

il regolamento attuativo di cui all'articolo 38, i criteri e le modalità di accesso al fondo stesso].

(65) Rubrica così modificata dall'art. 27, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(66) Articolo abrogato dall'art. 28, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 35

Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi ⁽⁶⁷⁾.

[1. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 ⁽⁶⁸⁾, vengono definite le modalità di coordinamento della VAS con la procedura di valutazione integrata dei piani e programmi, di cui alla L.R. n. 49/1999 e L.R. n. 1/2005].

(67) Articolo abrogato dall'art. 29, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(68) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 23 giugno 2011, n. 24/R.

Art. 36

Modifiche alla L.R. n. 1/2005 ⁽⁶⁹⁾.

[1. L'articolo 11 della L.R. n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Disposizioni generali.

1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso di intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, qualora incidano sull'assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;

g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all'articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.

3. L'esclusione dall'effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.

4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.
5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.
6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.»].

(69) Articolo abrogato dall'art. 254, comma 1, lett. o), L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

Art. 37

Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 22, da parte del proponente all'autorità competente, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23, da parte del proponente all'autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 2.

3. [Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui ai regolamenti emanati con *D.P.G.R. 2 novembre 2006, n. 51/R* (Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") e con *D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R* (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di valutazione integrata)]⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma abrogato dall'art. 30, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 38

Disposizioni attuative ⁽⁷¹⁾.

1. La Regione disciplina con regolamento l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispose apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

(71) Articolo così sostituito dall'art. 31, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Disposizioni attuative. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva un regolamento regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento disciplina inoltre le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 49/1999 e alla L.R. n. 1/2005, e ne assicura il coordinamento con la VAS [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 23 giugno 2011, n. 24/R].

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.».

Art. 38-bis
Poteri sostitutivi ⁽⁷²⁾.

1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.

(72) Articolo aggiunto dall'art. 32, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

TITOLO III

La valutazione di impatto ambientale

Capo I - Disposizioni generali

Art. 39
Oggetto della disciplina.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano:

a) le procedure di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, relativamente ai progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di cui all'articolo 43 ⁽⁷³⁾;

b) le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA, nei casi in cui il progetto coinvolga più regioni, nonché alle procedure di VIA di competenza statale, per progetti ricadenti nel territorio della regione;

c) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione ⁽⁷⁴⁾.

(73) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(74) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) le modalità di semplificazione procedurale, attraverso l'integrazione o il coordinamento delle procedure di VIA con quelle autorizzative in materia ambientale, comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).».

Art. 40
Valutazione previa degli effetti ambientali ⁽⁷⁵⁾.

1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all'articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull'ambiente, inteso come l'insieme dei seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria ed il clima;

c) gli ecosistemi;

d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;

e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;

f) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.

(75) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 marzo 2015, n. 283.

Art. 41
Definizioni ⁽⁷⁶⁾.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'*articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE*), nonché dal *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* (Regolamento di esecuzione ed attuazione del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'*articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006*, nonché dal *D.P.R. 207/2010*; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera ⁽⁷⁷⁾;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull'ambiente ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del D.Lgs. 152/2006*;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all'*articolo 58, comma 2*;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l'autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente.

(76) Articolo così sostituito dall'art. 34, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Definizioni. 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto o, nelle more dell'emanazione di detto regolamento, dal D.P.R. 554/1999; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici suddetti;

c) valutazione di impatto ambientale: la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, sia preventivamente tenuto conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale, in seguito denominato SIA, l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'Allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente che conclude la procedura di valutazione;

- n) *autorità competente*: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;
- o) *proponente*: il soggetto di natura pubblica o privata che predispose l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;
- p) *amministrazioni interessate*: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
- q) *consultazione*: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;
- r) *pubblico*: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- s) *pubblico interessato*: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
- t) *modifica*: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- u) *modifica sostanziale*: la variazione o il potenziamento di un progetto approvato, che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.»

(77) Lettera così modificata dall'art. 135, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 42

Partecipazione - Raccordo con la L.R. n. 46/2013 ⁽⁷⁸⁾.

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 46/2013 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo ⁽⁷⁹⁾.
2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell'ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla L.R. n. 46/2013 quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell'articolo 9 ⁽⁸⁰⁾.
3. I processi partecipativi si svolgono, di norma, anteriormente all'inizio della procedura di VIA ⁽⁸¹⁾.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi ai tempi delle procedure di VIA ⁽⁸²⁾:
 - a) l'autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all'articolo 13 della L.R. n. 46/2013 entro quindici giorni dalla presentazione ⁽⁸³⁾;
 - b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall'avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all'articolo 55, comma 3. Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge ⁽⁸⁴⁾;
 - c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell'inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell'articolo 53;
 - d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull'oggetto del procedimento di VIA;
 - e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all'autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all'articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.
5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall'articolo 11, comma 2, della L.R. n. 46/2013 ⁽⁸⁵⁾.

(78) Rubrica così modificata dall'art. 28, comma 1, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(79) Comma così modificato dall'art. 28, comma 2, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(80) Comma così modificato dall'art. 28, comma 3, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(81) Comma così modificato dall'art. 28, comma 4, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(82) Alinea così modificato dall'art. 28, comma 4, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(83) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 5, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

(84) Lettera così modificata dall'art. 35, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(85) Comma così modificato dall'art. 28, comma 6, L.R. 2 agosto 2013, n. 46.

Art. 43

Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III.

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:

a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;

b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, 18 qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;

c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;

d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49 ⁽⁸⁶⁾:

a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;

c) [i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull'ambiente] ⁽⁸⁷⁾;

d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.

3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette) e della *legge regionale 19 marzo 2015, n. 30* (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 6 della stessa L.R. n. 30/2015 ⁽⁹⁰⁾.

5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

(86) *Alinea così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 48:».*

(87) *Lettera così modificata dall'art. 3, L.R. 30 dicembre 2010, n. 69, poi soppressa dall'art. 36, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.*

(88) *Comma così sostituito dall'art. 36, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 2, il Consiglio regionale può determinare, con propria deliberazione, criteri e condizioni di esclusione dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità.».*

(89) *Con Delib. C.R. 12 giugno 2012, n. 49 sono stati approvati i criteri e le condizioni per l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica, ai sensi del presente comma.*

(90) *Comma così sostituito dall'art. 135, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo originario era così formulato: «4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla L.R. n. 56/2000.».*

Art. 44

Casi di esclusione.

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un'altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l'esenzione è stata concessa;

c) informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.

Capo II - Soggetti del procedimento

Art. 45

Competenze.

1. Sono di competenza regionale le procedure di cui al presente titolo III relative ai progetti compresi negli allegati A1 e B1 alla presente legge e ai progetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c), nonché la procedura per l'espressione del parere regionale nella procedura di VIA di competenza dello Stato. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 e il parere di cui all'articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale ⁽⁹¹⁾.

2. Sono di competenza provinciale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

a) progetti compresi negli allegati A2 e B2 alla presente legge;

b) progetti compresi nell'allegato B3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ⁽⁹²⁾.

3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più province, è autorità competente la provincia che risulta interessata in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento delle altre province interessate, secondo le disposizioni del successivo articolo 46.

4. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi nell'allegato B3 alla presente legge, che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un comune ⁽⁹³⁾.

5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, ad esclusione delle cave superiori a 30.000 m3 annui di materiale estratto di competenza della Regione di cui all'allegato A1, lettera c) ter, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'articolo 52-ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza ⁽⁹⁴⁾.

5-bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo ⁽⁹⁵⁾.

(91) Comma così modificato dall'art. 69, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).

(92) Lettera così modificata dall'art. 62, comma 1, L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

(93) Comma così modificato dall'art. 62, comma 2, L.R. 25 marzo 2015, n. 35.

(94) Comma prima sostituito dall'art. 37, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così modificato dall'art. 62, comma 3, L.R. 25 marzo 2015, n. 35. Il testo precedente era così formulato: «5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente dette aree, la pronuncia di compatibilità ambientale è emanata d'intesa con l'ente parco regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la VIA è effettuata dall'autorità competente il cui territorio sia maggiormente interessato dal progetto.».

(95) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 46

Amministrazioni interessate ⁽⁹⁶⁾.

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;

d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

(96) Articolo così sostituito dall'art. 38, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 46. Amministrazioni interessate. 1. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;

b) per i procedimenti di competenza della provincia, i comuni e le comunità montane il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione;

c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dagli impatti della sua attuazione.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché gli enti gestori di aree protette del sistema regionale il cui territorio sia interessato dal progetto anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. Nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, è amministrazione interessata anche quella competente alla valutazione di incidenza di cui alla medesima direttiva.

4. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.».

Art. 47

Strutture operative e supporto tecnico.

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale. Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti ⁽⁹⁷⁾.

2. Le autorità competenti in materia di VIA di cui all'articolo 45, per le esigenze tecnico-scientifiche connesse alle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvalgono anche dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

3. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti ⁽⁹⁸⁾.

4. Le tariffe da applicare ai fini del versamento di cui al comma 3, sono definite con Delib.G.R., ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 65.

(97) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(98) Comma così modificato dall'art. 39, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Capo III - Procedure

Art. 48

Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ⁽⁹⁹⁾.

1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento;

b) lo studio preliminare ambientale.

2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'*articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997* redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della *direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) [dei SIR di cui alla *L.R. 56/2000*] ⁽¹⁰⁰⁾;

d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 8.

4. In attuazione dell'*articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195* (Attuazione della *direttiva 2003/4/CE* sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'*articolo 9, comma 1, lettera a), del D.P.R. 357/1997*, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

7. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al

progetto depositato.

(99) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 48. Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità. 1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato dello studio preliminare ambientale composto della seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

d) una relazione che evidenzii motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico, deve essere predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 5.

3. Il proponente provvede al deposito della documentazione sopra specificata anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

5. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.».

(100) Numero abrogato dall'art. 136, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

Art. 49

Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità.

1. L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA ⁽¹⁰¹⁾.

2-bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall'articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l'autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. L'autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito ⁽¹⁰²⁾.

3. [Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), la struttura competente per la valutazione di incidenza comunica all'autorità competente per la VIA gli esiti della valutazione stessa nei termini previsti dalla specifica disciplina di cui all'articolo 15, comma 4 quater, della L.R. n. 56/2000. Qualora detta comunicazione non sia pervenuta entro settantacinque giorni dall'inizio del procedimento, l'autorità competente per la VIA decide in merito all'assoggettabilità entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti della valutazione di incidenza] ⁽¹⁰³⁾.
4. L'autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA ⁽¹⁰⁴⁾.
5. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione, l'autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l'ente o l'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all'autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.
6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.
7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall'autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.
8. In caso di assoggettamento del progetto all'obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

(101) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4. L'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dal medesimo avviso in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.»

(102) Comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(103) Comma abrogato dall'art. 41, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(104) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorità competente dà atto degli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.»

Art. 50

Studio di impatto ambientale.

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi degli articoli 52 e seguenti, è allegato uno studio di impatto ambientale, redatto a cura e spese del proponente in conformità con le indicazioni contenute nell'allegato C alla presente legge ⁽¹⁰⁵⁾.
2. Lo studio di cui al comma 1, è redatto da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti ad esso. Le informazioni richieste devono inoltre essere coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario, ed attinenti strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno:
 - a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione, alle sue dimensioni, alle sue relazioni con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;
 - b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi rilevanti;
 - c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione ⁽¹⁰⁶⁾;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e) ⁽¹⁰⁷⁾;

g) ogni documento necessario per l'ottenimento degli atti di assenso di cui all'articolo 56, comma 1.

4. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà, ai fini della predisposizione dello studio, di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

5. [Il proponente può richiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, fornendone adeguata motivazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto sono comunque trasmessi all'autorità competente, in apposito plico separato, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi della presente legge] ⁽¹⁰⁸⁾.

6. Allo studio di impatto ambientale è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

(105) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(106) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;».

(107) Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;».

(108) Comma abrogato dall'art. 42, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 51

Procedura di fase preliminare.

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell'opera, dallo specifico studio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con l'indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e) ⁽¹⁰⁹⁾.

2-bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo ⁽¹¹⁰⁾.

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L'autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, e in tale sede:

a) esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l'atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

(109) Lettera così sostituita dall'art. 43, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «c) sia indicato se il progetto può avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, e se quindi esso è soggetto alla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997.»

(110) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 52

Avvio della procedura di valutazione ⁽¹¹¹⁾.

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;

b) dallo SIA di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;

c) dalla sintesi non tecnica;

d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;

e) dallo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) [dei SIR di cui alla L.R. n. 56/2000] ⁽¹¹²⁾;

f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;

h) dalla copia dell'avviso pubblico di cui al comma 6;

i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all'articolo 47, comma 3; l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1.

3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 47, comma 3.

4. Qualora l'istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.

5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso indica:

a) la notizia dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;

c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;

d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;

e) l'indirizzo dell'autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all'articolo 52-ter, comma 3;

g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;

h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III-bis, del *D.Lgs. 152/2006*.

7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell'autorità competente.

8. L'avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).

(111) Articolo così sostituito dall'*art. 44, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Avvio della procedura di valutazione. 1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

- a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;
- b) dallo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;
- c) dalla sintesi non tecnica;
- d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;
- e) nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima, lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del D.P.R. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto;
- f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;
- g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
- h) dalla copia del testo dell'avviso pubblico di cui al comma 4, con indicazione della data prevista per la pubblicazione.

2. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale. A tal fine la documentazione, è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto sopra, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui al comma 10.

3. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata contestualmente, in almeno due copie, presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

4. Il proponente, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a dare specifico avviso su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso contiene: l'indicazione del proponente, l'indicazione del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili, l'indicazione degli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione, l'indirizzo dell'autorità competente, i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni, l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica di cui al comma 8. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), l'avviso deve evidenziare che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati. Nel caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'avviso deve dare evidenza di tale circostanza.

5. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. A tal fine, il proponente trasmette tempestivamente all'autorità competente la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione.

6. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne di copia.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

8. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione. Qualora questa risulti incompleta, viene richiesta al proponente l'integrazione degli elementi mancanti e il procedimento rimane sospeso.

10. Tutta la documentazione presentata relativa al progetto e allo studio di impatto ambientale, ivi compresa la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, nonché la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 2, deve essere pubblicata fino alla conclusione del procedimento sul sito web dell'autorità competente, salvo quanto previsto dal comma 2.

11. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

12. Nel caso di progetti sottoposti anche ad AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, il parere della amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio di cui all'articolo 56, comma 2, in relazione al livello di progettazione, e fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in rapporto al diverso livello di progettazione.».

(112) Numero abrogato dall'art. 137, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

Art. 52-bis

Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza ⁽¹¹³⁾.

1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.
2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
3. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
4. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all'articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui all'articolo 52, comma 7.
6. In attuazione dell'*articolo 5, comma 2, lettera h)*, del *D.Lgs. 195/2005* e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'*articolo 9, comma 1, lettera a)*, del *D.P.R. 357/1997*, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

(113) Articolo aggiunto dall'art. 45, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 52-ter

Consultazione ⁽¹¹⁴⁾.

1. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne copia.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell'articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.
3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.
4. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall'articolo 52-bis, l'intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 3.
5. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 56, comma 1.
6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l'eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.

(114) Articolo aggiunto dall'art. 46, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 53*Inchiesta pubblica e contraddittorio.*

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.
2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.
4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell'inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all'articolo 47, comma 3 ⁽¹¹⁵⁾.

(115) Comma così sostituito dall'art. 47, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dell'inchiesta. Detti oneri sono sostenuti da parte della medesima, che vi fa fronte nei modi previsti dall'articolo 47, comma 3.».

Art. 54*Modifiche conseguenti alla consultazione ⁽¹¹⁶⁾.*

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52-ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.
2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.

(116) Articolo così sostituito dall'art. 48, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 54. Modifiche conseguenti alla consultazione. 1. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52, comma 7, indicando il tempo necessario che non può superare i sessanta giorni, prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime la pronuncia di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui all'articolo 52, commi 4 e 5.».

Art. 55*Istruttoria interdisciplinare ⁽¹¹⁷⁾.*

1. L'autorità competente svolge un'istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all'articolo 47.
2. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, l'autorità competente acquisisce e valuta:
 - a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
 - b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria stessa.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 52-ter, comma 2, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

5. L'autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.

(117) Articolo così sostituito dall'art. 49, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Istruttoria interdisciplinare. 1. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, le strutture operative di cui all'articolo 47, svolgono un'istruttoria interdisciplinare provvedendo ai compiti istruttori in collaborazione con gli organi tecnici delle amministrazioni di cui all'articolo 46 e, ove necessario, con gli ulteriori organismi tecnici interessati dalla realizzazione del progetto di cui trattasi.

2. Le strutture operative possono richiedere al proponente, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i sessanta giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Le integrazioni alla documentazione possono essere fornite anche su iniziativa del proponente.

3. Le strutture operative, ove ritengano rilevanti per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 2, dispongono che il proponente depositi copia delle stesse presso l'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 4. In tal caso, chiunque può presentare osservazioni aggiuntive entro sessanta giorni.».

Art. 56

Disposizioni sulla semplificazione del procedimento ⁽¹¹⁸⁾.

1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l'acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all'articolo 46.

2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall'articolo 52-ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 57.

3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

4. Il regolamento di cui all'articolo 65, definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.

(118) Articolo così sostituito dall'art. 50, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 56. Disposizioni sulla semplificazione del procedimento. 1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento. La conferenza dei servizi è convocata con modalità telematiche.

2. Nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005, l'autorità competente assicura il coordinamento con la successiva procedura per il rilascio della AIA. Il coordinamento tra le rispettive istruttorie è assicurato dalla partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al procedimento di VIA, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 12.

3. Nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e), la pronuncia di compatibilità ambientale dà atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della avvenuta integrazione procedurale fra VIA e valutazione di incidenza.».

Art. 57*Pronuncia di compatibilità ambientale ⁽¹¹⁹⁾.*

1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.
2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell'articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l'articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

(119) Articolo così sostituito dall'art. 51, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 57. Pronuncia di compatibilità ambientale. 1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto con provvedimento espresso e motivato nel termine di centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.

2. Nel caso di cui all'articolo 55, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione, e l'autorità competente, con apposito atto, esprime pronuncia interlocutoria negativa. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

3. La pronuncia di cui al comma 1:

a) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente;

b) detta le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

4. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero a cura del proponente nel Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per intero sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si può prendere visione di tutta la documentazione relativa.».

Art. 58*Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale ⁽¹²⁰⁾.*

1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all'inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.
4. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.
5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.

(120) Articolo così sostituito dall'art. 52, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 58. Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale. 1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale conforme alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 56, sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia ambientale rilasciato in detta conferenza.

3. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, nella pronuncia può essere stabilito un periodo più lungo. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.».

Art. 59

Disposizioni sul monitoraggio degli impatti ⁽¹²¹⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
3. Per le attività di cui al comma 2, l'autorità competente si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla *legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 57, comma 4.
5. Qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente, e attraverso il sito dell'ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.

(121) Articolo così sostituito dall'art. 53, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Art. 59. Disposizioni sul monitoraggio degli impatti. 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, assicura la corrispondenza della realizzazione del progetto alle prescrizioni dettate in sede di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalla realizzazione stessa, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente l'adozione delle opportune misure correttive.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso sito web dell'autorità competente.».

Art. 60

Controlli e sanzioni.

1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.
3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *R.D. 639/1910*.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.

Art. 61

Esercizio dei poteri sostitutivi.

1. Qualora le autorità di cui all'articolo 45, commi 2, 3, 4 e 5 non provvedano, entro i termini previsti dall'articolo 57, all'emanazione degli atti di loro competenza in relazione alle procedure disciplinate dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) ⁽¹²²⁾.

(122) Comma così modificato dall'art. 54, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 62

Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri.

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate ⁽¹²³⁾.
2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge ⁽¹²⁴⁾.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proponente è tenuto a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali di cui al medesimo comma 2, che si esprimono nei termini stabiliti dall'articolo 30, comma 2-bis, del *D.Lgs. 152/2006* ⁽¹²⁵⁾.
4. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, l'autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la *legge 3 novembre 1994, n. 640* (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991). L'autorità competente fornisce inoltre al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare la collaborazione richiesta per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

5. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria a quanto previsto dal presente articolo sono a cura del proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell'autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall'autorità competente e gli stati consultati ⁽¹²⁶⁾.

(123) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(124) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le relative autorità competenti delle altre regioni, nonché le regioni e gli enti locali il cui territorio è interessato dagli impatti, e ad acquisire i pareri di dette autorità competenti e di detti enti locali, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.».

(125) Comma così modificato dall'art. 55, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(126) Comma così modificato dall'art. 55, comma 4, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 63

Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA.

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. Tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura della Giunta regionale, anche presso tali enti ⁽¹²⁷⁾.

(127) Comma così modificato dall'art. 56, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 64

Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

Art. 65

Disposizioni attuative delle procedure.

1. La Giunta regionale approva un regolamento:

a) l'attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;

b) la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 73-bis, commi 1, 2 e 3

c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;

d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 75 ⁽¹²⁸⁾.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'*articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79* (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell'*articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 79/1998*.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione ⁽¹²⁹⁾.

4. Fino alla definizione con Delib.G.R. di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all'autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

5. [Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] ⁽¹³⁰⁾.

(128) Comma così sostituito dall'art. 57, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l'attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo.».

(129) Comma così modificato dall'art. 57, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

(130) Comma abrogato dall'art. 57, comma 3, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 66 *Modifica degli allegati.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D. Dette soglie, qualora incrementate, non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV del *D.Lgs. 152/2006*.

2. [Con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell'articolo 43, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione provvede a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità] ⁽¹³¹⁾.

(131) Comma abrogato dall'art. 58, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 67 *Disposizioni per la definizione dei procedimenti* ⁽¹³²⁾.

[1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 56, qualora l'autorità competente, avendo richiesto un parere ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, non lo ottenga nei termini previsti rispettivamente dagli articoli 49, 52 e 63 della presente legge, senza che il soggetto adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità competente procede a comunicare diffida ad adempiere alla trasmissione del parere richiesto entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della medesima.

2. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui al comma 1, l'autorità competente, preso atto del "silenzio-inadempimento", dispone la definizione del procedimento.

3. Nei casi di cui al presente articolo, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell'istanza, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente].

(132) Articolo abrogato dall'art. 59, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 68
Abrogazione.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la *legge regionale 3 novembre 1998, n. 79* (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

TITOLO IV ⁽¹³³⁾

La valutazione di incidenza

Capo I ⁽¹³⁴⁾

Modifiche alla *legge regionale 6 aprile 2000, n. 56* (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla *legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7* - Modifiche alla *legge regionale 11 aprile 1995, n. 49*)

Art. 69
Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 56/2000 ⁽¹³⁵⁾.

[1. Il comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5-bis e all'articolo 15, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 4, 4-bis e 4-ter, le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all'attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l'adozione, ove occorra, di piani di gestione.”.

2. Il comma 4 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“4. Le province comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonchè sullo stato di conservazione e tutela dei SIR ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.”.

3. Il comma 5 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli enti parco regionali, per i territori ricompresi all'interno degli stessi.”.

4. Dopo il comma 5 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 56/2000* è inserito il seguente:

“5-bis. Fatto salvo l'obbligo di denuncia alla provincia competente previsto dall'articolo 5, comma 3, le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo possono essere svolte dagli enti parco nazionali per i territori compresi all'interno degli stessi, previa intesa tra la Regione, la provincia o le province territorialmente competenti e gli enti parco interessati. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, le funzioni sono svolte dalla Regione.”.

5. Al comma 6 dell'*articolo 3 della L.R. n. 56/2000* dopo le parole: “Qualora le Province” sono inserite le seguenti: “, gli enti parco regionali e nazionali”].

(133) Il presente Titolo, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72)-, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

(134) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono, ivi compreso il presente capo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

(135) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

Art. 70

Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 ⁽¹³⁶⁾.

[1. Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), ricadenti anche parzialmente nei siti di importanza regionale, sono sottoposti alla procedura di VIA, secondo quanto disposto dall'articolo 43, commi 4 e 5, della medesima legge. Tali progetti contengono, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-bis. La valutazione di incidenza relativa ai progetti di cui al comma 1 è effettuata, nell'ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente per le procedure di VIA e di verifica.”.

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-ter, quando i progetti di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia.”.

4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-quater. Quando i progetti di cui al comma 1, interessano il territorio di un parco nazionale, la valutazione d'incidenza è effettuata previa acquisizione del parere dell'ente parco nazionale qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 5-bis o, in mancanza, della Regione.”.

5. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-quinquies. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 357/1997 i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”.

6. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 1-bis, la valutazione di incidenza relativa agli interventi di cui al comma 1-quinquies, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione dell'intervento, previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale nel caso di cui all'articolo 3, comma 5. Nel caso di cui all'articolo 3, comma 5-bis, il parere è reso dall'ente parco nazionale o, in mancanza dell'intesa, dalla Regione.”.

7. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000 è inserito il seguente:

“1-septies. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.”.

8. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. n. 56/2000, è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della *legge regionale n. 1/2005*, qualora siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono apposito studio ai fini dell'effettuazione della valutazione di incidenza di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 357/1997*."

9. Al comma 2-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* le parole: "La relazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Lo studio di cui al comma 2".

10. Il comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"3. Gli atti di pianificazione di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono uno studio di incidenza teso a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutato nell'ambito della procedura di approvazione degli atti stessi."

11. Il comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. L'amministrazione competente approva gli atti di pianificazione quando accerta che la loro attuazione non pregiudica l'integrità del sito o del geotopo interessato. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione."

12. Dopo il comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli atti di pianificazione e loro varianti di competenza dei comuni o di altri enti, diversi dalla Regione e dalla provincia, che interessano il territorio compreso in tutto o in parte all'interno dei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale o nazionale nei casi di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-bis. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti che intendono procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di propria competenza, si avvalgono del supporto di adeguata professionalità tecnica, anche con il ricorso al fondo finanziario di cui all'*articolo 34, comma 5, della L.R. n. 10/2010*".

13. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-ter. Per gli atti di pianificazione di competenza provinciale e loro varianti che interessano siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11 compresi nell'ambito territoriale di più province o enti parco di cui al comma 4-bis, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del comma 4, del parere obbligatorio delle altre province o degli enti parco al cui territorio il sito o il geotopo appartengono."

14. Dopo il comma 4-ter dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

"4-quater. In attuazione dell'*articolo 5, comma 6, del D.P.R. 357/1997*, il termine per l'effettuazione della verifica di cui ai commi 1-sexies, 4, 4-bis e 4-ter, è di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento dello studio. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse."

15. Il comma 5 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è sostituito dal seguente:

"5. Il procedimento di valutazione di incidenza si conclude con apposito provvedimento, contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Le disposizioni di cui all'*articolo 5, commi 9 e 10 del D.P.R. 357/1997* si applicano anche con riferimento ai siti di importanza regionale ed ai geotopi. In ogni caso, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, è fatta anche alla Giunta regionale."

16. Al comma 6 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* le parole: "Qualora il Sito di importanza regionale ospiti" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il sito di importanza regionale ospita".

17. Dopo il comma 7 dell'*articolo 15 della legge regionale n. 56/2000* è inserito il seguente:

“7-bis. I pareri richiesti ai sensi dei commi 1-ter, 1-quater, 1-sexies, nonché 4-bis e 4-ter, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso tale termine in assenza della trasmissione del parere richiesto, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione competente per la valutazione di incidenza invia diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alle determinazioni di competenza previa valutazione espressa degli effetti implicati dalla mancata acquisizione del parere richiesto.”

18. Dopo il comma 7-bis dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“7-ter. Nei casi di cui al comma 7-bis, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dalla mancata conclusione del procedimento, o dal ritardo nella conclusione medesima, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente.”

19. Il comma 8 dell'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000* è abrogato].

(136) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

Art. 71

Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 56/2000 ⁽¹³⁷⁾.

[1. Dopo il comma 1 dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative all'osservanza degli esiti e delle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 15, comma 5.”

2. Dopo il comma 1-bis dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-ter. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui al comma 1-bis, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639* (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”

3. Dopo il comma 1-ter dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-quater. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con *R.D. 639/1910*, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”

4. Dopo il comma 1-quater dell'*articolo 16 della L.R. n. 56/2000* è inserito il seguente:

“1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi.”]

(137) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

Capo II ⁽¹³⁸⁾**Norma transitoria****Art. 72**

Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza ⁽¹³⁹⁾.

[1. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui all'*articolo 15 della L.R. n. 56/2000*, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data].

(138) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono, ivi compreso il presente capo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

(139) Il Titolo IV, unitamente ai capi che lo compongono - capo I (articoli 69-71) e capo II (articolo 72), ivi compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 140, comma 2, lettera I), L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

TITOLO IV-bis**L'autorizzazione integrata ambientale** ⁽¹⁴⁰⁾**Capo I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)** ⁽¹⁴¹⁾**Art. 72-bis**

Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP ⁽¹⁴²⁾.

1. L'autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del *D.Lgs. 152/2006*, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso *D.Lgs. 152/2006*, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall'*articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

(140) Titolo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'art. 60, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-septies (aggiunti a loro volta, rispettivamente, dagli articoli da 61 a 66 della stessa legge).

(141) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, nell'ambito del titolo IV-bis, dall'art. 60, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-septies (aggiunti a loro volta, rispettivamente, dagli articoli da 61 a 66 della stessa legge).

(142) Articolo aggiunto dall'art. 61, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 72-ter

Comitato di coordinamento ⁽¹⁴³⁾.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del *D.Lgs. 152/2006*, e per l'adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72-quinquies e 72-septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all'esercizio delle funzioni disciplinate dal *D.Lgs. 152/2006*.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese

(143) Articolo aggiunto dall'art. 62, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 72-quater
Funzioni dell'ARPAT ⁽¹⁴⁴⁾.

1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. 30/2009.

(144) Articolo aggiunto dall'art. 63, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 72-quinquies
Disciplina delle tariffe ⁽¹⁴⁵⁾.

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006.

(145) Articolo aggiunto dall'art. 64, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 72-sexies
Esercizio dei poteri sostitutivi ⁽¹⁴⁶⁾.

1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell'articolo 72-bis, comma 1, non provvedano, nell'ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

(146) Articolo aggiunto dall'art. 65, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 72-septies
Norma transitoria ⁽¹⁴⁷⁾.

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

(147) Articolo aggiunto dall'art. 66, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, nell'ambito del titolo IV-bis e relativo capo I (aggiunti, a loro volta, dall'art. 60 della stessa legge).

TITOLO V

Disposizioni finali comuni

Capo I - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale ⁽¹⁴⁸⁾

Art. 73
Raccordo fra VAS e VIA.

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere

utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

(148) *Rubrica così sostituita dall'art. 67, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «Disposizioni di coordinamento procedurale».*

Art. 73-bis

Raccordo tra VIA e AIA ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:

a) se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;

b) se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter del *D.Lgs. 152/2006*. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall'ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni ⁽¹⁵¹⁾.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. È comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

4. Ai sensi dell'*articolo 29-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006*, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48, l'AIA può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA ⁽¹⁵²⁾.

(149) *Articolo aggiunto dall'art. 102, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge) poi così modificato come indicato nelle note che seguono.*

(150) *Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 febbraio 2015, n. 160.*

(151) *Comma così sostituito dall'art. 68, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali sono integrati con le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-ter del D.Lgs. 152/2006. e il provvedimento finale ha anche i contenuti di cui all'articolo 29-sexies.».*

(152) *Comma così modificato dall'art. 136, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.*

Art. 73-ter

Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza ⁽¹⁵³⁾.

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'*articolo 87 della L.R. 30/2015*.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997* e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'*articolo 87 della L.R. n. 30/2015*, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

(153) Articolo aggiunto dapprima dall'art. 69, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 138, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L.R. n. 30/2015 era il seguente: «Art. 73-ter. Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza. 1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, della L.R. n. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della L.R. n. 56/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.».

Art. 73-quater

Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza ⁽¹⁵⁴⁾.

1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all'*articolo 88 della L.R. n. 30/2015*, nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

2. Nel casi di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d'impatto ambientale sono corredati da uno studio d'incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'*allegato G del D.P.R. n. 357/1997*, secondo quanto previsto dal titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

3. Ai fini del comma 1 e 2, l'autorità competente emana il provvedimento di assoggettabilità o la pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d'incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

4. Le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'unicità procedurale di cui al presente articolo.

5. La valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell'ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall'ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell'ente parco regionale di cui all'articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.

(154) Articolo aggiunto dapprima dall'art. 70, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6 e poi così sostituito dall'art. 139, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 30. Il testo precedente la modifica disposta dalla citata L.R. n. 30/2015 era il seguente: «Art. 73-quater. Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza. 1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15-bis della L.R. n. 56/2000, è effettuata nell'ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.

2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d'incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15-bis della L.R. n. 56/2000 e l'informazione al pubblico dà specifica evidenza dell'unicità della procedura.».

Capo II - Disposizioni finali

Art. 74

Strategia regionale di sviluppo sostenibile.

1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.
2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.
3. La Regione promuove l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di "Agenda 21 locale", si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

Art. 75

Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. La Regione informa annualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso sul territorio, secondo le modalità contenute nei regolamenti attuativi di cui agli articoli 38 e 65.

Art. 75-bis

Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni ⁽¹⁵⁵⁾.

1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:
 - a) agevolare l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all'articolo 12, comma 3-bis, in forma associata o tramite convenzione;
 - b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15 della L.R. n. 56/2000.
2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 56/2000.
3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.

(155) Articolo aggiunto dall'art. 71, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

Art. 76

Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate di cui all'articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 - 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00

Anno 2011

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00.

Anno 2012

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 75-bis, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 ⁽¹⁵⁶⁾.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio ⁽¹⁵⁷⁾.

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 79/1998, che viene abrogata dall'articolo 68 della presente legge.

(156) Comma così sostituito dall'art. 72, comma 1, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

(157) Comma così sostituito dall'art. 72, comma 2, L.R. 17 febbraio 2012, n. 6. Il testo originario era così formulato: «6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34, comma 5, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 annui, a valere sull'UPB 343 "Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.».

Art. 77

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 32 osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(...)



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II

**MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE
DELLA VAS IN ITALIA**

PERIODO RIFERIMENTO 2011

Il presente documento rappresenta il lavoro del Tavolo VAS Stato-Regioni-Provincie autonome istituito al fine di applicare in modo armonico e condiviso le procedure di valutazione ambientale strategica. In nessuna forma rappresenta opinione vincolante per il Ministero, le Regioni o le Province autonome e non ha carattere regolamentare.

Il documento è stato redatto in risposta all'obbligo di legge di cui al d.lgs. 152/06, articolo 7, comma 8, che prevede che le Regioni e le Province autonome informino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

I questionari ed il report sono stati concordati e condivisi dal Tavolo VAS. Il Tavolo VAS è supportato da ISPRA.

Ogni utilizzo del documento è consentito previa indicazione della fonte.

Premessa	4
1. La VAS a livello nazionale	5
1.1. Procedure di VAS ultimate al 2011	6
1.2. Analisi del rispetto della tempistica delle procedure di VAS attuate .	7
1.3. Partecipazione delle autorità ambientali e del pubblico alla procedura di VAS	9
1.4. Qualità della valutazione ambientale	10
1.5. Attività di coordinamento del MATTM per l'applicazione della VAS	11
1.6. Criticità	12
2. La VAS nelle Regioni e Province Autonome.....	14
2.1. Scheda di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS.....	15
2.2. Le Autorità competenti.....	22
2.3. La normativa regionale in materia di VAS	29
2.4. Strumenti di supporto alla procedura: modulistica, linee guida, sperimentazioni, area web dedicata alla VAS	43
2.5. Quadro riepilogativo delle procedure di VAS regionali / locali	65
3. Conclusioni.....	68
Contributi	699

Allegato 1: Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate
nell'applicazione della VAS

Allegato 2: Elenco Autorità competenti di livello regionale e Province autonome

PREMESSA

L'attività di monitoraggio sull'applicazione della VAS in Italia è svolta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in base a quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2001/42/CE e dall'articolo 7, comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Il presente Rapporto raccoglie ed esamina, dunque, le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condotte nel 2011 a livello nazionale e a livello di Regioni e Province Autonome. Per le Regioni e Province Autonome sono descritte, inoltre, le modalità con cui è stato recepito il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la parte relativa alla VAS. Prevedendo di redigere un report sull'applicazione della VAS con frequenza annuale, così come indicato dalla normativa, si è optato affinché gli argomenti e/o passaggi già presentati nel precedente Rapporto, se comunque attuali, vengono ripresentati al fine di una semplificazione nella rappresentazione dello stato dell'arte, senza dover affrontare una lettura in parallelo su più tomi. La parte relativa al numero di procedure riguarderà invece solo l'anno a cui il Rapporto si riferisce.

Il Rapporto vuole costituire uno strumento di sintesi per la conoscenza dell'applicazione della VAS sull'intero territorio nazionale, essenziale per valutare l'efficacia stessa della procedura ed il suo effettivo contributo allo sviluppo sostenibile, nella consapevolezza che il successo delle strategie per il suo raggiungimento dipende dalle buone pratiche messe in campo da tutte le istituzioni coinvolte e dallo sforzo comune che esse approfondono nell'armonizzazione normativa e nello scambio e nella diffusione delle informazioni e dei risultati.

In un processo di miglioramento del Rapporto, il questionario condiviso per il monitoraggio 2011 ha previsto di richiedere alle Regioni e Province autonome una sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS a livello regionale/locale. Tali contributi sono riportati integralmente nell'Allegato 1 a questo Rapporto.

1. LA VAS A LIVELLO NAZIONALE

I primi passi dell'Italia verso l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE sono stati condotti nella valutazione di programmi legati all'uso dei fondi strutturali. Le linee guida per *“L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali in Italia”* a cura del MATTM e della Rete delle Autorità Ambientali e Autorità della Programmazione, hanno costituito, insieme con i documenti di indirizzo dell'Unione Europea, alcune sperimentazioni italiane e internazionali e la letteratura di settore, il punto di riferimento per l'applicazione della procedura ai Programmi Operativi Nazionali del ciclo 2007-2013, elaborati e adottati in assenza di una legge nazionale di recepimento della Direttiva VAS.

Il Decreto legislativo n.152 del 14/4/2006, anche se in ritardo, ha recepito la direttiva 2001/42/CE, le successive modifiche allo stesso avvenute con il decreto legislativo n.4 del 16/1/2008, ed il decreto legislativo n.128 del 29/1/2010 hanno reso ancor più coerente la normativa italiana al dettato europeo.

I diversi aggiustamenti, hanno reso la VAS, materia di per se già complessa, ancor più difficile da definire nelle procedure e contenuti, tanto è che ad oggi non si ha ancora un quadro perfettamente definito della procedura nel suo insieme, riferendoci in particolare alle cosiddette “procedure integrate di valutazione” ed al monitoraggio, e non si ha un approccio armonizzato ed uniforme a livello delle diverse regioni.

Ne consegue che ad oggi, elementi di interesse sono: l'integrazione delle procedure di valutazione, il valore della partecipazione¹, la necessità di instaurare solidi meccanismi di collaborazione tra le autorità coinvolte, anche al fine di attuare efficacemente il monitoraggio di piani e programmi sottoposti a VAS; tutti questi aspetti scontano ancora notevoli lacune informative e conseguenti ritardi applicativi.

¹ In questa direzione muovono le modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale con il D.Lgs. 128/2010.

1.1. PROCEDURE DI VAS ULTIME AL 2011

Dal 2007 ad oggi la VAS ha compiuto notevoli passi in avanti, soprattutto in funzione delle notevoli criticità emerse dalla pratica della valutazione di piani e programmi che presentano, per loro stessa natura, un elevato livello di complessità e coinvolgono una molteplicità di problematiche economiche, sociali e ambientali. A tali problematiche la valutazione ambientale strategica seguita a dare, con fatica, risposte adeguate, sia per la necessità di contemperare la prospettiva ambientale con esigenze socioeconomiche contingenti e predominanti, sia per la difficoltà di oggettivare le ricadute di scelte socioeconomiche a lungo termine su matrici ambientali interagenti, talvolta già compromesse e, comunque, interessate dall'azione congiunta di una sommatoria di piani e programmi e progetti.

Le due grandi categorie di piani e programmi fino ad oggi affrontati, programmi operativi nazionali e piani di tutela ambientale, hanno risentito entrambe di carenze strutturali ai piani e programmi stessi.

Nel caso dei PO nazionali, l'indeterminatezza delle scelte ha condotto a valutazioni incentrate principalmente sull'analisi dello stato dell'ambiente ante piano e sull'integrazione, ex post, all'interno del piano stesso, di obiettivi di sostenibilità ambientale mirati a conservare o migliorare quello stato: l'obiettivo ambientale si trasforma in obiettivo di piano, al cui raggiungimento concorrono specifiche misure e azioni. In tal modo si garantisce la sostanziale positività degli effetti ambientali del piano, e si rimandano a momenti successivi dell'attuazione le valutazioni concernenti eventuali azioni con impatti potenzialmente negativi per le quali non sussistevano alternative praticabili, in primo luogo l'alternativa "zero" (es.: la realizzazione di comparti industriali o di infrastrutture).

Nel caso dei piani di tutela ambientale la valutazione ambientale è risultata compromessa dall'assenza di un'adeguata rete di monitoraggio, provinciale, regionale e nazionale, e il piano stesso, nella maggior parte dei casi, rimanda al completamento della rete di monitoraggio (si vedano a tal proposito i piani di gestione dei distretti idrografici) per la definizione di specifiche misure e azioni che necessitano di specifiche informazioni quantitative e qualitative.

Di seguito sono elencati i procedimenti VAS nazionali conclusi entro il 31/12/2011 e la tipologia del P/P.

Tabella 1 Procedure di VAS nazionali per tipologia di Piano/Programma al 31/12/2010

Procedura	Tipologia P/P	Quantità	Data del Decreto di parere motivato
VAS	Bonifiche suolo	Programma Strategico Speciale Bonifica sito nazionale Fidenza	1 27/10/2011
	Agricoltura	Programma Attuativo Nazionale (PAN) FAS "Competitività dei sistemi agricoli e rurali"	1 24/2/2011
Verifica di assoggettabilità.	-	-	-
Totale		2	

1.2. ANALISI DEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DELLE PROCEDURE DI VAS ATTUATE

L'applicazione della VAS, così come delineata dalla normativa, prevede una tempistica ben definita per i passaggi procedurali concernenti le consultazioni e l'espressione delle osservazioni da parte dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico e del parere da parte dell'autorità competente.

Per la verifica di assoggettabilità, rubricata all'articolo 12, al comma 2 si prevedono 30 giorni per la consultazione con i soggetti con competenze ambientali e, al comma 4, si prevede che entro 90 giorni dall'avvio della procedura venga emesso il provvedimento di verifica. In ambito nazionale, per il 2011 è stata avviata una sola procedura di verifica di assoggettabilità per il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale "Tresero - Dosso del Valdón", la procedura è stata però archiviata in quanto l'Autorità procedente decise di procedere con la VAS ancor prima della chiusura della fase di screening. Pertanto non si sono registrate procedure e quindi non si riportano dati in merito.

Per la procedura di VAS (artt.13-18), si possono individuare tre momenti in cui la normativa individua una tempistica: 1) la consultazione sul rapporto preliminare, comunemente definita consultazione di *scoping*, la cui durata è variabile fino ad un massimo di 90 giorni; 2) la consultazione sulla proposta di piano e del

rapporto ambientale, pari a 60 giorni; 3) l'espressione del parere motivato, entro 90 giorni dalla fine della consultazione. Al fine di rappresentare l'andamento della procedura, sono stati individuati altri due momenti significativi: a) la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, che potrebbe fornire informazioni sui tempi necessari per l'elaborazione del piano/programma (concertazione, ecc.); b) la decisione finale, che, in estrema sintesi, somma i tempi per la revisione del piano, se prevista, e l'approvazione dello stesso.

I piani per i quali si è arrivati all'espressione del parere motivato, per il 2011, sono soltanto 2, pertanto è difficile generalizzare partendo da un numero così ridotto di dati. Oltretutto, per entrambi si sono verificate delle anomalie che hanno dilatato in modo estremo i tempi della procedura, confermando, anche se nella loro straordinarietà, il non rispetto delle tempistiche previste per la procedura di VAS, informazione già evidenziata nel Rapporto 2009-2010.

Riguardo al Programma Strategico Speciale di Bonifica del Sito Nazionale di Fidenza, va detto che la fase di scoping è stata di particolare difficoltà, tanto è che se consideriamo dall'avvio della procedura alla trasmissione del parere di scoping, redatto dalla CTVA, al soggetto proponente, i giorni totali sono stati 554.

Per il Programma Attuativo Nazionale (PAN) FAS "Competitività dei sistemi agricoli e rurali", al contrario abbiamo registrato una criticità al momento dell'espressione del parere motivato, in primo luogo in quanto la procedura si bloccò in attesa della decisione se procedere comunque con la procedura di VAS anche in mancanza di fondi (che vennero ritirati in risposta al momento di crisi per ricollocarli per altri indirizzi), e in secondo luogo, non riscontrando un approccio adeguato alla procedura di VAS, ed intravedendosi un giudizio di negatività, venne intrapreso un notevole lavoro di confronto con l'Autorità procedente al fine di affondare in modo congruo le problematiche messe in campo dalla procedura di VAS. Il giudizio, unico ad oggi per le VAS nazionali, è stato di forte negatività con l'obbligo ad una significativa revisione del piano prima dell'approvazione.

MATTM

La VAS a livello nazionale

Tabella 2 Tempi medi di svolgimento delle procedure di VAS nazionali

Fase della procedura	Consultazione Rapporto preliminare	Comunicazione della proposta di piano e RA(1)	Consultazione Proposta di piano e RA	Espressione parere motivato	Decisione (2)
Tempo previsto dalla normativa	≤ 90 giorni	Indefinito	60 giorni dalla pubblicazione avviso	90 giorni dalla fine consultazione	indefinito
Tempo medio rilevato monitoraggio 2009-2010	60 giorni	60 giorni	60 giorni	160 giorni	385 giorni
Programma Strategico Speciale Bonifica sito nazionale Fidenza	30 giorni	185 giorni	60 giorni	274 giorni	
Programma Attuativo Nazionale (PAN) FAS "Competitività dei sistemi agricoli e rurali"	60 giorni	134 giorni	60 giorni	683 giorni	

Note:

1 Dalla chiusura consultazione scoping (trasmissione parere di scoping della CTVA) alla presentazione della Proposta di piano e del RA. (pubblicazione su GURI avvio della consultazione)

2 Dall'avvio scoping alla pubblicazione della decisione (solo 3 piani a tutt'oggi).

1.3. PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI E DEL PUBBLICO ALLA PROCEDURA DI VAS

Al fine di verificare la partecipazione all'attività consultiva, è stato calcolato il numero delle osservazioni presentate in merito alla proposta di piano/programma ed al rapporto ambientale.

Si conferma quanto già evidenziato nel precedente report riguardo al numero esiguo di osservazioni pervenute rispetto al numero di soggetti coinvolti ed al bacino d'interesse, inoltre non si sono registrate osservazioni da parte del pubblico.

Tabella 3 Procedure di VAS nazionali e partecipazione del pubblico

Piano / Programma	Osservazioni al P/P e al RA
Programma Strategico Speciale Bonifica sito nazionale Fidenza	6
Programma Attuativo Nazionale (PAN) FAS "Competitività dei sistemi agricoli e rurali"	19

1.4. QUALITÀ DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Una procedura di VAS avviata sin dalle prime fasi di elaborazione del piano o programma, condotta in stretta collaborazione tra autorità competente e autorità precedente e con un'ampia partecipazione dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, dovrebbe condurre ad un parere motivato favorevole; con esso l'autorità competente non dovrebbe esprimere la necessità di ricorrere a successive revisioni del piano o programma, in quanto la costruzione, la valutazione e la scelta di eventuali scenari alternativi dovrebbero essere state già affrontate e risolte nel corso della redazione del piano o programma.

La presenza, nel parere motivato, di prescrizioni con le quali si richiede la revisione del piano o programma, è l'indicatore scelto già nel precedente report attraverso cui tentare di rappresentare la qualità del processo di VAS nazionale, ponendo in primo piano la funzione della collaborazione tra autorità e il valore dell'informazione e della partecipazione.

Nei due piani in esame si registrano valori fortemente distanti. Nel PSS_Bonifiche il numero di prescrizioni è relativamente basso, a testimonianza anche di una stretta interazione tra Autorità Precedente ed Autorità Competente nel corso di tutta la procedura di VAS. Nel PAN FAS Agricoltura, al contrario, tale collaborazione è stata scarsa ed il giudizio di negatività, a fronte di quasi 70 prescrizioni, lo testimonia.

Per entrambi, comunque, nel parere motivato si da indicazioni per un passaggio di revisione del piano/programma, così come previsto dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale soluzione, così come già ricordato nel precedente report, consente un recupero e una soluzione "ex post" di parte dei temi ambientali lasciati irrisolti dal piano o programma, ma non può supplire alla

mancata integrazione degli aspetti ambientali così come se fossero stati affrontati fin dal principio della redazione del piano stesso.

Tabella 4 Procedure di VAS nazionali concluse al 2010 e numero delle prescrizioni riportate nel parere motivato

Piano /Programma	Numero prescrizioni
Programma Strategico Speciale Bonifica sito nazionale Fidenza	15
Programma Attuativo Nazionale (PAN) FAS "Competitività dei sistemi agricoli e rurali"	69

1.5. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL MATTM PER L'APPLICAZIONE DELLA VAS

Al livello nazionale è attivo il "Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome", coordinato dal MATTM, al quale partecipano anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Il Tavolo VAS, costituitosi subito dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, ha l'obiettivo di condividere informazioni ed esperienze nel campo della VAS e di favorire l'armonizzazione delle procedure.

Nel 2011 il Tavolo VAS ha proseguito e concluso il lavoro di redazione delle linee guida per le procedure coordinate/integrate VAS-Valutazione di incidenza e VIA-VAS. Per l'integrazione tra VIA e VAS, si è posta particolare attenzione all'attuazione dell'art. 6, comma 3-ter relativa all'integrazione delle procedure di VIA e VAS per i Piani Regolatori Portuali. Il documento, anche se licenziato, non ha trovato piena condivisione nella distribuzione delle competenze laddove la VIA è di livello nazionale, in quanto in questo caso l'Autorità competente per la VIA è nazionale, mentre per la VAS, l'Autorità competente, essendo il PRP approvato dalla Regione, dovrebbe essere regionale. Il MATTM, ha comunque interpretato la norma riconducendo a livello nazionale anche la competenza in ambito VAS, ed in tal senso si è orientato nelle prime due procedure integrate ad oggi in corso.

I due documenti, dopo un ultimo passaggio di condivisione con il Tavolo VAS sono stati conclusi a settembre 2011. Entrambi possono essere scaricati dal sito del MATTM:

<http://www.va.minambiente.it/condivisione/studieindaginidisetto/valutazioneambientalestrategica.aspx>

Da questo primo lavoro, il Tavolo VAS si è posto l'obiettivo di approfondire ulteriormente il discorso relativo alle procedure integrate VIA-VAS, approfondendo le problematiche relative alle casistiche, già individuate nelle linee guida, differenti dai Piani Regolatori Portuali, di cui all'articolo 6 comma 3-ter, ma tali da poter rientrare in tale proposta di procedura integrata.

Il Tavolo VAS si è proposto, inoltre, di seguire lo studio relativo al monitoraggio, partendo da quanto già prodotto, anche grazie alle convenzioni che il MATTM ha messo in atto con ISPRA, e proseguendo nella sperimentazione e nell'approfondimento della problematica del monitoraggio con un occhio anche al monitoraggio nella VIA.

Sul monitoraggio, si rimanda a quanto già prodotto e pubblicato sui siti del MATTM (www.va.minambiente.it) e di ISPRA (www.isprambiente.gov.it/site/it-it/).

Sempre nel 2011 sono stati resi disponibili modelli per la presentazione delle istanze di VAS, in particolare possono essere scaricati dalla pagina <http://www.va.minambiente.it/Condivisione/SpecificheTecnicheEModulistica.aspx>

i seguenti modelli:

- Istanza di verifica di assoggettabilità alla VAS (art.12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- Avvio consultazione sul rapporto preliminare - VAS (art.13 comma 1 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
- Avvio consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - VAS (artt.13 comma 5 e 14 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
- Avviso al pubblico - VAS (art.14 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

1.6. CRITICITÀ

Le principali criticità relative all'attuazione della VAS di Piani e Programmi restano quelle evidenziate nel precedente rapporto, e sono legate alla novità

della procedura che, pur essendo stata introdotta con la Direttiva 2001/42/CE, è stata di fatto avviata in Italia solo con l'entrata in vigore della legge nazionale di recepimento D.Lgs. 152/2006 (31 luglio 2007), al quale sono seguiti due decreti legislativi che hanno emendato, anche in modo significativo, la norma (D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 128/2010).

Si tratta di uno strumento relativamente nuovo che, evidentemente, richiede un periodo di "rodaggio" più lungo di quello fino ad oggi svolto, per poterne valutare appieno le potenzialità e per consentire a tutti i soggetti interessati (Stato, Regioni, Province e Comuni, ma anche i cittadini) di utilizzarlo al meglio.

- Si segnala la necessità che l'adeguamento della strategia di sviluppo sostenibile nazionale prevista dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. venga quanto prima effettuato al fine di fornire alle VAS il necessario quadro di riferimento per le valutazioni.
- L'applicazione della VAS deve ancora confrontarsi con la carenza, o la difficoltà di acquisizione, dei dati per la caratterizzazione ambientale. Un set di dati per la descrizione del contesto ambientale è stato recentemente definito e reso disponibile sul sito dell'ISPRA, come sopra ricordato, nell'ambito della convenzione MATTM-ISPRA.
- Sarebbe auspicabile una maggiore capacità di relazione con le problematiche legate al monitoraggio in ambito VIA, al fine di arrivare ad un insieme di dati omogeneo, confrontabile e acquisibile da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle valutazioni ambientali.
- Anche relativamente ai piani di monitoraggio, non essendoci documentazione formale (regolamenti o linee tecniche) a cui riferirsi in modo univoco, ci si confronta con una non omogeneità di approcci. Il MATTM con il supporto dell'ISPRA ha predisposto una metodologia, pubblicata sul sito web dell'ISPRA, la cui applicazione è in corso di sperimentazione, sia a livello nazionale, sia a livello locale².

² [http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Valutazione_Ambientale_Strategica_\(VAS\)/Le_attivita'_di_ISPRA_con_le_Agenzie_ambientali_/](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Valutazione_Ambientale_Strategica_(VAS)/Le_attivita'_di_ISPRA_con_le_Agenzie_ambientali_/)

2. LA VAS NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome confermano le criticità emerse nel corso del precedente monitoraggio (2009-2010). Si registrano costanti progressi nella diffusione della conoscenza e un crescente consolidamento delle competenze professionali, ma al tempo stesso si evidenzia che la VAS è ancora percepita come un ostacolo amministrativo ed un ulteriore aggravio economico per gli enti locali che rivestono il ruolo di autorità procedenti.

Le stesse autorità competenti regionali dichiarano che l'applicazione della VAS ai piani locali – in particolare ai piani urbanistici comunali – produce spesso risultati qualitativamente ancora poco soddisfacenti. Nonostante la pubblicazione ufficiale di linee guida e di modulistica abbia contribuito ad uniformare la documentazione dal punto di vista formale, la molteplicità di metodologie di valutazione adottate, sommata alla specificità dei contenuti di piani e programmi e dei contesti in cui operano, rende molto eterogenei gli elaborati di VAS e genera una mole di documentazione difficile da gestire anche da un punto di vista esclusivamente amministrativo.

Il questionario per la raccolta dei dati, in accordo con tutti i partecipanti, è stato razionalizzato nella misura in cui tutti i dati relativi alle procedure sono stati riproposti mediante un foglio elettronico al fine di facilitare l'inserimento ed il successivo utilizzo. Per il resto ci si è limitati alla compilazione di quei paragrafi dove sono pervenute eventuali modifiche rispetto alle informazioni presentate nel questionario dell'anno precedente. Unico elemento di novità che riteniamo di grande valore è stato quello di richiedere un commento qualitativo sull'applicazione della VAS a livello regionale, che viene integralmente riportato nel presente rapporto. Sono state presentate ulteriori proposte, per il prossimo anno, di modifica del questionario, che verranno presentate a tutti i partecipanti al fine di acquisirne il consenso.

Hanno risposto al questionario tutte le Regioni e le Province Autonome, ad eccezione di: Molise e Sicilia. La maggior parte delle autorità che hanno inviato la documentazione ha dichiarato di non poter fornire tutte le informazioni richieste a

causa delle differenti modalità di archiviazione adottate. Il reperimento delle informazioni è risultato particolarmente complesso per quelle Regioni che hanno dato delega in materia di VAS alle Province, ai Comuni o ad altre amministrazioni. Ciò non di meno, la norma, d.lgs. 152/06, articolo 7, comma 8, prevede che le Regioni e Province autonome informino con frequenza annuale il Ministero dell'ambiente su l'applicazione della VAS. Questo rapporto e l'attività ad esso sottesa è di notevole stimolo a che si riesca a portare a regime nel modo più efficace ed utile possibile tale obbligo delle regioni/province autonome.

2.5. SCHEDA DI SINTESI SULLE CRITICITÀ E SULLE POSITIVITÀ RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA VAS³

Nel questionario utilizzato per il monitoraggio dell'applicazione della VAS per l'anno 2011, si richiedeva alle Autorità regionali competenti in materia di VAS una breve scheda di sintesi (valutazione qualitativa) sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS. Copia integrale delle risposte date dalle Regioni viene riportata nell'allegato 1 al presente report. In questo capitolo, proviamo a presentare alcuni elementi che si possono dedurre dalla loro lettura.

In prima battuta, si è tentato di raggruppare i temi toccati nelle risposte al fine di cercare una chiave univoca di lettura. Sono stati individuati i seguenti argomenti:

legalità, normativa, procedura, qualità documenti, coscienza ambientale, dati ambientali. E sotto-argomenti laddove necessario per meglio caratterizzare l'aspetto toccato: *procedura* – competenze, monitoraggio, tempistica, partecipazione, appesantimento, verifica assoggettabilità, efficacia; *normativa* – assente, armonizzazione, consapevolezza, competenze, integrazione VIA-VAS, casi esclusione.

Nella seguente tabella viene riportato il numero di casi in cui si riscontrano questi argomenti.

³ Testo integrale delle valutazioni inviate dalle Regioni e Province autonome

Argomento	☹	☺
legalità	0	1
normativa	8	1
procedura	17	6
qualità documenti	6	7
coscienza ambientale	0	10
dati ambientali	3	1
TOTALE	35	19

Come si può vedere, in totale i riferimenti critici sono superiori alle positività. Rispetto alle criticità, l'aspetto che più ricorre riguarda la "procedura", mentre riguardo alle positività l'aspetto che più ricorre è la "presa di coscienza ambientale". In entrambi i casi con un peso pari a circa il 50%.

Un altro elemento qualitativamente interessante riguarda il numero di criticità e positività che ogni Regione viene a presentare. Trattandosi di schede i cui contenuti non erano guidati da criteri di compilazione, in ultima analisi tale informazione può dare un riscontro su come la procedura di VAS viene percepita. Nella seguente tabella si riportano tali informazioni:

Regione	☹	☺
Abruzzo	2	0
Basilicata	N.R.	N.R.
Calabria	3	3
Campania	2	1
Emilia Romagna	0	2
Friuli Venezia Giulia	N.R.	N.R.
Lazio	7	0
Liguria	3	1
Lombardia	4	3
Marche	1	1
Molise	N.R.	N.R.
Piemonte	1	1
P.A. Bolzano	N.R.	N.R.
P.A. Trento	0	2
Puglia	2	3
Sardegna	5	2
Sicilia	N.R.	N.R.
Toscana	2	0
Umbria	0	2
Valle d'Aosta	1	0
Veneto	1	0

Da questi dati si può estrapolare, sempre in modo molto qualitativo, ma comunque interessante, un “indice di percezione” che in un intervallo da 0 a 1, con 1 = massima percezione di criticità, e 0 = massima percezione di positività rappresenta il seguente quadro:

Regione	Indice di percezione
Abruzzo	1,0
Basilicata	N.R.
Calabria	0,5
Campania	0,7
Emilia Romagna	0,0
Friuli V. G.	N.R.
Lazio	1,0
Liguria	0,8
Lombardia	0,6
Marche	0,5
Molise	N.R.
Piemonte	0,5
P.A. Bolzano	N.R.
P.A. Trento	0,0
Puglia	0,4
Sardegna	0,7
Sicilia	N.R.
Toscana	1,0
Umbria	0,0
Valle d'Aosta	1,0
Veneto	1,0

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa in cui si è tentato di estrapolare quanto rappresentato dalle Regioni.

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

regione	criticità	tipologia	raggruppamento 1	raggruppamento 2
Abruzzo	☹	Conflitto competenze VAS (locale) e VINCA (regionale)	procedura	competenze
Abruzzo	☹	Monitoraggio non viene attivato per mancanza fondi	procedura	monitoraggio
Basilicata	☹	NON HA COMMENTATO		
Calabria	☹	Scarsa informazione degli Enti Locali sull'esistenza nonché sulla applicazione della Procedura di VAS ai Piani/Programmi	normativa	no consapevolezza
Calabria	☹	Carico di lavoro eccessivo per il NUCLEO VIA-VAS-IPPC con inevitabile slittamento dei tempi di conclusione della Procedura.	procedura	tempi
Calabria	☹	Superficialità e scarsa qualità nell'elaborazione (da parte dei soggetti proponenti) dei documenti richiesti per la VAS.	qualità documenti	
Calabria	☺	Applicazione della Procedura Vas ai Piani/Programmi dal 2008: gli Enti Locali iniziano a preoccuparsi dell'Ambiente.	si coscienza ambiente	
Calabria	☺	Procedura Vas quale filtro legale per l'elaborazione di Piani e Programmi.	legalità	
Calabria	☺	Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla Sostenibilità	si coscienza ambiente	
Campania	☹	bassa qualità dei rapporti ambientali	qualità documenti	
Campania	☹	indisponibilità dei dati ambientali	no dati ambientali	
Campania	☺	maggiore sensibilità all'ambiente	si coscienza ambiente	
Emilia Romagna	☺	miglioramento nella gestione delle procedura (tempistiche, coinvolgimento soggetti)	procedura	tempi
Emilia Romagna	☺	miglioramento contenuti dei documenti ambientali	qualità documenti	
Friuli V G	☹	NON HA COMMENTATO		
Lazio	☹	Condivisione delle informazioni territoriali, con particolare riferimento alle fasi di analisi e di attuazione del monitoraggio	dati ambientali	
Lazio	☹	Avvio di procedure sinergiche con le agenzie regionali al fine di standardizzare le procedure afferenti il monitoraggio di determinate tipologie di piani	procedura	efficacia
Lazio	☹	Integrazione delle procedure di redazione/adozione/approvazione dei P/P con la procedura di VAS con particolare riferimento ai piani sottoposti, dalla normativa	procedura	efficacia

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

regione	criticità	tipologia	raggruppamento 1	raggruppamento 2
		istitutiva, a molteplici fasi di confronto		
Lazio	☹	Integrazione delle formulazioni dei pareri dei SCA, in ambito VAS, laddove gli stessi sono chiamati ad esprimersi ai sensi di altra normativa vigente	procedura	appesantimento
Lazio	☹	Formazione e specializzazione delle figure professionali chiamate a fornire il proprio contributo nei processi di VAS	qualità documenti	
Lazio	☹	Correlazione della dotazione organica del personale della AC in congruenza con il numero di istanze attivate	procedura	efficacia
Lazio	☹	Problematiche interpretative della normativa vigente con particolare riferimento all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; ed all'art. 5 comma 1 lett. g) del D.L. 13 maggio 2011 n.70	normativa	casi esclusione
Liguria	☹	assenza di normativa di riferimento regionale	normativa	assente
Liguria	☹	difficoltà nell'attuare una partecipazione costante ed efficace dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi nei processi di VAS e di VA	procedura	partecipazione
Liguria	☹	carenze nella documentazione di piano e nel Rapporto Ambientale/Preliminare di dati in merito ad alcuni aspetti ambientali fondanti della valutazione quali ad esempio il consumo di suolo	no dati ambientali	
Liguria	☺	Consolidamento del rapporto di collaborazione e coordinamento con il dipartimento di pianificazione territoriale nell'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e verifica di Assoggettabilità.	procedura	partecipazione
Lombardia	☹	spesso considerato come una procedura aggiuntiva (e per questo ritenuta un appesantimento)	procedura	appesantimento
Lombardia	☹	RA diverse carenze, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la scelta fra alternative. Scarsa qualità anche per sintesi non tecnica, parere motivato, dichiarazione di sintesi	qualità documenti	
Lombardia	☹	La fase di monitoraggio dei piani già approvati non sembra per ora essere effettuata durante la fase di attuazione del piano stesso	procedura	monitoraggio
Lombardia	☹	Ulteriori criticità sono legate al coordinamento delle procedure di valutazione (VAS-VIA-VINCA).	procedura	competenze
Lombardia	☺	sensibilizzazione a tener conto degli aspetti ambientali	si coscienza ambiente	

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

regione	criticità	tipologia	raggruppamento 1	raggruppamento 2
Lombardia	😊	partecipazione dei soggetti coinvolti	procedura	partecipazione
Lombardia	😊	archivio digitale regionale VAS	si coscienza ambiente	
Marche	😞	non è ben compreso dai proponenti dei piani/programmi e quindi viene inteso più che altro come ulteriore adempimento	procedura	appesantimento
Marche	😊	funzionari provinciali compreso valore aggiuntivo della VAS	si coscienza ambiente	
Molise	😞	NON HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO		
Piemonte	😞	necessità di armonizzare e coordinare le procedure di VAS con le previgenti e complesse procedure di tipo urbanistico.	normativa	armonizzazione
Piemonte	😊	formazione dei funzionari	si coscienza ambiente	
P.A. Bolzano	😞	NON HA COMMENTATO		
P.A. Trento	😊	L'applicazione della valutazione strategica ... sta ora entrando in una fase di generale utilizzo	normativa	consapevolezza
P.A. Trento	😊	la Provincia autonoma di Trento ha fornito una serie di strumenti di supporto	si dati ambientali	
Puglia	😊	incremento della consapevolezza nella utilità e nel coordinamento delle procedure con la VAS	si coscienza ambiente	
Puglia	😊	miglioramento della gestione della procedura di verifica di assoggettabilità, anche con modalità telematiche	procedura	verifica assoggettabilità
Puglia	😞	problemi con la partecipazione e recepimento dei contributi ed osservazioni	procedura	partecipazione
Puglia	😞	limiti delle Sintesi non tecniche, dei Programmi di monitoraggio, e della Valutazione delle alternative nei Rapporti Ambientali	qualità documenti	
Puglia	😊	miglioramento della qualità dei Rapporti preliminari, nonché delle descrizioni dello stato dell'ambiente, delle verifiche di coerenza, e delle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione nei Rapporti Ambientali	qualità documenti	
Sardegna	😊	considerazione degli aspetti ambientali sin dai principi	si coscienza ambiente	
Sardegna	😊	partecipazione	procedura	partecipazione

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

regione	criticità	tipologia	raggruppamento 1	raggruppamento 2
Sardegna	☹	documentazione non soddisfacente, competenze in gioco non collaborative e/o non formate al nuovo orientamento	qualità documenti	
Sardegna	☹	scarsa presa coscienza delle SCA del loro ruolo nella procedura di VAS	normativa	no consapevolezza
Sardegna	☹	Conflitto competenze VAS (locale) e VINCA (regionale)	normativa	competenze
Sardegna	☹	ancora scarsa esperienze e pochi dati sul monitoraggio	procedura	monitoraggio
Sardegna	☹	non chiaro quando ricadano le condizioni per procedure integrate VIA-VAS e come vanno svolte	normativa	integrazione VIA_VAS
Sicilia	☹	NON HA RISPOSTO AL QUESTIONARIO		
Toscana	☹	L'applicazione dell'art.5 comma 1 lett.g) e comma 8 del DL 70/2011 ha creato notevoli problemi per gli enti	normativa	casi esclusione
Toscana	☹	difficoltà per i piccoli comuni a reperire risorse finanziarie e umane tecnicamente competenti per l'individuazione dell'autorità competente e per lo svolgimento delle relative funzioni di VAS	procedura	reperimento fondi e competenze
Umbria	☺	considerazione degli aspetti ambientali sin dai principi	si coscienza ambiente	
Umbria	☺	partecipazione	procedura	partecipazione
Valle d'Aosta	☹	problemi legati alla novità della procedura e quindi di formazione dei vari soggetti	procedura	partecipazione
Veneto	☹	si ritiene che la valutazione fatichi ad incidere sul processo decisionale	procedura	efficacia

2.2. LE AUTORITÀ COMPETENTI

Tende ad aumentare il numero di Regioni che delegano le competenze in materia di VAS agli Enti Locali sottordinati.

Questa tendenza è giustificata in primo luogo dalla frammentazione amministrativa che incrementa notevolmente il numero di piani e programmi da sottoporre a VAS. Le funzioni di programmazione e pianificazione, infatti, sono affidate a 107 Amministrazioni provinciali e oltre 8000 Comuni, ai quali si sommano le Autorità d'Ambito per la riorganizzazione del Servizio idrico integrato dei 92 Ambiti Territoriali Ottimali previsti, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali, 171 Aree Naturali Regionali, e numerose altri livelli amministrativi, quali le Comunità Montane, i Consorzi industriali o di sviluppo locale, ecc., le cui attività di programmazione e pianificazione seguono regole disomogenee e, pertanto, difficilmente classificabili. A tale fenomeno contribuiscono poi alcune specificità del recepimento italiano della Direttiva 2001/42/CE, che rende obbligatoria la fase di consultazione preliminare⁴, generando un notevole appesantimento amministrativo ed un conflitto con le modalità di approvazione di piani e programmi che non prevedono una fase di consultazione pubblica intermedia, e la permanenza di alcune ambiguità strettamente legate alla versione italiana del testo della Direttiva; ad esempio, l'uso non ben definito dei termini "piano" e "programma" e il ricorso a tali termini anche nel caso di progetti complessi che si configurano come somma di opere da sottoporre a VIA.

⁴ Comunemente definita fase di scoping.

Autorità competenti al 31/12/2011

Regione / Prov. Autonoma	Autorità competente
Abruzzo	Amministrazione cui compete l'approvazione del P/P
Basilicata	Regione (°)
Bolzano	Provincia Autonoma (°)
Calabria	Regione
Campania	Regione
Emilia-Romagna	Regione/Province
Friuli-Venezia Giulia	Regione/Comuni*
Lazio	Regione (°)
Liguria	Regione
Lombardia	Amministrazione che procede alla formazione del P/P
Marche	Regione/Province/Comuni (relativamente ai PORU)
Molise	Regione (°)
Piemonte	Amministrazione cui compete l'approvazione del P/P
Puglia	Regione
Sardegna	Regione/Province
Sicilia	Regione* (°)
Toscana	Amministrazione cui compete l'approvazione del P/P
Trento	Amministrazione che procede alla formazione del P/P
Umbria	Regione/Province/Comuni
Valle d'Aosta	Regione
Veneto	Regione

* Informazione non pervenuta (report 2009-2010) e ricavata da nostre ricerche su fonti ufficiali
 (°) informazione relativa al report precedente in quanto non ha risposto al questionario per l'anno 2011

Quattro Regioni, Emilia Romagna⁵, Marche⁶, Sardegna⁷ e Umbria⁸ risultavano nel 2010 aver delegato alle Province la valutazione dei piani e programmi la cui

⁵ Regione Emilia Romagna, L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Art. 1 (Autorità competente): "[...] il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione [...] quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. [...] Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione. [...]. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia. [Per i piani provinciali e comunali sulla tutela ed uso del territorio] l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti".

formazione e redazione compete ad amministrazioni di livello sottordinato rispetto alle Province e la cui approvazione compete alle Province stesse.

Di queste, Marche ed Umbria hanno variato la normativa. Per la Regione Marche è intervenuta un'integrazione alla normativa che individua nei comuni il ruolo di Autorità competente nell'ambito dei Piani Operativi per la Riqualificazione Urbana

⁶ Regione Marche, L.R. 12 giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”, Art. 19 (Autorità competenti): “1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS: a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale; b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni”. Come meglio specificato nel DGR 1813/2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010", Punto 1.5 (Autorità competenti): “1. Sulla base delle attribuzioni di competenze già formulate dalla L.R. 6/2007, la Regione è competente alla valutazione dei propri piani e programmi nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e i programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa. 2. La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale”.

⁷ Regione Sardegna, L.R. 12.06.2006 n. 9, *Conferimento di funzioni e compiti agli enti Locali*, Artt. 48 (Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale - Funzioni della Regione) e 49 (Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale - Funzioni degli enti locali): “In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. [...]. Spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale”.

⁸ Regione Umbria, L.R. del 16 giugno 2010, n.12, *Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni*, Art. 6 (Autorità competenti per la VAS): “L'Autorità competente, cui spetta condurre il processo di VAS [...], è individuata: a) nelle Province competenti, per i piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti, compresi gli strumenti attuativi; b) nella Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio competente in materia di VAS, per tutti gli altri i piani e programmi comunali, intercomunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea”.

(PORU)⁹. Mentre la Regione Umbria, ha affidato ai Comuni il ruolo di Autorità competente sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti¹⁰.

La Regione Friuli ha delegato ai Comuni¹¹ la VAS *“limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, [individuando come]: a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma; c) autorità competente: la Giunta comunale”*.

Quattro Regioni, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Piemonte, e la Provincia Autonoma di Trento hanno invece adottato un provvedimento di delega alle amministrazioni sotto-ordinate più complesso, direttamente connesso alle responsabilità di formazione e approvazione dei piani e programmi.

L'Abruzzo ha adottato un *“modello organizzativo-procedurale [che] prevede che l'autorità competente per la VAS venga individuata nell'ambito della stessa amministrazione cui compete l'approvazione del piano/programma sottoposto a valutazione. Tale modello sembra essere quello preferenziale affinché il processo di VAS e la redazione del piano si fondano fino a diventare un unico processo. D'altra parte lo stesso Testo Unico per l'Ambiente definisce la VAS come parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione “di piani e programmi. L'autorità competente in materia di VAS viene quindi individuata in coerenza con*

⁹ Marche - Legge Regionale n.22 del 23/11/2011, (art.3 commi 1 e 8): *Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*. Pubblicata su B.U.R. MARCHE, n.101 del 1/12/2011.

¹⁰ Umbria - Legge Regionale n.8 del 16/9/2011, (art.87): *Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali*. Pubblicata su B.U.R. Umbria, n.42 del 21/9/2011.

¹¹ Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, *Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*, Art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale).

le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione di piani, e coinvolge, per le relative istruttorie, le strutture organizzative tecniche competenti in materia ambientale"¹².

In Lombardia *"l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all'autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile*"¹³.

La Toscana, *"individua la titolarità delle competenze in materia di VAS in capo a ciascuna amministrazione cui compete l'approvazione di piani e programmi"*¹⁴. *"Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite: a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione; b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province; c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi; d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi"*¹⁵.

¹² Regione Abruzzo, Questionario per il monitoraggio sull'applicazione della VAS in Italia - periodo riferimento 2009 -2010.

¹³ Regione Lombardia, Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 [5.0.0] Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. Pubblicata su B.U.R.L. n. 47, 2° Supplemento Straordinario - Giovedì 25 novembre 2010.

¹⁴ Regione Toscana, D.G.R. 9/02/2009, n. 87 *"D.lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA"* .Pubblicato nel B.U. Toscana 11 febbraio 2009, n.6.

¹⁵ Regione Toscana, L.R. 12/02/2010, n. 10 *"Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza"*. Pubblicato nel B.U. Toscana 17 febbraio 2010, n. 9.

In Piemonte l'autorità competente è *“identificata nell'amministrazione competente all'approvazione del piano o programma. [La funzione di autorità competente è] assicurata dalle predette Amministrazioni tramite il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998 per l'espletamento delle procedure di VIA di progetti di opere ed interventi, in quanto struttura idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di VAS. Poiché occorre assicurare che il parere di compatibilità ambientale sia espresso anche con riferimento a piani o programmi di Amministrazioni non dotate del predetto organo tecnico, si ritiene che in tali casi le stesse possano avvalersi, previi i necessari accordi, dell'organo tecnico regionale nel caso di piani o programmi che interessano il territorio di più Province, o dell'organo tecnico provinciale per i piani o programmi che riguardano il territorio di più comuni ovvero per quelli comunali, per i quali il comune ha comunque la facoltà di individuare una struttura, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni”*¹⁶.

Analogamente, nella Provincia Autonoma di Trento, la legge prevede *“la valutazione strategica degli strumenti di pianificazione territoriale, con il metodo dell'autovalutazione, per assicurare la coerenza dei piani con il sistema della pianificazione provinciale. [...] Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore [...] sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socioeconomiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. [...] Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare. [...] La struttura ambientale provinciale [...] è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei*

¹⁶ Regione Piemonte, DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. Pubblicato nel suppl. al B.U. n. 24 del 12 giugno 2008.

*comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni*¹⁷.

Il modello adottato da queste Regioni e Province Autonome¹⁸, seppure con differenti sfumature interpretative, appare effettivamente coerente con lo spirito della Direttiva 2001/42/CE. Tale modello tuttavia sembra non tenere in conto che la Direttiva è stata concepita in stretta relazione con le esigenze di Stati membri che presentano una struttura amministrativa molto più semplificata di quella italiana. La maggior parte degli Stati europei presenta infatti un solo livello di governo locale corrispondente ai comuni o ai raggruppamenti di comuni, o due livelli di cui il secondo corrisponde talora alle nostre province, talora alle nostre regioni. Gli unici altri Stati che presentano tre livelli di governo locale (ovvero comuni/province/regioni, al pari dell'Italia) sono il Belgio, la Germania, la Francia, la Polonia e la Spagna; tra questi però solo l'Italia ancora non ha dato avvio ad una riforma organica mirata alla fusione dei piccoli comuni o al rafforzamento della cooperazione intercomunale¹⁹.


In Italia la frammentazione amministrativa spesso impedisce la coerenza con gli obiettivi di ordine superiore; il problema inerisce in primo luogo ai processi di programmazione e pianificazione, ma coinvolge di conseguenza anche la loro valutazione. Questa criticità impone, ritornando al caso specifico della VAS, che l'applicazione della procedura sia effettivamente frutto di un processo di partecipazione da parte di tutti i soggetti con competenze ambientali coinvolti, perché solo in tal modo è possibile garantire la sostenibilità ambientale delle scelte e la loro coerenza con le strategie ambientali sopraordinate.

Ricapitolando, in figura 1 troviamo una rappresentazione dello stato dell'arte riguardo all'attribuzione del ruolo di Autorità competente:

¹⁷ Provincia Autonoma di Trento, L.P. 4/3/2008, n. 1. "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2.

¹⁸ Tale modello è peraltro avvalorato dalla Sentenza n. 133/2011 del Consiglio di Stato.

¹⁹ Confronta "Decentralization and local democracy in the world. First Global Report I", UCGL - United Cities and Local Governments, 2008.

Figura 1 Attribuzione delle competenze in materia di VAS

In allegato 2 riportiamo le schede relative ad ogni regione e provincia autonoma con i riferimenti delle autorità competenti di livello regionale/provincia autonoma.

2.3. LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI VAS

Il recepimento regionale del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non è ancora concluso. Numerose Regioni (57%) hanno emanato leggi o regolamenti transitori, in attesa del recepimento con leggi ad hoc. E' comunque da segnalare che alcune Regioni italiane hanno dato avvio all'applicazione sperimentale di forme di valutazione di sostenibilità ambientale dei piani ancor prima della sua obbligatorietà sancita attraverso la Direttiva 2001/42/CE e il suo recepimento nazionale.

L'Emilia Romagna con l'introduzione della *VALSAT - Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale* dei piani territoriali ed urbanistici previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.20/2000 "*Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio*", ha addirittura anticipato la Direttiva 2001/42/CE, formalizzando inoltre un passaggio intermedio nell'iter di approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale e dei piani urbanistici comunali, che

prevede l'elaborazione di un documento preliminare e la convocazione di una conferenza di pianificazione con i soggetti istituzionali coinvolti. L'istituzionalizzazione di tale fase, associata all'accurata definizione del processo partecipativo e delle competenze dei soggetti coinvolti, anche in funzione della portata del piano, assicura una totale congruenza con l'iter della VAS, per la quale la fase preliminare (scoping) generalmente non trova rispondenza nel processo di approvazione di piani e programmi.

Attraverso il progetto ENPLAN²⁰ finanziato dall'Unione Europea e coordinato dalla Lombardia, in partenariato con Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalucía, Illes Balears, Murcia) è stata messa a punto *“una metodologia per l'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi a livello regionale, mediante la cooperazione transnazionale tra regioni italiane e spagnole”*. Tale progetto, avviato nel 2004, ha anticipato il recepimento nazionale della Direttiva 2001/42/CE, contribuendo notevolmente alla diffusione della conoscenza della VAS, e costituisce tuttora un importante riferimento metodologico e operativo.

²⁰ <http://www.interreg-enplan.org/>

Tabella 5 Stato della normativa regionale sul recepimento della VAS

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
Abruzzo	L.R. n.27 del 09.08.2006 - "Disposizioni in materia ambientale"		n.46 del 30.08.2006
		D.G.R. n.148 del 19.02.2007 - Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali	n.21 del 03.04.2007
		D.G.R. n.842 del 13.08.2007 - Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale	n.51 del 14.09.2007
		Circolare del 31.07.2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi	-
		Circolare del 02.09.2008 - Competenze in materia di VAS per i Piani di Assetto Naturalistico (PAN)	-
		Circolare del 18.12.2008 - Individuazione delle Autorità con competenza ambientale nella struttura regionale	-
		Circolare del 17.12.2010 - Chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS	-
Basilicata	Assente		
Bolzano	L.P. n.2 del 05.04.2007 - "Valutazione ambientale per piani e progetti"		n.16 del 17.04.2007 suppl. n.3
Calabria	Assente		
		R.R. n.3 del 04.08.2008 - Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - approvato con D.G.R. n.535/2008	n.16 del 16.08.2008

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		<p>D.G.R. n.153 del 31.03.2009 - Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali</p> <p>D.G.R. n.701 del 29.10.2010 - Regolamento Regionale del 4 agosto 2008 n. 3 e s.m.i., relativo alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifiche ed integrazioni</p>	<p>n.8 del 30.04.2009</p> <p>n.23 del 16/12/2010*</p>
Campania	Assente	<p>Disciplinare Operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, integrazione R.R. n.3/2008, n.624 del 23/12/2011</p> <p>Consiglio Regionale della Campania - L.R. n. 16 del 22.12.2004 - Norme sul governo del territorio* modificata dalla L.R. n. 1 del 5.1.2011 www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burcscup65or_04/ir16_04.pdf</p> <p>Presidente della Giunta Regionale - D.P.G.R. n.17 del 18.12.2009 - Regolamento di attuazione della VAS in Regione Campania</p> <p>Viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/D_PGR_17_del_18.12.09_-_Regolamento_VAS.pdf</p> <p>Giunta Regionale - D.G.R. n.203 del 05.03.2010 - Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania</p> <p>Viavas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/All egato_DGR_203_2010.pdf</p> <p>Circolare del15.04.2010 - Circolare esplicativa in merito all'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazioni ambientali (valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale) prot.n. 331337 del 15/4/2010</p> <p>Viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Circolare_Esplicativa_Procedure_Valuazione_ambientale</p> <p>D.G.R. n.863 del 08.10.2010 - Revoca della Delibera di G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le</p>	<p>n.2 del 01/02/2012</p> <p>n.65 del 28.12.2004 suppl.</p> <p>n.77 del 21.12.2009</p> <p>n.26 del 6/04/2010</p> <p>-</p> <p>n.76 del 22.11.2010</p>

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		<p>procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania (con Allegato) http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE_AGC05_2_N_683_DEL_08_10_2010x1x.pdf</p> <p>http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/Allegato_DGR_683_2010.pdf</p>	
		<p>Dirigente Settore 2 Tutela dell'ambiente dell'AGC 05 - Decreto Dirigenziale 13 Gennaio 2011 n. 30 - Modalità di versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale</p> <p>http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/DECRETO_DIRIGENZIALE_AGC05_2_N_30_DEL_13_01_2011x1x.pdf</p>	
		<p>Giunta Regionale - D.G.R. n. 406 del 4/8/2011 - "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti Regionali nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009"</p> <p>http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE_AGC05_2_N_406_DEL_04_08_2011.pdf</p> <p>http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/Allegato_36285x1x.pdf</p>	
		<p>Giunta Regionale - Regolamento n.5 del 4 Agosto 2011 (BURC n.53 del 8/8/2011) - "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"</p> <p>http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/downlo ad/REGOLAMENTO_N_5_-_GOVERNO_DEL_TERRI_REGOLAMENTI_REGIONALIx1x.pdf</p>	
		<p>Coordinatore AGC 05 - Circolare Prot.n.765763 del 11 Ottobre 2011 - "Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n.5/2011"</p>	

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
Emilia-Romagna	Assente	<p>http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/Circolare_espliva_Integrazione_VI_VAS_Comunali_reg_5</p> <p>L.R. n.20 del 24.03.2000 - Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio</p> <p>L.R. n.9 del 13.06.2008 - Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>L.R. n.6 del 06.07.2009 - Governo e riqualificazione solidale del territorio</p>	<p>n.52 del 24.03.2000</p> <p>n.100 del 13.06.2008</p> <p>n.116 del 07.07.2009</p>
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 11 del 06.05.2005 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) come modificata dalla LR 13/2009	<p>D.G.R. 1961 DD 03/08/2005. L.R. 11/2005 - Individuazione di piani e programmi di cui all'art 13, paragrafo 3 , della direttiva 2001/42/ce in materia di valutazione ambientale strategica*</p> <p>L.R. n.30 del 13.12.2005 - Norme in materia di piano territoriale regionale*</p> <p>L.R. n.5 del 23.02.2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio</p> <p>DPR 20.03.2008 n. 086/Pres - Regolamento di attuazione parte 1 urbanistica della LR 05/2007</p> <p>D.G.R. n. 1580 del 06.08.2008 - Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*</p> <p>L.R. n.16 del 05.12.2008 - Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico,</p>	<p>n.19 del 11.05.2005</p> <p>-</p> <p>n.50 del 14.12.2005</p> <p>n.9 del 28.02.2007</p> <p>n.11 del 25.03.2008</p> <p>n.35 del 27.08.2008</p> <p>n.50 del 10.12.2008</p>

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		trasporti; demanio marittimo e turismo	suppl. n.1
	L.R. n.13 del 30.07.2009 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)		n.31 del 05.08.2009
Lazio	Assente	L.R. n.22 del 03.12.2009 - Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione	n.49 del 09.12.2009
		L.R. n.14 del 11.08.2008 - Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio	n.31 del 21.08.2008 suppl. n.98
		D.G.R. n.363 del 15.05.2009 - Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	n.28 del 28.07.2009
		D.G.R. n.169 del 05.03.2010 - Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS	n.18 14.05.2010 suppl. n.92
Liguria	Assente	L.R. n.10 del 28.04.2008 - Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria*	n.4 del 29.04.2008
		L.R. n.20 del 01.07.2008 - Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)*	n.8 del 02.07.2008

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		<p>Nota del Presidente della Regione n° 37918 del 05/03/2009 (fornisce indicazioni ai Comuni in merito alla Verifica di assoggettabilità dei Piani di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione)</p> <p>Nota del Presidente della Regione n° PG/2010/17080 del 02/02/2010 (fornisce ai Comuni indicazioni procedurali in merito all'applicazione della VAS ai Piani Urbanistici Comunali)</p>	-
Lombardia	Assente	<p>L.R. del 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio*</p> <p>D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 - Modalità per la pianificazione comunale (L.R. n. 12/2005 art. 7)*</p> <p>D.C.R. n. 8/351 del 13/03/2007 - Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)</p> <p>D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007 - Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007)</p> <p>D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009 - Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli</p> <p>D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010 - Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971</p> <p>DGR n. IX/2789 del 22/12/2011 - Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi</p>	<p>n.11 del 14.03.2005 suppl. n.1</p> <p>n.4 del 23.01.2006 suppl. n.2</p> <p>n.14 del 02.03.2007</p> <p>n.4 del 24.01.2008 suppl. n.2</p> <p>n.5 del 01.02.2010</p> <p>n. 47 del 25.11.2010 suppl. n.2</p> <p>n. 52 del 29/12/2011</p>

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010) -	
Marche	L.R. n. 6 del 6/04/2004 - Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*	D.G.R. n. 936 03.08.2004 - L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardano territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale*	n. 36 del 15.04.2004 n.94 del 01.09.2004
	L.R. n.6 del 12.06.2007 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000	D.C.R. n. 33 del 14.11.2006 - Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale*	n. 114 del 30.11.2006 n.55 del 21.06.2007
	L.R. n.22 del 23.11.2011 - Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"	D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010	n.2 del 21.12.2010 n.101 del 01.12.2011
Molise	Assente		
		D.G.R. n. 26 del 26.01.09 - Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. n. 4/2008*	n.3 del 16.02.2009
Piemont	Assente		

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
e		<p>L.R. n.40 del 14.12.1998 - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (Art. 20 - Compatibilità ambientale di piani e programmi della Disposizioni in materia di compatibilità ambientale e procedure di valutazione)</p> <p>D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008 - D.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale': Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi</p> <p>D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005*</p> <p>D.G.R. n. 211-34747 del 30.07.2008 - Aggiornamento degli allegati alla Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4*</p>	<p>n.50 del 17.12.1998</p> <p>n.24 del 12.06.2008 suppl. n.1</p> <p>n.53 del 31.12.2008</p> <p>Publiccata nel Suppl. al B.U. Piemonte 7 agosto 2008, n. 32</p>
Puglia	Assente		n. 117 del 22-7-2008
Sardegna	Assente	<p>D.G.R. 31/01/2011, n.125. Circolare n. 1/2011 del Servizio Assetto del Territorio "Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)</p>	n.25 del 16/02/2011

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		<p>D.G.R. n.24/23 del 28.04.2008 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica</p> <p>L.R. n.3 del 07.08.2009 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale (Art 5. Ambiente e governo del territorio, comma 23)</p>	<p>n.21 del 28.06.2008</p> <p>n. 27 del 18.08.2009</p>
Sicilia*	Assente	<p>L.R. n.6 del 14.05.2009 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 (Art. 59. Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica)</p> <p>L.R. n.13 del 29.12.2009 - Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010 (Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica)</p>	<p>n.22 del 20.05.2009</p> <p>n.61 del 31.12.2009</p>
Toscana		<p>D.P.G.R. n.51/R del 02.11.2006 - Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione. In attuazione dell'art. 16 della L.R. del 11 agosto 1999, n. 49 - Norme in materia di programmazione regionale- e dell'art. 11 della L.R. del 3 gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio**</p> <p>D.G.R. n.13 del 14.01.2008 - Indirizzi per l'applicazione in fase transitoria della normativa regionale in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica. In attuazione della normativa nazionale vigente (parte II D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*</p> <p>D.G.R. n.635 del 04.08.2008 - Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali. Integrazione della D.G.R del 14.1.08, n. 13*</p> <p>D.G.R. n.87 del 09.02.2009 - D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA*</p> <p>D.G.R. n.613 del 13.07.2009 - D.G.R.4/8/2008 n. 635 "Indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali - Integrazione della delibera di giunta regionale n 13 del 14/1/08" e D.G.R. 9/2/2009 n. 87 "D.Lgs. 152/2006 - Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA". Integrazione e modifiche*</p>	<p>n.33 del 07.11.2006</p> <p>n.2 del 14.02.2007</p> <p>n.33 del 03.08.2008</p> <p>n.6 del 11.02.2009</p> <p>n. 29 del 22.07.2009</p>

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
	L.R. n.10 del 12.02.2010 - Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. L.R. n.69 del 30.12.2010 - Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)		n.9 del 17.02.2010 n.55 del 31.12.2010
	L.R. n.6 del 17 febbraio 2012 - Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005		n.7 del 22.02.2012
Trento	Assente	L.P. n.10 del 15.12.2004 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio (Art.11. Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) D.P.P. 14 settembre 2006, n.15-68/Leg modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg - Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art.11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.10	n.50 bis straord. del 17.12.2004 n.49 del 05.12.2006
		L.P. n. 1 del 04.03.2008 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio (Capo II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale)*	n.11 del 11.03.2008 suppl. n.2
Umbria		D.G.R. n.1566 del 01.10.2007 - Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC)* D.G.R. n.383 del 16.04.2008 - Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008*	n.49 del 14.11.2007 n.22 del 09.05.2008
	L.R. n.12 del 16.02.2010 - Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		n.9 del 24.02.2010

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
	(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni		
Valle d'Aosta	L.R. n.8 del 16/09/2011 - Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti Locali territoriali L.R. n.12 del 26.05.2009 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009	n. 42 del 21/09/2011 n.26 del 30.06.2009	
Veneto	Assente	L.R. n.11 23/04/2004 - Norme per il governo del territorio (Art. Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale)* D.G.R. n.2988 del 01.10.2004 - Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto D.G.R. n.3262 del 24.10.2006 - Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca D.G.R. 26 settembre 2006, n. 2961 e riadozione D.G.R. 05.12.2006, n. 3752 - Procedure e indirizzi operativi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 2007-2013 ed altri piani* D.G.R. n.2649 del 07.08.2007 - Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*"	n.45 27.04.2004 n.107 del 26.10.2004 n.101 21.11.2006 - n.84 del 25.09.2007

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	L.R./L.P.	Altri strumenti	B.U.R.
		<p>L.R. n.4 del 26.06.2008, - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture*</p> <p>D.G.R. n.791 del 31.03.2009 - Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. -Codice Ambiente-, apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali</p>	<p>n.54 del 01.07.2008</p> <p>n.35 del 28.04.2009</p>

* *Informazione non pervenuta e ricavata da nostre ricerche su fonti ufficiali*

¹ *Non è prevista la verifica di assoggettabilità. Per l'approvazione dei piani urbanistici comunali si applica la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale*

² *Integrata con D.G.R. n.912 del 15.05.2009 (B.U.R.C. n.32 del 29.05.2008) e D.G.R. n. 1235 10.07.2009 (B.U.R.C. n.47 del 27.07.2008)*

2.4. STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA: MODULISTICA, LINEE GUIDA, SPERIMENTAZIONI, AREA WEB DEDICATA ALLA VAS

Molte regioni hanno predisposto strumenti di supporto alle autorità procedenti per lo svolgimento della procedura di VAS, favorire la snellezza procedurale, l'omogeneità documentale e la presenza di contenuti minimi, e garantire la trasparenza e l'accessibilità dei contenuti ai cittadini.

Tali strumenti sono stati suddivisi in quattro categorie: la *modulistica*, che fornisce supporto alle diverse fasi dell'iter amministrativo, e rappresenta un livello essenziale di facilitazione del dialogo tra autorità competente e autorità procedente nelle diverse fasi della VAS; le *linee guida*, che offrono supporto tecnico per la redazione dei documenti di VAS, attraverso indicazioni metodologiche e operative; le *sperimentazioni*, che attraverso la collaborazione stretta tra autorità competente e autorità procedente nell'applicazione diretta della procedura di VAS, forniscono un decalogo di buone prassi e contribuiscono a mettere in luce criticità locali e a risolvere ostacoli operativi; le *aree web dedicate alla VAS*, che costituiscono l'interfaccia primaria tra autorità competente, autorità procedente e cittadino, indirizzando i tecnici sin dalle fasi preliminari e garantendo al pubblico l'accessibilità a tutte le informazioni e la trasparenza del processo valutativo.

Tabella 6 Strumenti di supporto alla procedura – scheda di sintesi

Regione / Prov. Autonoma	Modulistica	Linee guida	Sperimentazioni	Area WEB dedicata alla VAS
Abruzzo	Si	Si	Si	Si
Basilicata	No	No	No	non attiva
Bolzano	Si	No	No	Si
Calabria	Si	Si	No	Si
Campania	Si	Si	No	Si
Emilia-Romagna	No	Si	Si	Si
Friuli Venezia Giulia	No	No	No	Si
Lazio	Si	No	No	Si
Liguria	No	No	Si	Si
Lombardia	Si	No	Si	Si
Marche	No	Si	No	Si

Regione / Prov. Autonoma	Modulistica	Linee guida	Sperimentazioni	Area WEB dedicata alla VAS
Molise	No	No	No	Si
Piemonte	No	Si	Si	Si
Puglia	No	Si	Si	Si
Sardegna	Si	Si	No	Si
Sicilia	<i>questionario non pervenuto</i>			
Toscana	No	No	Si	Si
Trento	No	Si	No	Si
Umbria	No	Si	Si	Si
Valle d'Aosta	Si	Si	Si	Si
Veneto	Si	Si	Si	Si

2.4.1. Modulistica

Quasi la metà delle Regioni (9 su 21) hanno predisposto una modulistica che l'autorità procedente deve utilizzare nelle diverse fasi della procedura di VAS. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fac-simile di documenti con campi obbligatori da compilare da parte del proponente, in modo da semplificare l'approccio amministrativo alla procedura da parte del proponente e rendere più semplice la lavorazione e l'archiviazione della pratica da parte dell'autorità competente. Ciò consente una gestione omogenea da parte delle regioni e assicura la disponibilità delle informazioni formali indispensabili per l'avvio e la conclusione delle diverse fasi procedurali. La presenza di questa documentazione è di notevole importanza per le Regioni che non hanno delegato le competenze in materia di VAS, e che dunque si trovano a gestire una cospicua mole di procedure, ma al tempo stesso rappresenta uno strumento di "tracciabilità" e di trasparenza per quelle Regioni che, avendo adottato il modello della delega, vogliono ricostruire, attraverso il proprio sistema informativo sulla VAS, un quadro omogeneo sulle procedure concluse e in corso, e fornire al cittadino un adeguato mezzo di conoscenza sulla programmazione e la pianificazione, e sui suoi effetti ambientali. Le Regioni che hanno prodotto la modulistica più completa sono la Campania e la Lombardia.

Tabella 7 Strumenti di supporto alla procedura: modulistica

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
Abruzzo	screening	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n°152 e s.m.i.	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/Iscreening/Indice_Screening%20.pdf	1
	scoping	Indicatori	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/vasIndicatori/Indicatori.pdf	
	scoping	Elenco indicativo soggetti con competenza ambientale	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/scoping/Elenco_ACA_24febbv2011.pdf	2
Basilicata		Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) Indicazioni Operative	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=cose/vas&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=valAmbSt1	
		nessuna modulistica predisposta		
		Domanda espletamento valutazione ambientale strategica	http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/via/modulistica-ambiente.asp	
Bolzano	scoping	Domanda per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale	http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/via/modulistica-ambiente.asp	
	scoping	Contenuti del rapporto ambientale	http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/via/modulistica-ambiente.asp	3
	scoping	sezione VAS – Documentazione.	www.regione.calabria.it/ambiente/	
Calabria	scoping	Fac-simile nota trasmissione per avvio della consultazione preliminare	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/fac-simile_nota_trasmissione_allac_per_lavvio_della_consultazione_preliminare.doc	
	scoping	Fac-simile nota di trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale per l'avvio della consultazione preliminare	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/fac-simile_nota_consultaz_prelim_soggetti_comp_ambientale.doc	
	scoping	Fac-simile avviso di avvio della consultazione preliminare da pubblicare sul sito internet dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente in materia di VAS	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/fac-simile_avviso_avvio_delle_consultazioni_prelim_x_sito_web.doc	

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
				9C
	consultazioni	Fac-simile-Schema di avviso di pubblicazione del Rapporto Ambientale definitivo sul BURC - Avvio consultazioni esame istruttorio	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/schema_di_avviso_di_pubblicazione_del_bur_cala_bria_per_lesame_istruttorio_e_valutazione_procedura_vas.doc	
	consultazioni	Facsimile trasmissione rapporto ambientale definitivo autorità competente per pubblicazione	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/facsimile_trasmissione_rapporto_ambientale_definitivo_autorit_competente_per_pubblicazione.doc	
	screening	Fac-simile nota trasmissione all'A.C. per la verifica di assoggettabilità ;	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/facsimile_nota_trasmissione_alla.c_per_la_verifica_di_assoggettabilit.doc	
	screening	Fac-simile nota trasmissione ai soggetti con competenza ambientale ;	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/facsimile_nota_trasmissione_scma.doc	
	screening	Fac-simile avviso dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS	www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/facsimili/facsimile_avviso_dell_avvio_della_procedura_di_verifica_di_assoggettabilit_a_vas.doc	
Campania	screening	Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato II della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_II_Istanza_Ver_vas.doc	
	screening	Comunicazione degli esiti della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Allegato III della D.G.R. n. 203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_III_Comunicazione_dopo_consultazione_art.12.doc	
	screening	Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i (Allegato XI della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_XI_Istanza_Ver_vas_VI.doc	4
	screening	Modello di comunicazione degli esiti della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_XII_Comunicazione_dopo_consultazione_art.12.doc	4

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
		ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza (Allegato XII della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	ultazione_art.12_ver_VAS_VI.doc	
	Screening	Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza integrata con la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di un Piano/Programma di livello comunale - Circolare prof. n. 765763 del 11 Ottobre 2011	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_II_Istanza_valutazione_appropriata_verifica_VAS.docc	
	Scoping	Istanza per l'avvio della procedura coordinata di VAS - Verifica di Assoggettabilità alla VIA	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/All_6_A_15_02_11.doc	
	Scoping	Istanza per l'avvio della procedura coordinata di VIA_VAS	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/All_6_B_15_02_11.doc	
	Scoping	Nota di trasmissione dei documenti inerenti la fase di Scoping per procedura coordinata di VIA- VAS	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/All_6_C_15_02_11.doc	
	Scoping	Avviso sul quotidiano (VIA) e sul BURC (VAS) per la procedura coordinata di VIA - VAS	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/All_6_E_15_02_11.doc	
	scoping	Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Allegato IV della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_IV_Istanza_Vas_senza_CUP.doc	
	scoping	Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della Verifica di Assoggettabilità (Allegato V della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_V_Istanza_Vas_con_CUP.doc	
	scoping	Comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato VI della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_VI_Comunicazione_scoping_Piani_no_LR_16.doc	
	scoping	Comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica per Piani e Programmi di cui alla LR 16/2004 (Allegato X della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_X_Comunicazione_scoping_Piani_LR_16.doc	
	Consultazioni	Nota di trasmissione dei documenti inerenti la fase di	http://viasvas.regione.campania.it/opencms/export/sites/default	

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
		consultazione pubblica ai sensi degli artt. 14 e 24 del D.L.vo 152/2006 procedura coordinata di VIA-VAS	/VIAS/download/All_6.D_15_02_11.doc	
	consultazioni	Comunicazione all'Autorità Competente per l'avvio della consultazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato VII della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_VII_Comunicazione_inizio_consultazione_VAS.doc	
	consultazioni	Avviso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di deposito della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi – con allegata scheda informativa per la pubblicazione sul BURC (Allegato VIII della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_VIII_Avviso_consultazione_VAS.doc	
	consultazioni	Comunicazione all'Autorità Competente degli esiti della consultazione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato IX della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_IX_Comunicazione_esiti_consultazione_VAS.doc	
	esclusione	Dichiarazione del Proponente ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7 del regolamento regionale di cui al D.PGR n. 17/2009 "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania"	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_I_circolare_vas_vi_via1x.doc	
	consultazioni	Dichiarazione del tecnico incaricato ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7 del regolamento regionale di cui al D.PGR n. 17/2009 "Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania"	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_II_circolare_vas_vi_via1x.doc	
	scoping	Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza (Allegato XIII della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_XIII_Istanza_Vas_VI_senza_CU_P_07_12_09.doc	4
	scoping	Modello di comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza per Piani e Programmi di cui alla L.R.16/2004 (Allegato XIV della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_XIV_Comunicazione_scoping_VI_Piani_LR_16.doc	4
	scoping	Modello di comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VIAS/download/Allegato_XV_Comunicazione_scoping_VI	4

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
	consultazioni	per la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza (Allegato XV della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	Piani_no_LR_16.doc	
	consultazioni	Avviso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di deposito della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e di Valutazione di Incidenza – con allegata scheda informativa per la pubblicazione sul BURC (Allegato XVI della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VI/VAS/download/Allegato_XVI_Avviso_consultazione_VAS_VI.doc	4
	consultazioni	Comunicazione all'Autorità Competente degli esiti della consultazione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza (Allegato XVII della D.G.R. n.203 del 5/03/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/VI/VAS/download/Allegato_XVII_Comunicazione_esiti_consultazione_VAS_VI.doc	4
Emilia-Romagna		nessuna modulistica predisposta		
Friuli Venezia Giulia		nessuna modulistica predisposta		
Lazio	screening	Modulo per attivazione istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS	http://www.regione.lazio.it/binary/ri_ambiente/tbl_contenuti/MODELLO_1_Ver_vas.doc	
	scoping	Modulo per attivazione istanza di VAS	http://www.regione.lazio.it/binary/ri_ambiente/tbl_contenuti/MODELLO_3_Vas_valutazione.doc	
	Consultazione	Modello di Pubblicazione di Valutazione Ambientale Strategica	http://www.regione.lazio.it/binary/ri_ambiente/tbl_contenuti/MODELLO_4_BURL_VAS.doc	
Liguria		nessuna modulistica predisposta		
Lombardia		Fac-simili atti per procedimento VAS	http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/isp/documentazione/facSimili.jsf	
Marche		nessuna modulistica predisposta		
Molise		nessuna modulistica predisposta		
Piemonte		nessuna modulistica predisposta		
Puglia		nessuna modulistica predisposta		
Sardegna	screening	MODELLO A - Avvio verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica	http://www.regione.sardegna.it/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1272&idscheda=288533	

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	fase	titolo	link	note
	scoping	MODELLO B – Attivazione preliminare del processo di valutazione ambientale strategica	http://www.regione.sardegna.it/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1272&idscheda=288533	
	consultazioni	MODELLO C – Deposito del piano e del rapporto ambientale	http://www.regione.sardegna.it/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1272&idscheda=288533	
Sicilia		questionario non pervenuto		
Toscana		nessuna modulistica predisposta		
Trento		nessuna modulistica predisposta		
Umbria		nessuna modulistica predisposta		
Valle d'Aosta		Vas – Valutazione ambientale strategica	http://www.regione.vda.it/territorio/vas/default_i.asp	
		- Fac-simile domanda Verifica assoggettabilità a VAS - Fac-simile domanda concertazione avvio processo VAS - Fac-simile domanda avvio processo VAS		
Veneto		Modello di dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10 Ottobre 2006	http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Valutazione+Progetti+ed+Investimenti/VAS.htm	5

1 Non in linea con il D.lgs. 152/06, Allegato I

2 Allegato A alla L.P. n. 2/2007

3 VAS integrata alla Valutazione di Incidenza

4 Informazione non pervenuta e ricavata da nostre ricerche su fonti ufficiali

2.4.2. Linee guida

Più della metà delle Regioni (12 su 21) ha predisposto Linee guida a supporto dell'Autorità procedente per l'elaborazione dei documenti da produrre nelle diverse fasi della VAS. Le linee guida presentano differenti livelli di articolazione e complessità: in taluni casi si tratta di indicazioni relative ai contenuti minimi dei documenti di VAS, accompagnati talvolta da check list; in altri casi si è in presenza di strumenti complessi, che offrono anche specifico supporto metodologico per la definizione delle parti più complesse del Rapporto Ambientale, quali la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, la scelta degli indicatori di contesto e di processo, la costruzione delle alternative di piano o programma e la loro valutazione ai fini della scelta dell'alternativa più sostenibile, le misure di mitigazione e compensazione, il monitoraggio degli effetti ambientali del piano, offrendo anche software dedicati.

È il caso del manuale prodotto nell'ambito del progetto ENPLAN, che propone una panoramica sulle tecniche di valutazione classiche (Analytic Hierarchy Process, Analisi di Sensibilità, ecc.) e sui software che ne facilitano l'applicazione, e del progetto DIVAS²¹ che ha elaborato un software dedicato alla costruzione dei Rapporti Ambientali dei piani urbanistici comunali, offrendo un supporto alla stesura dei contenuti tecnici e alla valutazione delle scelte in tutte le fasi del processo di pianificazione e valutazione.

²¹ <http://www.progettodivas.org/web/>

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Tabella 8 Strumenti di supporto alla procedura: linee guida

Regione / Prov. Autonoma	autore/i	titolo	link	note
Abruzzo	Regione Abruzzo - Task Force Autorità Ambientale Abruzzo	Cos'è la VAS	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=coseVas&servizio=xList&stileDiy=monoLeff&template=infIndex&b=valAmbSt1	1
	Autori vari	Software VAS - Progetto DIVAS	http://www.progettodivas.org/web/	2
	Regione Abruzzo - Task Force Autorità Ambientale Abruzzo	Scheda fasi VAS	http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/coseVas/SCHEMA_VAS.pdf	3
Basilicata		non presenti		
Bolzano		non presenti		
Calabria		Regolamento Regionale inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. R.R. N°3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. L.R. 19/02 – art. 10)		
		A. Indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art.23 del R.R 03/2008 e ss.mm.ii.		4
		B. Modalità di convocazione della Conferenza di Pianificazione e Questionario Guida sul Rapporto Ambientale Preliminare quale ausilio alle Consultazioni Preliminari.		4
		C. Schema di Avviso di adozione del Piano, Avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni.		4
		D. Indirizzi per la redazione della Dichiarazione di Sintesi.		4
		Documenti di Supporto per la redazione del Rapporto Ambientale	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/Vas/documentazione/documenti_di_supporto	5

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	autore/i	titolo	link	note
			per la redazione del rapporto ambientale.pdf	
		Format per la redazione dei Rapporti di Sintesi	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/format_dichiarazione_di_sintesi.doc	5
		Format per la redazione del Rapporto Ambientale dei PSC/PSA	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/format_rapporto_ambientale.doc	5
		D.G.R. n. 749 del 04 novembre 2009	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/dgr_749_valutazione_in_c_2.pdf	5
		Questionario per la consultazione preliminare_VAS	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/questionario_per_la_consultazione_preliminare_vas.doc	5
		Schema indice Rapporto Ambientale	http://www.regione.calabria.it/ambiente/allegati/vas/documentazione/indice_tipo_ra.doc	5
Campania		D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426 (B.U.R.C. n. 16 del 21/04/2008)	http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf08/burc16or_08/del426_08.pdf	
		D.G.R. n. 203 del 5/03/2010 (B.U.R.C. n. 26 del 06/04/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/exp/ort/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_D_GR_203_2010.pdf	
		D.G.R. n. 683 del 8/10/2010 (B.U.R.C. n. 76 del 22/11/2010)	http://vias.regione.campania.it/opencms/exp/ort/sites/default/VIAVAS/download/DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE AGC05_2_N_683_DEL_08_10_2010x1x.pdf	
		D.G.R. n. 683 del 8/10/2010 (B.U.R.C. n. 76 del 22/11/2010) - Allegato	http://vias.regione.campania.it/opencms/exp/ort/sites/default/VIAVAS/download/Allegato_D_GR_683_2010.pdf	
Emilia-Romagna	Regioni Emilia – Romagna e Puglia, ARPA Emilia – Romagna	Progetto AGIRE - Guida per fare rapporti ambientali nelle procedure di valutazione ambientale strategica		

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	autore/i	titolo	link	note
Friuli Venezia Giulia		non presenti		
Lazio		non presenti		
Liguria		non presenti		
Lombardia	AA. VV (coordinamento Regione Lombardia)	Progetto ENPLAN (2002 - 2004) e pubblicazione Manuale	http://www.interreg-enplan.org/linee3.htm	
Marche		Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010	http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/VAS/VAS_lineeguida_DGR1813_10.pdf	
Molise		non presenti		
Piemonte	Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia - Direzione Ambiente	Prime linee-guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1 c. 3 della legge regionale 1/2007 Ulteriori linee-guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008.		6
	Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia - Direzione Ambiente			
	Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia	Contenuti e modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche.		7
	Direzione Ambiente - Direzione agricoltura	Linee-guida per la valutazione ambientale strategica dei piani faunistico-venatori provinciali	http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/siar/dwd/Informativa/dgr17-377.pdf	
Puglia	Regione Puglia	Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale Linee guida per la pianificazione strategica	http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N104_20_07_2007.pdf&	8

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	autore/i	titolo	link	note
	Regione Puglia	territoriale di area vasta Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani	http://www.regione.puglia.it/index.php?page=b_anno=xxxviii http://www.regione.puglia.it/index.php?page=b_anno=xxxix	9
	Regione Puglia	DRAG - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG)	http://www.regione.puglia.it/index.php?page=b_anno=xxxviii	10
	Regione Puglia	DRAG - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani territoriali di coordinamento provinciale	http://www.regione.puglia.it/index.php?page=b_anno=xxi	11
Sardegna	Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Assessorato agli Enti locali, finanze e urbanistica	Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali	http://www.sardegnaaambiente.it/index.php?xsl=1399&s=18&v=9&c=8280&es=4272&na=1&n=c10	
Sicilia	questionario non pervenuto			
Toscana		non presenti		12
Trento		Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10		13
Umbria	Giunta regionale	Delibera n. 383/2008: Procedure di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale.	http://www.ambiente.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/approvate-dalla-giunta-regionale-le-specificazioni.html	
	Giunta Regionale	Deliberazione n. 861 del 26.07.2011: Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazioni ambientali per l'applicazione della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, a seguito delle disposizioni correttive, introdotte dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	autore/i	titolo	link	note
Valle d'Aosta	Servizio valutazione ambientale	Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 Linee guida VIA-VAS - Approfondimento normativo	http://www.regione.vda.it/territorio/vas/default.i.asp	
Veneto		Software VAS - Progetto DIVAS	http://www.progettodivas.org/web/	

Note:

- 1 Serie di pagine web che affrontano i vari aspetti della VAS
- 2 Sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), su base GIS, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali
- 3 Flow chart della procedura
- 4 L'allegato è parte integrante del Regolamento Regionale inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
- 5 Informazione non pervenuta e ricavata da nostre ricerche su fonti ufficiali
- 6 Modalità di integrazione procedurale e tecnica della VAS nei procedimenti urbanistici
- 7 Indicazioni sulla documentazione tecnica necessaria per la VAS dei piani urbanistici
- 8 Delibera di Giunta n. 1072/07 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 104 del 20 luglio 2007
- 9 Delibera di Giunta n. 27 maggio 2008, n. 862 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 89 del 06 giugno 2008
- 10 Delibera di Giunta n. 375/2007 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 120 del 29-8-2007
- 11 Delibera di Giunta n. 1759 del 29 settembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 155 del 6-10-2009
- 12 Prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale la Regione ha approvato indirizzi transitori per l'applicazione della normativa statale a livello regionale. Attualmente viene applicata la norma regionale vigente e in attesa dell'approvazione di linee guida in materia, vengono fornite indicazioni su richiesta di volta in volta da parte degli enti locali.
- 13 D.P.P. 14 settembre 2006, n.15-68/Leg modificato dal dPP del 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg
- 14 Sistema di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), su base GIS, per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani territoriali

2.4.3. Sperimentazioni

Si rilevano sperimentazioni con differenti livelli di articolazione – da quelli che potrebbero definirsi processi partecipativi allargati tra autorità competenti, soggetti con competenze ambientali, istituti di ricerca e autorità procedenti per la definizione del processo di VAS e la stesura dei relativi documenti, a progetti complessi quali i già citati progetti ENPLAN e DIVAS – in gran parte rivolti alla risoluzione di problematiche di livello locale. Sulla VAS dei piani locali, in particolare dei piani urbanistici comunali, si concentra l'attività d'informazione e di supporto delle Regioni e delle Province autonome che, anche nel caso delle sperimentazioni, mira a superare due gap strutturali della gestione delle problematiche ambientali in Italia a livello locale: la carenza e la disomogeneità di dati ambientali, che rappresentano il presupposto di valutazioni oggettive; la scarsa presenza negli enti locali, data anche la dotazione finanziaria e di risorse umane insufficiente rispetto alla portata degli impegni programmatici e pianificatori, di competenze multidisciplinari adeguate alla complessità dei processi di valutazione ambientale.

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Tabella 9 Strumenti di supporto alla procedura: sperimentazioni

Regione / Prov. Autonoma	Progetto	anno	link	partner
Abruzzo	Progetto DIVAS ¹	2008-2009	http://www.progettodi.vas.org	Regione del Veneto; Regione Abruzzo; Università Ca' Foscari Venezia
Basilicata	No			
Bolzano	No			
Calabria	No			
Campania	Sperimentazione di una metodologia per la costruzione di un sistema di monitoraggio VAS per i Piani e Programmi a seguito della "Convenzione ISPRA – MATTM per la redazione di Linee Guida sul Monitoraggio VAS" nell'ambito del Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome	2011- in corso		MATTM, ISPRA, Politecnico di Milano, Comune di Mercato San Severino, Provincia di Caserta
Emilia Romagna	ENPLAN	2004	http://www.interreg-enplan.org/home.htm	Regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Murcia.
Friuli Venezia Giulia	No			
Lazio	No			
Liguria	ENPLAN ¹	2004		Regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Murcia.
Lombardia	Sperimentazione regionale sul monitoraggio dei PGT comunali - La DG Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia insieme ad ha avviato un'attività di ricerca finalizzata all'elaborazione di linee guida regionali per la VAS in merito al monitoraggio dei piani di governo del territorio.	2009-2010		ARPA Lombardia e comuni di: Cremona (CR), Romano di Lombardia (BG), Cesano Maderno (MB), Settimo Milanese (MI), Casteggio (PV), Lomagna e Osnago (LC).
Marche	No			
Molise	no ²			
Piemonte	Programma olimpico Torino 2006	2001		

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	Progetto	anno	link	partner
	ENPLAN ¹	2004		Regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Murcia.
	Sperimentazione di VAS per i Piani di Attività Estrattiva Provinciali (PAEP) del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara			
	Applicazione della VAS al Programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale			
Puglia	Convenzione Ispra – Mattm per la redazione di Linee Guida sul Monitoraggio VAS nell'ambito del Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome	2011 – in corso		Direzione Valutazione Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); con il supporto scientifico del Consorzio Poliedra (Politecnico di Milano)
Sardegna		No		
Sicilia		questionario non pervenuto		
Toscana	ENPLAN ¹	2004		Regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Murcia.
Trento		No		
Umbria	Progetto per la verifica delle modalità di integrazione del processo di VAS in quello di formazione degli strumenti urbanistici comunali (PRG parte strutturale e parte operativa, piani attuativi in variante, SUAP)	2009	http://www.ambiente.REGIONE.umbria.it/MediaCenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=113&explicit=S	ARPA, AUR (Agenzia Umbria Ricerche), alcuni Comuni, una Comunità Montana, Provincia di Perugia e di Terni
Umbria	Progetto per l'integrazione del monitoraggio di Piani di scala locale nel sistema informativo geografico e ambientale della Regione; partner: Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ARPA Umbria, due Comuni, Servizi regionali competenti	2011		
Umbria	Corso di formazione sulla VAS per i dipendenti degli enti locali articolato in 4 moduli da 6 ore svolti nel 2010. Organizzazione a cura della Scuola Superiore	2010		

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	Progetto	anno	link	partner
	della Pubblica Amministrazione dell'Umbria			
Umbria	strumenti finalizzati alla gestione e coordinamento dei piani di monitoraggio degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale	2008-2011		Università di Brescia - Comune di città della Pieve – Comune di Castiglione del Lago
Valle d'Aosta	ENPLAN	2001-2004	interreg-enplan.org	Regioni Lombardia (capofila), Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e per la Spagna Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Murcia
Veneto	Progetto DIVAS	2008-2009	http://www.progettodi.vas.org	Regione del Veneto; Regione Abruzzo; Università Ca' Foscari Venezia

Note

- 1 *Dato non pervenuto e ricavato da nostre ricerche su fonti ufficiali.*
- 2 *Nel questionario sono riportate "2 giornate di formazione al personale".*
- 3 *il dato è stato riportato per completezza, anche se non pertinente all'arco temporale di riferimento del presente Rapporto.*

2.4.4. Area web dedicata alla VAS

Un'area web tematica costituisce un importante strumento di facilitazione del processo di VAS e, più in generale, di conoscenza dei temi ambientali. L'Unione Europea considera prioritario lo scambio di informazioni su base digitale e, attraverso specifiche convenzioni, direttive e comunicazioni, indica le modalità con cui catalogare, elaborare e archiviare tali informazioni (con particolare riguardo alle informazioni ambientali) e strutturare i relativi portali; il principio fondante è quello del libero accesso all'informazione tracciato dalla convenzione di Aarhus²², ma altrettanto pregnanti sono i concetti, affrontati dalla Direttiva INSPIRE²³, di interoperabilità e di non duplicazione, ed i *“problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali [...] comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni [...] a vari livelli dell'amministrazione pubblica”*, o i contenuti tecnici delle norme EN ISO 19115 (metadati) e 19119 (servizi) e gli standard OGC CSW e ISO 19139 che consentono la definizione delle Regole di Implementazione (*Implementing Rules*), e quindi l'attuazione della Direttiva stessa. Nelle premesse della Direttiva INSPIRE è chiaro il peso attribuito dall'Unione Europea all'integrazione delle informazioni territoriali, a cui sono ascrivibili la maggior parte delle informazioni ambientali:

(1) La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi.

²² <http://live.unece.org/env/pp/treatytext.html>

²³ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(2) Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (3) prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali.

La VAS rientra a pieno titolo, anche in base a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei processi che dovrebbero avvalersi di sistemi informativi territoriali strutturati in maniera condivisa e accessibile, in quanto il giudizio valutativo dovrebbe essere fondato primariamente su dati certificati e quantitativi, e gli esiti stessi del processo (incluso il monitoraggio dei piani e dei programmi) dovrebbero contribuire ad arricchire la base di dati ambientali e territoriali.

L'Italia risente di un grave ritardo rispetto all'applicazione di questi principi, che si riflette sui comportamenti locali e sulla qualità dei processi valutativi. Tutte le Regioni e province Autonome che hanno risposto al questionario hanno predisposto un'area web dedicata alla VAS, tuttavia le modalità di organizzazione delle aree tematiche dei portali regionali sulla valutazione ambientale testimoniano la mancanza di un coordinamento gerarchico del flusso informativo e dell'assenza di regole condivise finalizzate a garantire sia la presenza di informazioni minime, sia la loro armonizzazione.

Nella maggior parte dei casi, l'area dedicata alla VAS, anche qualora si tratti di un sito autonomo rispetto al portale istituzionale regionale, è parte dell'area tematica "Ambiente", dalla quale è possibile accedere alle informazioni relative alle diverse tipologie di valutazione ambientale: essa è dunque direttamente connessa alla *home page* dell'autorità competente per la VAS. La *home page* dedicata alla VAS presenta generalmente una panoramica sull'origine e lo scopo della procedura di VAS, rimanda in modo quasi sempre diretto ai servizi di supporto alla procedura offerti dall'autorità competente (normativa vigente nazionale e regionale, modulistica, ecc.), mentre meno evidenti sono i link ai possibili soggetti detentori di dati ambientali. Seguitano ad essere poche le regioni che hanno implementato sistemi informativi sulle VAS svolte e in corso, fornendo informazioni di base sui soggetti coinvolti, le date ufficiali e gli esiti della procedura, e ancor meno quelle che hanno messo a disposizione un archivio permanente della documentazione prodotta nel corso del processo di VAS.

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Tabella 10 Strumenti di supporto alla procedura: area web dedicata

Regione / Prov. Autonoma	link	elenco procedure altri enti in corso	archivio VAS documenti disponibili	note
Abruzzo	http://www.regione.abruzzo.it/XAmbiente/index.asp?modello=vasSportelloInfo&servizio=xLlist&stileDiv=monoLeft&template=intlindex&b=valAmbSt11	si, VAS regionali e altri enti in corso	si, solo VAS regionali e altri enti in corso	
Basilicata	http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambiente/home.jsp	si, solo VAS in corso	si, solo VAS in corso	1
Bolzano	http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/via/vas.asp	si	si	
Calabria	www.regione.calabria.it/ambiente/	si	si	
Campania	http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VAS/Home	si	no	
Emilia Romagna	http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/temi/vas	si,	link alla pagina di ricerca nel data base	
Friuli Venezia Giulia	http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/	si	si	
Lazio	http://www.regione.lazio.it/ri_ambiente/?vw=contenutiDettaglio&id=53	no	solo pareri emessi	
Liguria	http://www.ambienteinliguria.it_sezione_territorio/valutazione_ambientale_strategica	si	No link alle pagine dedicate	
Lombardia	http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/	si	si	
Marche	http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/ValutazioneAutorizzazioni/ValutazioneAmbientaleStrategica.aspx	si,	si,	
Molise	http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/659	solo VAS regionali	solo VAS regionali	
Piemonte	http://via.regione.piemonte.it/vas/index.htm	si	si	
Puglia	http://ecologia.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=346:vas&catid=75&Itemid=277	si, solo VAS regionali	si, solo VAS regionali	
Sardegna	http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=1399&s=18&v=9&c=8279&es=4272&na=1&n=10	si	solo alcuni documenti, ma non sistemizzati	

MATTM

La VAS nelle Regioni e Province Autonome

Regione / Prov. Autonoma	link	elenco procedure	archivio VAS	documenti disponibili	note
Sicilia					questionario non pervenuto
Toscana	http://www.regione.toscana.it/vas/	si,	si,	si,	
Trento	http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it – www.urbanistica.provincia.tn.it	solo VAS regionali	solo VAS regionali	solo VAS regionali	
Umbria	http://www.ambiente.regione.umbria.it/Mediacentro/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=334&explicit=S	no	no	no	
Valle d'Aosta	http://www.regione.vda.it/territorio/vas/default_i.asp	si	si	si, solo pareri emessi per VAS regionali	
Veneto	http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Coordinamento+commissioni+VA+S++VINCA+NUVV/VAS.htm	si	si	Si, solo pareri commissione	

Note:

1 Il sito è ancora in fase di costruzione

2.5. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE DI VAS REGIONALI / LOCALI

Nelle tabelle seguenti vengono riportati il numero, per tipologia di P/P, delle procedure di VAS e delle Verifiche di assoggettabilità a VAS così come raccolto dai questionari inviati alle Regioni e Province Autonome.

Come già indicato, alcune difficoltà di reperimento dei dati dovuti a diversi criteri di registrazione non hanno permesso una completa armonizzazione per un pieno confronto. Si auspica, con i prossimi report, di omogeneizzare progressivamente la raccolta dei dati ai fini di un'ottimale rappresentazione del quadro di applicazione della VAS.

2.5.1. PROCEDURE DI VAS


Procedure di VAS concluse nell'anno 2011					
Regione / Prov. Autonoma	Piani fondi strutturali	Piani Territoriali Regionali/Provinciali e Paesaggistici	Piani Urbanistici Comunali/Intercomunali	Piani di Settore	Totale
Abruzzo	0	0	0	0	0
Basilicata	0	0	0	0	0
Bolzano	0	0	0	0	0
Calabria	0	2	9	0	11
Campania	0	0	16	2	18
Emilia-Romagna	0	0	111	10	121
Friuli Venezia Giulia	2	1	0	0	3
Lazio	1	0	0	2	3
Liguria	0	0	0	1	1
Lombardia	0	2	208	5	215
Marche	0	0	9	1	10
Molise	NR	NR	NR	NR	NR
Piemonte	0	4	29	0	33
Puglia	4	0	3	2	9
Sardegna	0	1	8	1	10
Sicilia	NR	NR	NR	NR	NR
Toscana	0	0	17	4	21
Trento	0	0	0	1	1
Umbria	0	0	0	2	2
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0
Veneto	0	5	67	7	79

Note alla tabella:

Regione Abruzzo, la regione non dispone dei dati di livello provinciale e comunale in quanto tali soggetti non hanno obblighi di comunicazione.

Regione Emilia Romagna, mancano i dati relativi alla Provincia di Rimini

Rispetto ad una valutazione dei tempi della procedura, fermo restando, così come indicato in precedenza, le difficoltà che sono state incontrate per il reperimento dei dati, si rappresenta, sulla base dei dati disponibile, solo per un valore orientativo, la seguente figura:



Nella figura vengono rappresentate il numero di regioni/province autonome raggruppate per tempi medi delle procedure di VAS, avendo individuato quattro raggruppamenti. I quattro raggruppamenti, (≤ 180 , >180 e ≤ 240 , >240 e ≤ 365 , e >365 giorni), partono dal presupposto delle tempistiche “certe” che la procedura di VAS impone. Per cui, avendo un tempo variabile per la consultazione di scoping, ed una tempistica ben definita per la consultazione e per l’espressione del parere motivato, e sommando tali valori, abbiamo un tempo “definito” che possiamo indicare tra 180 e 240 giorni legati alle consultazioni ed al parere, al quale andrebbe ad aggiungersi un tempo “indefinito” relativo alle fasi riconducibili

all'avvio della procedura di VAS ed alla redazione del piano e del rapporto ambientale²⁴.

Un primo aspetto da sottolineare è che su 21 regioni/province autonome, per ben 8 non è stato possibile avere un valore medio; ma anche per le altre, non vi è una omogeneità delle popolazioni di dati per poter rendere un quadro quantitativamente rappresentativo. Come già detto, si auspica che con il procedere delle annualità si raggiunga un livello di rappresentatività maggiormente significativo. Si ritiene comunque interessante l'informazione che si ottiene, anche se in termini qualitativi, ossia, che nella maggior parte delle regioni/province autonome, la procedura di VAS richiede più di un anno, in linea con quanto avviene anche a livello nazionale.

2.5.2. PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Verifiche di assoggettabilità concluse nell'anno 2011				
Regione / Prov. Autonoma	escluse dalla VAS	assoggettate a VAS	archivate	totale
Abruzzo				
Basilicata	26	0	0	26
Bolzano	0	0	0	0
Calabria	18	3		21
Campania	7	1	17	25
Emilia-Romagna	254	3		336
Friuli Venezia Giulia	1	0		1
Lazio	13	1	1	15
Liguria	5	0		5
Lombardia	nd	nd		209
Marche	87	12		99
Molise	NR	NR	NR	NR
Piemonte	6	2		39
Puglia	22	9		31
Sardegna	13	1		14
Sicilia	NR	NR	NR	NR
Toscana	87	4		91
Trento	9	2		11
Umbria	11	1		12

²⁴ Per semplicità abbiamo definito di considerare la procedura di VAS conclusa con l'espressione del parere motivato. Ovviamente, la procedura di VAS prosegue con l'eventuale revisione, la decisione, la pubblicazione, il monitoraggio ecc..

Verifiche di assoggettabilità concluse nell'anno 2011				
Regione / Prov. Autonoma	escluse dalla VAS	assoggettate a VAS	archivate	totale
Valle d'Aosta	5	0		5
Veneto	12	1		13

Note alla tabella:

Regione Abruzzo, la regione non dispone dei dati di livello provinciale e comunale in quanto tali soggetti non hanno obblighi di comunicazione.


Regione Emilia Romagna, per la Provincia di Modena non viene dato esito della valutazione, le procedure attuate per questa provincia sono 79.

Regione Piemonte, sono state indicate 31 procedure di cui non è stato riportato l'esito finale della valutazione

Si conferma come la maggior parte delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con un provvedimento di esclusione. Inoltre, si registra, tranne che per pochissime regioni, una riduzione del numero di richieste di verifica di assoggettabilità.

Anche per le verifiche di assoggettabilità, con le stesse avvertenze di cui sopra, si è provato a raggruppare, in base ai tempi medi delle procedure, le regioni e province autonome.

In questo caso, per le regioni monitorate, si vede come una buona percentuale risulta rispettare i tempi previsti dalla norma, che raggiunge quasi il totale se consideriamo un tempo doppio di quello previsto.



3. CONCLUSIONI

La procedura di VAS deve ancora fare importanti passi in avanti su diversi aspetti, sia di natura procedurale, sia di ampliamento delle competenze dei soggetti coinvolti, sia di contenuti dei documenti, sia delle norme tecniche ancora da elaborare. Ciò non di meno, si registra un forte sforzo da parte delle amministrazioni centrali e delle regioni ed enti locali che vede dei positivi riscontri su molti aspetti attinenti alle politiche ambientali ed alle valutazioni ambientali in particolare.

Anche il presente report si spera contribuisca e sia utile per confermare questo positivo andamento.

Va comunque registrata la negatività che rispetto al precedente monitoraggio, report 2009-2010, questo secondo report vede due regioni che non hanno partecipato, e la conferma per alcune regioni di non essere in grado di monitorare l'attuazione della VAS a livello locale. Al di là della normativa che come già ricordato prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome, annualmente, di informare il Ministero dell'ambiente, si ritiene di notevole importanza poter avere un quadro chiaro dell'attuazione della VAS in Italia, utile soprattutto alle regioni e province autonome stesse, al fine di armonizzare ed uniformare, attraverso un confronto tra tutti i soggetti interessati, tale procedura di notevole complessità.

CONTRIBUTI

Il documento è stato elaborato da:

MATTM – Direzione Valutazioni Ambientali – Divisione II

dott. Paolo Boccardi, arch. Luciana Polizzy – coordinamento

arch. Giorgia Coviello – consulenza tecnica

L'elaborazione del documento è stata resa possibile dalla collaborazione dei rappresentanti di tutte le Regioni e Province Autonome aderenti alle attività del "Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome", costituitosi subito dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, con l'obiettivo di condividere informazioni ed esperienze nel campo della VAS, e di avviare scambi proficui di buone prassi. Il Tavolo si avvale inoltre del supporto della Task Force PON GAT e dell'ISPRA.

ALLEGATO I

SCHEDE DI SINTESI SULLE CRITICITÀ E SULLE POSITIVITÀ RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA VAS

In questo allegato vengono riportati, in maniera integrale, i commenti qualitativi sull'applicazione della VAS a livello regionale, prodotti dalle Regioni e Province autonome, in risposta al questionario.

ABRUZZO

Si è riscontrata una criticità nell'ambito dell'integrazione tra la procedura di VAS e la procedura di VINCA in quanto, allo stato attuale in Abruzzo, nel caso di procedimenti di VAS riferiti a strumenti di pianificazione o programmazione di rilevanza locale, essendo diversi gli organismi preposti all'emanazione dei relativi pareri finali (la Struttura con compiti di tutela ambientale dell'Amministrazione locale per la VAS e il Comitato VIA di coordinamento regionale per la VINCA), si evince una difficoltà nell'integrare il parere motivato di cui all'art. 15 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii con quello che chiude la procedura di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997.

Ci sono difficoltà nell'interpretare il disposto legislativo dell'art. 10 del comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. nella parte in cui dispone che *la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.*

In tale caso, infatti, non è chiaro se nel parere motivato debbano essere inseriti gli esiti dello studio di incidenza o il giudizio espresso in sede di istruttoria dello studio di valutazione di incidenza. A questo si aggiunga la difficoltà di applicare la VINCA a proposte di piani/programmi, ossia a delle linee strategiche senza aver ancora definito delle vere e proprie azioni, che invece sono oggetto del

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

provvedimento di VINCA in sede di valutazione specifica. Pertanto nella VAS si possono solo effettuare delle valutazioni di incidenza su questioni di carattere generale.

Tutto ciò premesso, ai fini del coordinamento delle procedure di VAS e VINCA, sarebbe opportuno delegare alle Amministrazioni locali la procedura di VINCA di piani di propria competenza. In tal caso nello stesso Ente verrebbero a trovarsi gli organismi preposti all'emanazione dei pareri finali di VAS e VINCA.

E' stata poi riscontrata un'ulteriore criticità riferita al monitoraggio di cui all'art. 18 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, che spesso, per mancanza di risorse, non viene effettuato.

BASILICATA

Non ha riportato commenti

CALABRIA

La procedura di **VAS** è disciplinata dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del **R.R. n.3/2008 e ss.mm.ii.** Relativamente alle criticità ed alle positività legate all'applicazione pratica di tale procedura ai Piani/Programmi della Regione Calabria è possibile sinteticamente racchiuderne la risposta nella scheda di seguito riportata:

CRITICITA'	POSITIVITA'
- Scarsa informazione degli Enti Locali sull'esistenza nonché sulla applicazione della Procedura di VAS ai Piani/Programmi.	- Applicazione della Procedura Vas ai Piani/Programmi dal 2008: gli Enti Locali iniziano a preoccuparsi dell'Ambiente.
- Carico di lavoro eccessivo per il NUCLEO VIA-VAS-IPPC con	- Procedura Vas quale filtro legale per

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

CRITICITA'	POSITIVITA'
inevitabile slittamento dei tempi di conclusione della Procedura.	l'elaborazione di Piani e Programmi.
- Superficialità e scarsa qualità nell'elaborazione (da parte dei soggetti proponenti) dei documenti richiesti per la VAS.	- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla Sostenibilità.

CAMPANIA

Le criticità riscontrate nell'applicazione della VAS riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- Qualità dei rapporti ambientali: sono state rilevate carenze nella descrizione delle alternative individuate e di come sia stata effettuata la scelta; ulteriori carenze sono state rilevate nella valutazione degli effetti legati alle azioni di piano e nella descrizione delle misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;
- Difficoltà, da parte dei Proponente, di disporre di dati ambientali di supporto per l'analisi dello stato dell'ambiente e per il monitoraggio degli effetti legati all'attuazione del Piano.

Le positività riscontrate riguardano la maggiore attenzione nei rapporti ambientali e nelle norme tecniche di attuazione dei piani (se previste), di aspetti ambientali (es. siti contaminati).

EMILIA ROMAGNA

Non sono state segnalate grosse criticità e rilevanti positività nell'applicazione della VAS in Regione Emilia Romagna nel corso dell'anno 2011.

MATTM**Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS**

Alcune Autorità Competenti hanno riscontrato positivamente un miglioramento nella gestione delle procedure (tempistiche, coinvolgimento soggetti) e dei contenuti dei documenti ambientali (anche tramite richieste di integrazioni al Rapporto Ambientale); allo stesso tempo è stata rilevata qualche criticità legata ad alcuni aspetti interpretativi di dettaglio tra le diverse Autorità Competenti. A tal proposito, si segnala che è in corso di predisposizione un progetto di legge regionale.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Non ha riportato commenti

LAZIO

Le criticità rilevate afferenti le procedure di VAS possono essere sinteticamente così rappresentate:

- Condivisione delle informazioni territoriali, con particolare riferimento alle fasi di analisi e di attuazione del monitoraggio;
- Avvio di procedure sinergiche con le agenzie regionali al fine di standardizzare le procedure afferenti il monitoraggio di determinate tipologie di piani;
- Integrazione delle procedure di redazione/adozione/approvazione dei P/P con la procedura di VAS, con particolare riferimento ai piani sottoposti, dalla normativa istitutiva, a molteplici fasi di confronto;
- Integrazione delle formulazioni dei pareri dei SCA, in ambito VAS, laddove gli stessi sono chiamati ad esprimersi ai sensi di altra normativa vigente;
- Formazione e specializzazione delle figure professionali chiamate a fornire il proprio contributo nei processi di VAS con riferimento ai SCA, ai tecnici incaricati dalle AP ed al personale interno della AC;

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

- Correlazione della dotazione organica del personale della AC in congruenza con il numero di istanze attivate;
- Problematiche interpretative della normativa vigente con particolare riferimento all'art. 6 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; ed all'art. 5 comma 1 lett. g) del D.L. 13 maggio 2011 n.70

LIGURIA

CRITICITA:

- assenza di normativa di riferimento regionale
- difficoltà nell'attuare una partecipazione costante ed efficace dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati ad esprimersi nei processi di VAS e di VA
- carenze nella documentazione di piano e nel Rapporto Ambientale/Preliminare di dati in merito ad alcuni aspetti ambientali fondanti della valutazione quali ad esempio il consumo di suolo.

ASPETTI POSITIVI

- -Consolidamento del rapporto di collaborazione e coordinamento con il dipartimento di pianificazione territoriale nell'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e verifica di Assoggettabilità.

LOMBARDIA

Criticità

Il processo di VAS di un Piano/Programma (P/P) è spesso considerato come una procedura aggiuntiva (e per questo ritenuta un appesantimento), e non integrativa, del processo di formazione del P/P: quindi in parte perde di efficacia.

I rapporti ambientali presentano diverse carenze, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la scelta fra alternative.

La sintesi non tecnica è spesso ricavata da una veloce operazione di copia/incolla dal rapporto ambientale, senza tenere conto del linguaggio non tecnico e divulgativo che la dovrebbe caratterizzare.

Anche i pareri motivati e le dichiarazioni di sintesi vengono spesso redatti in modo approssimativo e poco argomentato.

La fase di monitoraggio dei piani già approvati non sembra per ora essere effettuata durante la fase di attuazione del piano stesso.

Per cercare di affrontare le criticità legate al processo di VAS, Regione Lombardia ha organizzato il 1° marzo 2011 un seminario dal titolo "Valutazione ambientale strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e rapporto ambientale di qualità" con lo scopo di puntare sulla qualità dei contenuti dei documenti (Documento di scoping e Rapporto Ambientale per la VAS, Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS) e degli atti (Parere Motivato e Dichiarazione di Sintesi per la procedura di VAS, Provvedimento di verifica per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS).

Ulteriori criticità, che Regione Lombardia ha affrontato con la DGR n. IX/2789 del 22/12/2011, sono legate al coordinamento delle procedure di valutazione (VAS-VIA-VINCA).

Positività

Indubbiamente il processo di VAS ha il merito di portare all'attenzione di chi elabora un piano/programma gli aspetti relativi ai possibili impatti ambientali legati agli obiettivi del P/P.

La partecipazione del pubblico, anche attraverso l'organizzazione di forum, e l'informazione via web sono aspetti fondamentali per garantire la trasparenza e la condivisione delle scelte.

In particolare l'organizzazione di almeno due conferenze di valutazione (prevista dalla normativa regionale) garantisce ed agevola il confronto tra i soggetti coinvolti.

Inoltre l'archivio digitale regionale delle procedure VAS in Regione Lombardia (SIVAS) rappresenta un'importante fonte di informazioni per tutti coloro che

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

cercano documenti, materiali, ecc. sulle procedure VAS in Lombardia, organizzate e archiviate in un sistema informativo.

MARCHE

Il processo di VAS non è ben compreso dai proponenti dei piani/programmi e quindi viene inteso più che altro come ulteriore adempimento che aggrava l'iter di approvazione dei piani/programmi.

Viceversa i funzionari delle province che costituiscono le autorità competenti decentrate, hanno ben compreso la necessità della VAS e la sua l'utilità anche nel conferire un "valore aggiunto" ai piani/programmi.

A seguito dell'approvazione della L.R. 22/2011, nella nostra regione divengono autorità competenti per la VAS, se pur per un ben definito tipo di programma (il c.d. PORU), anche le amministrazioni comunali.

MOLISE

Non hanno risposto al questionario

PIEMONTE

Nel corso del 2011 è proseguita l'applicazione delle procedure di VAS previste dal d. lgs 152/2006, secondo le modalità stabilite dalla DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 "d. lgs 152/2006 'Norme in materia ambientale'. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi (DGR VAS).

Si è lavorato anche con l'obiettivo di pervenire ad una migliore definizione dell'ambito di applicazione, specificare operativamente le diverse fasi della procedura e perfezionare l'adeguamento reciproco fra procedimento di formazione di piano/programma e procedimento di VAS, sia nel caso di iter molto precisi e formalizzati, sia nel caso di iter meno definiti.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale (OTR), incardinato nel Settore *Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate* della direzione *Ambiente*, ha organizzato e coordinato attività e azioni, sia all'interno della Direzione *Ambiente*, che a livello interdirezionale, per gestire nel modo più efficiente ed efficace i processi di formazione e valutazione di piani e programmi di vario livello. Particolare impegno hanno richiesto gli approfondimenti finalizzati all'integrazione delle procedure di VAS nelle nuove norme regionali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in corso di definizione. A livello interdirezionale è proseguita l'attività dell'OTR per la valutazione dei piani urbanistici comunali, permanentemente attivato per poter seguire il ritmo al quale i 1206 Comuni piemontesi trasmettono alla Regione piani urbanistici di diverso genere (nuovi PRGC, varianti generali, varianti strutturali, ecc.). Il più rilevante problema, che l'OTR ha affrontato, è rappresentato dalla necessità di armonizzare e coordinare le procedure di VAS con le previgenti e complesse procedure di tipo urbanistico.

Il 2011, nel corso del quale si è ancora riscontrato un certo numero di istruttorie "in transitorio", cioè iniziate prima dell'entrata in vigore della normativa VAS, ed alle quali, quindi, la VAS stessa ha potuto essere applicata solo parzialmente e con inevitabili problemi di adattamento reciproco delle diverse procedure, è stato tuttavia caratterizzato da una prevalente massa di istruttorie relative a procedimenti urbanistici avviati posteriormente alla DGR 12-8931 del 9.06.2008, ed ai quali, pertanto, la VAS ha potuto essere applicata nell'interezza delle sue articolazioni procedurali e delle sue potenzialità valutative e di garanzia ambientale. Sensibili miglioramenti si rilevano anche per quanto riguarda l' "incorporazione" della VAS nella cultura e nella prassi professionale delle figure (tecnici comunali, professionisti) tradizionalmente coinvolte nei procedimenti urbanistici, ancorché, a questo riguardo, il processo non possa considerarsi concluso.

E' stata inoltre svolta un'intensa attività di consulenza e sostegno a favore di un rilevante numero di amministrazioni locali coinvolte nelle procedure di pianificazione.

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

Per quanto riguarda i piani e programmi sottoposti a VAS di livello nazionale, regionale o provinciale l'OTR ha seguito le attività di istruttoria regionale finalizzate all'espressione del previsto parere o del parere motivato.

L'attività ha riguardato anche la collaborazione con le autorità di piano per la revisione del piano/programma prevista dalla normativa vigente sulla base degli esiti della valutazione o per la specificazione/attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale o ancora per la predisposizione degli strumenti individuati nel corso della valutazione per garantire l'integrazione ambientale anche in fase attuativa.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Non ha riportato commenti

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'applicazione della valutazione strategica alle procedure di approvazione dei piani regolatori generali e delle relative varianti, avviata con l'entrata in vigore delle disposizioni provinciali il 7 marzo 2010, dopo un periodo iniziale segnato da disomogeneità di dati e metodologie di analisi o – in alcuni casi – di sottovalutazione degli effetti anche sotto il profilo procedurale, sta ora entrando in una fase di generale utilizzo. Uno specifico corso promosso dal Consorzio dei Comuni trentini il 24-26 maggio scorso, assieme alla Provincia autonoma di Trento, e indirizzato ai funzionari tecnici e amministrativi dei comuni, incaricati delle procedure urbanistiche, ha messo in evidenza come l'integrazione della VAS e della valutazione di incidenza nell'elaborazione del piano, anticipi la verifica e l'eventuale risoluzione di problematiche ambientali o territoriali che altrimenti rischiano poi di compromettere l'attuazione del piano stesso.

Per dare attuazione al complessivo disegno di riforma urbanistico che si regge sul nuovo Piano urbanistico provinciale e le sue componenti principali - le invarianti che definiscono i riferimenti imprescindibili, le strategie tese alla programmazione per obiettivi e, infine, la valutazione finalizzata appunto alla verifica di coerenza di quelle strategie con il quadro di riferimento - la Provincia

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

autonoma di Trento ha fornito una serie di strumenti di supporto: IET-Interfaccia economico-territoriale è lo strumento informativo ideato per rendere disponibili e facilmente accessibili dati territoriali, dati statistici e indicatori, funzionali a descrivere il contesto, a valutare e comparare le diverse opzioni pianificatorie nonché a monitorare le scelte in fase di attuazione; la STEP-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio è stata istituita per realizzare programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di urbanistica e di paesaggio, tra cui un corso specifico sulla "pianificazione integrata" la cui prima edizione è iniziata il 21 ottobre 2011.

PUGLIA

Nel corso del 2011 l'applicazione della VAS in Puglia ha attraversato una fase di intensificazione e consolidamento rispetto al periodo di introduzione (2008-2010), sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo. A livello statistico, la maggiore numerosità totale dei procedimenti conclusi nel 2011 è interamente ascrivibile alle verifiche di assoggettabilità a VAS (quasi esclusivamente nel settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli), il cui incremento ha inoltre compensato una flessione delle procedure di VAS rispetto al 2010. L'autorità competente per la VAS (unica in Puglia) interpreta tale distribuzione da un lato con il venire meno di procedimenti sincronizzati discendenti da disposizioni normative (i Piani Regolatori per l'Installazione di Impianti Eolici) o programmatiche (i Piani Strategici di Area Vasta), dall'altro con il dilatarsi dei tempi di conclusione dei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali. Inoltre, con specifico riferimento alle verifiche di assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche e degli strumenti urbanistici attuativi, appare significativa la concentrazione dei procedimenti su un numero relativamente limitato di comuni (solo 23 su un totale di 258 sono i Comuni che avevano presentato almeno un'istanza al 31/12/2011).

Dal punto di vista organizzativo, l'autorità competente ha sperimentato e poi attuato in modo sistematico delle modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito delle verifiche di assoggettabilità a VAS, basata sulla pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare e della

eventuale documentazione di piano/programma in un'area riservata del proprio sito web istituzionale e sulla comunicazione per via telematica agli enti individuati. In via preliminare, si sono evidenziate:

- 1) la maggiore costanza di un numero limitato di enti nel contribuire ai procedimenti (ARPA, Autorità di Bacino, Servizio Regionale Tutela delle Acque);
- 2) qualche incomprensione in merito all'iter procedurale e alla natura dei pareri richiesti in sede di verifica di assoggettabilità (Province, Uffici Periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

In merito alla qualità dei processi, la possibile funzione di coordinamento della VAS nei confronti della molteplicità di soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti di pianificazione e programmazione è apparsa ancora limitata – soprattutto nella fase di impostazione e orientamento (scoping), per quanto la fase di redazione dei pareri motivati e dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità abbia talvolta rappresentato un'importante occasione di sistematizzazione delle questioni ambientali aperte e di puntualizzazione dei diversi iter procedurali previsti in materia ambientale. La partecipazione pubblica appare per lo più limitata agli adempimenti obbligatori per legge, e nei casi in cui il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile è apparso più ampio, non sempre i relativi contributi sono stati presi in considerazione nella VAS, in quanto i processi di pianificazione/programmazione non risultavano adeguatamente integrati.

La qualità dei prodotti della VAS si è confermata variabile nel corso del 2011.

I **Rapporti Preliminari per la verifica di assoggettabilità** sono estremamente disomogenei per consistenza (da poche decine di pagine a più tomi, soprattutto quando i redattori assumono a riferimento – impropriamente – il DPCM 27/12/1988), struttura (con un uso per lo più formale dei criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e centro dell'attenzione (che è posto, alternativamente, sulle previsioni del piano o sulle sensibilità ambientali nell'area interessata).

I **Rapporti Ambientali** sono mediamente più accurati di quelli preliminari, e complessivamente soddisfacenti, ad eccezione delle sintesi non tecniche (per lo più meri estratti del rapporto), delle valutazioni delle alternative (non presenti, o

largamente insoddisfacenti) e dei programmi di monitoraggio (per i quali non risultano mai individuate responsabilità e risorse necessarie, e i cui set di indicatori non appaiono sempre correlati a quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente).

L'autorità competente ha dedicato una particolare attenzione ai **provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS** - volta a renderne omogenea la struttura - esplicitando la trattazione dei criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e le condizioni alle quali, in caso di assoggettamento a VAS, si possa ritenere assolta la fase di impostazione e orientamento della VAS conseguente, nonché armonizzando le prescrizioni e distinguendo quelle che incidono sulla diretta capacità del piano/programma di produrre impatti sull'ambiente da quelle che attengono alla prevenzione di fenomeni cumulativi derivanti da altre attività di cui è responsabile l'autorità procedente.

I **pareri motivati** espressi nel 2011 hanno posto particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- impostazione e contenuti del rapporto ambientale al fine di ottenere un documento che sia "parte integrante" del piano e quadro di riferimento per le fasi attuative dello stesso, con particolare riferimento ai piani urbanistici esecutivi che, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 8 del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, all'art. 16 della Legge 1150/1942, potrebbero essere esclusi anche dalla verifica di assoggettabilità;
- necessità di una chiara evidenziazione di come si è tenuto conto delle considerazioni ambientali, delle ragionevoli alternative e delle fasi di consultazione, sia di quella preliminare che di quella prevista dall'art. 14, in particolare nella dichiarazione di sintesi, considerata parte integrante del piano approvato, e che ha portato in un caso alla decisione da parte dell'organo competente all'approvazione del piano di non proseguire nell'approvazione dello stesso per evidenti incoerenze emerse nell'ambito del procedimento di VAS.

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

SARDEGNA

Nell'ambito dell'applicazione della VAS ai Piani e Programmi di interesse per la Regione Sardegna, un primo aspetto positivo è riconducibile alla funzione ordinatrice che il procedimento di VAS assume nel più ampio processo di pianificazione. Il coinvolgimento, sin dalla fase di scoping, dell'organo preposto all'approvazione del Piano/Programma e dei "soggetti competenti in materia ambientale", infatti, consente di individuare sin dalle fasi preliminari del processo di redazione del Piano/Programma, non solo i potenziali elementi di criticità ambientale di cui tenere conto nella pianificazione, ma anche di acquisire consapevolezza in merito ad altre eventuali procedure di volta in volta richieste ai fini dell'approvazione del Piano/Programma oggetto di VAS, in relazione al suo specifico settore di appartenenza.

Un secondo aspetto positivo è rappresentato dal coinvolgimento del pubblico e degli altri enti interessati dall'attuazione dei Piani/Programmi, il cosiddetto "pubblico interessato". L'obbligo della consultazione, infatti, assicura la diffusione, anche in chiave divulgativa (attraverso la redazione della Sintesi Non Tecnica), dei principali aspetti ambientali connessi allo specifico Piano/Programma oggetto di VAS e, conseguentemente, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti che l'attuazione di un Piano/Programma potrebbe determinare sull'ambiente.

Un ultimo aspetto positivo riscontrato, infine, è riconducibile al rapporto interlocutorio tra autorità competente e autorità procedente, durante l'intero processo di VAS. La collaborazione tra i due soggetti, sin dalle prime fasi di redazione del Piano/Programma, consente di supportare l'autorità procedente nella conduzione del processo di VAS, con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

- individuazione delle principali criticità ambientali, da un lato strettamente connesse allo specifico settore di appartenenza del Piano/Programma e, dall'altro, alle particolarità del contesto territoriale interessato dall'attuazione del Piano/Programma;
- individuazione di possibili alternative di Piano/Programma;

- valutazione degli effetti che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe determinare sull'ambiente;
- individuazione di possibili misure di mitigazione;
- indirizzi per il monitoraggio.

Per quanto concerne le criticità nell'applicazione della VAS, spesso si riscontra un insufficiente livello qualitativo dei documenti presentati e, conseguentemente, una scarsa effettiva integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione. La problematica può essere posta in relazione a diversi aspetti: in primo luogo, spesso si constata una difficoltà di dialogo tra i progettisti incaricati della redazione del Piano/Programma ed i professionisti cui viene affidato l'incarico per la VAS. Conseguentemente i due processi, quello di pianificazione e quello di valutazione ambientale strategica, vengono condotti separatamente, senza che il Piano/Programma sia effettivamente costruito sulla base di considerazioni ambientali. Frequentemente, inoltre, la valutazione ambientale è effettuata a posteriori, traducendosi, di fatto, in uno strumento a giustificazione delle scelte intraprese e non ricoprendo, invece, quel ruolo di supporto alle decisioni che la VAS dovrebbe svolgere. Il livello qualitativo della documentazione prodotta, inoltre, risente del fatto che le esperienze in materia di VAS sono ancora relativamente poche e, pertanto, anche le competenze maturate dai professionisti coinvolti necessitano di ulteriori affinamenti.

Un secondo ordine di criticità è rappresentato dalla scarsa consapevolezza che gli enti e le amministrazioni, chiamati a partecipare al processo di piano in qualità di "soggetti competenti in materia ambientale", possiedono in merito al proprio ruolo ed al contributo da essi atteso nell'ambito dei procedimenti di VAS, limitando in tal modo l'efficacia della loro partecipazione, specialmente nella fase di scoping, la cui strategicità, invece, è da ritenersi fondamentale ai fini di un adeguato processo di VAS. L'aspetto è prevalentemente riconducibile al fatto che la VAS è una procedura relativamente giovane e, in tal senso, probabilmente necessita ancora di essere assimilata anche da parte di enti ed amministrazioni che, pur operando in campo ambientale, non svolgono ordinariamente attività inerenti la VAS. E' doveroso, tuttavia, riconoscere che, rispetto alle prime esperienze applicative, significativi progressi siano stati fatti in tal senso.

Altra problematica riscontrata riguarda il coordinamento della procedura di VAS con altri procedimenti a cui il Piano/Programma potrebbe essere soggetto ai fini della sua approvazione, in relazione allo specifico settore di appartenenza. Le difficoltà emergono soprattutto in quei casi in cui le autorità competenti dei diversi procedimenti appartengono a livelli amministrativi differenti: con specifico riferimento alla Regione Sardegna, ad esempio, dove le funzioni amministrative relative alla VAS dei Piani di livello provinciale e sub-provinciale sono affidate alle Province competenti per territorio, mentre la Valutazione di Incidenza ambientale è in capo alla Regione, in diversi casi si sono verificati dei problemi di coordinamento con la VInCA nell'ambito dello svolgimento della VAS dei Piani Urbanistici Comunali.

Ancora, criticità sono state riscontrate relativamente alla fase di monitoraggio. Attualmente sono ancora pochi i Piani/Programmi che, pur avendo concluso il processo di VAS, abbiano anche terminato l'iter di approvazione ed abbiano avviato la fase di monitoraggio ambientale. Anche nei pochi casi in cui ciò è avvenuto, i dati raccolti sono ancora troppo pochi per poter fornire sufficienti informazioni in merito alla correlazione esistente tra variazioni dello stato dell'ambiente e relative cause, impedendo, di fatto, di poter stabilire una connessione di causa-effetto tra attuazione del Piano/Programma ed impatti ambientali. Tale aspetto, in generale, rappresenta la maggiore problematica riscontrata nella progettazione dei sistemi di monitoraggio. La costruzione di un sistema di monitoraggio ambientale che possa rappresentare un efficace strumento di osservazione durante la fase attuativa di Piani e Programmi risente anche della mancanza di linee guida ed indirizzi che possano orientare sia l'autorità procedente che l'autorità competente.

Infine, un ultimo ordine di problemi riguarda i casi di Piani/Programmi che possono ricadere sia nel campo di applicazione della VAS, sia in quello della VIA. Oltre ai Piani Regolatori Portuali, relativamente ai quali il D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 128/2010, prevede all'art. 6, comma 3-ter, che sia condotta una procedura coordinata VIA-VAS (sebbene a tutt'oggi non siano definite le modalità con cui tale procedura debba essere condotta), possono rientrare in tale casistica, ad esempio, i Piani attuativi dei Piani Urbanistici Comunali. In tali circostanze sarebbe opportuno poter stabilire, di volta in volta, a quale livello

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

debba essere condotta la valutazione ambientale, valutando se il Piano/Programma ricada solo nel campo di applicazione della VAS, solo in quello della VIA, o se possa ipotizzarsi una procedura coordinata VIA-VAS, relativamente a quei casi che, pur presentando una componente progettuale prevalente, richiedano anche l'integrazione di contenuti valutativi propri della VAS, inerenti questioni legate alla strategicità dell'intervento su vasta scala.

SICILIA

Non ha risposto al questionario

TOSCANA

Premessa

In data 27 giugno 2011 la Giunta regionale ha trasmesso all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge regionale n.11 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di VAS. Modifiche alle leggi regionali 10/2010, 49/21999, 61/2003, 1/2005, 56/2000".

In particolare la proposta di legge aveva ad oggetto:

- l'adeguamento, in parte anticipato dalla LR. n. 69/2010, alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010;
- l'introduzione nella disciplina regionale di nuove misure di semplificazione amministrativa e di snellimento dell'iter procedurale, prevedendo una unica modalità di valutazione per ciascun P/P, eliminando di conseguenza la valutazione integrata ed effettuando la VAS ove necessaria; questa nuova impostazione ha richiesto modifiche coordinate alle tre leggi regionali interessate: la LR n. 10/2010, la LR n. 1/2005 e la LR n. 49/1999;
- la chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, agendo sulle definizioni tecniche e sui riferimenti;
- il rafforzamento dell'autonomia e della indipendenza dell'autorità competente per la VAS, prescrivendo che sia dotata di specifiche competenze tecniche; per

MATTM**Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS**

la Regione viene quindi individuato il NURV quale autorità competente per la VAS;

- la promozione di soluzioni più idonee a garantire nei piccoli Comuni l'esercizio della funzione di autorità competente, quale la forma associata o la convenzione con la provincia, istituendo allo scopo un fondo regionale per sostenerle.

Attualmente in attuazione della PdL sopra citata è entrata in vigore la legge regionale n.6 del 17 febbraio 2012 in modifica della legge regionale n.10/2010 in materia di VAS.

Criticità

- L'applicazione dell'art.5,comma 1 lett.g) e comma 8 del DL 70/2011 ha creato notevoli problemi per gli enti locali perchè le condizioni di esclusione dalla VAS, elencate nel comma 8, talmente restrittive e non previste nei piani sovraordinati , da determinare l'obbligatorietà della VAS o quanto meno della verifica di assoggettabilità per la quasi totalità dei piani attuativi, anche nel caso in cui gli stessi non costituiscano variante allo strumento sovraordinato. Tale situazione comporta una continua interlocuzione con gli uffici comunali per l'individuazione delle corrette applicazioni delle procedure.

- Le difficoltà per i piccoli comuni a reperire risorse finanziarie e umane tecnicamente competenti per l'individuazione dell'autorità competente e per lo svolgimento delle relative funzioni di VAS.

UMBRIA

L'applicazione del processo di VAS in ambito regionale sta progressivamente estendendosi a varie tipologie e livelli di piani e programmi. La partecipazione alla fase della Consultazione preliminare si è finora dimostrata molto buona con l'interesse e i contributi di Associazioni ambientaliste, Sindacati, Associazioni di categoria, mondo della Ricerca e dell'associazionismo in generale, Ordini professionali, Enti e istituzioni. Scarsa o del tutto assente rimane la partecipazione degli Enti e Istituzioni confinanti (Regione/i, Province, Comuni).

Soprattutto i Comuni risultano i Soggetti più coinvolti ed attivi ai processi di VAS in relazione alla dinamicità della pianificazione urbanistica comunale, in

MATTM

Schede di sintesi sulle criticità e sulle positività riscontrate nell'applicazione della VAS

particolare di livello attuativo (Piani attuativi in variante, SUAPE). Con la nuova disposizione normativa regionale sulla semplificazione amministrativa (l.r. 8/2011) che affida agli stessi Comuni il ruolo di Autorità competente per la VAS sugli strumenti urbanistici, sta diventando prioritario il momento di formazione per facilitare e rendere omogenea la valutazione ambientale.

Avendo solo di recente approvato piani/programmi sottoposti a VAS, non si è ancora maturata sufficiente esperienza per esprimere considerazioni sul monitoraggio VAS. In ogni caso si sta lavorando, attraverso la messa a punto di un primo catalogo regionale degli indicatori di monitoraggio ambientale, di un sistema che consenta di coordinare e rendere utilizzabili gli esiti di monitoraggi sui piani/programmi. Si rafforza il fatto, peraltro reso chiaro con il D.Lgs 128/2011, art. 18 comma 1, che l'Autorità competente, in quanto corresponsabile con l'Autorità precedente del monitoraggio del piano/programma, ricopra un ruolo attivo, ben oltre l'espressione del parere motivato, al fine della attivazione e della continuità della attuazione del programma di monitoraggio durante tutto il periodo di validità del piano/programma. Peraltro si sta sviluppando il livello dell'informazione in rete sui processi VAS e sui monitoraggi affinché sui siti WEB dei Soggetti coinvolti nella attivazione e gestione del piano/programma si dia corretta informazione anche sugli esiti periodici dei monitoraggi in atto.

VALLE D'AOSTA

In attesa dell'avvio di una procedura di VAS vera e propria (si è già ultimata la fase di concertazione per una VAS, e si è in procinto di partire con un'altra), la principale criticità che si è riscontrata è stata legata alla novità della procedura, che ha creato esitazioni e dubbi interpretativi, coinvolgendo l'autorità competente in numerosi confronti per chiarire la posizione di progetti e programmi in corso di elaborazione/aggiornamento, in particolare per quanto attiene l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità e i casi di esclusione.

Un ulteriore lavoro si è reso poi necessario per allineare le procedure di VAS a quelle, datate 1998, previste dalla normativa urbanistica di approvazione di piani regolatori generali comunali, in particolare per quanto attiene la fase di pubblicazione.

VENETO

La Regione del Veneto sta vivendo una fase molto delicata nell'applicazione e datazione della L.R. 11/2004: "Norme in materia del territorio e di paesaggio". È in corso il trasferimento delle competenze per l'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio dei Comuni, che la maggior parte degli stessi è impegnata nell'elaborazione del proprio Piano, per il quale il contributo della Valutazione Ambientale Strategica deve essere essenziale.

Dall'esperienza fin qui maturata, si ritiene che la valutazione fatichi ad incidere sul processo decisionale e ciò può dipendere dal fatto che l'integrazione non venga fatta in modo appropriato, si ritiene che per superare le criticità riscontrate sia necessario:

- Promuovere processi di partecipazione realmente efficaci con tempi e costi compatibili con le esigenze del processo di formazione degli strumenti di piano;
- Integrare nel Piano le procedure di Valutazione Ambientale Strategica con quella di valutazione d'Incidenza;
- Individuare in tema di monitoraggio gli indicatori ambientali più idonei a gestire il flusso delle informazioni e a chi è in capo l'onere della sua organizzazione e gestione;
- Affrontare il tema della valutazione degli effetti ambientali nell'ambito di processi di pianificazione circoscritti entro specifici limiti amministrativi che artificialmente separano territori confinanti governati con strumenti diversi per funzioni, procedure e mandato amministrativo.

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

ALLEGATO 2**ELENCO AUTORITÀ COMPETENTI DI LIVELLO REGIONALE E PROVINCE AUTONOME**

REGIONE	Abruzzo	
Autorità competente	Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia	
	L'Aquila Via Leonardo da Vinci, 1 67100	
Telefono	Fax	Mail

Responsabile	arch. Antonio Sorgi	
Telefono	Fax	Mail
0862 363479 0862 363492	0862 363486	antonio.sorgi@regione.abruzzo.it

REGIONE	Basilicata	
Autorità competente	Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale	
	Potenza Viale della Regione Basilicata, 5 85100	
Telefono	Fax	Mail
	0971 669082	ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

Responsabile	dott. Salvatore Lambiase	
Telefono	Fax	Mail
0971 668844	0971 669082	salvatore.lambiase@regione.basilicata.it

REGIONE	Calabria	
Autorità competente	Dipartimento Politiche dell'Ambiente	
	Catanzaro viale Isonzo, 414 Catanzaro 88100	
Telefono	Fax	Mail
0961/854125	0961/33913	vas@regione.calabria.it

Responsabile	Ing. Bruno Gualtieri	
Telefono	Fax	Mail
0961/737896	0961/33913	

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Campania	
Autorità competente	AGC 05 Settore 02 Tutela dell' Ambiente	
	Napoli Via De Gasperi, 28 80133	
Telefono	Fax	Mail
081 7963029	081 7963048	agc05@pec.regione.campania.it

Responsabile	dott. Michele Palmieri	
Telefono	Fax	Mail
081 7963029	081 7963005-3048	

REGIONE	Emilia Romagna	
Autorità competente	Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale – Regione Emilia - Romagna	
	Bologna Via della Fiera, 8 Bologna 40127	
Telefono	Fax	Mail
051 5276953	051 5276095	vipsa@regione.emilia-romagna.it

Responsabile	dott. arch. Di Stefano Alessandro	
Telefono	Fax	Mail
051 5276953	051 5276095	vipsa@regione.emilia-romagna.it

REGIONE	Friuli Venezia Giulia	
Autorità competente	REGIONE FVG – Giunta regionale con supporto tecnico del Servizio VIA – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna per i piani regionali e provinciali	
	Trieste Via Giulia, 75/1 Trieste 34100	
Telefono	Fax	Mail
040 377 1111	040 377 4410	svia@regione.fvg.it

Responsabile	dot. Raffaella Pengue	
Telefono	Fax	Mail
040 377 4968	040 377 4410	raffaella.pengue@regione.fvg.it

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Lazio	
Autorità competente	Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale E Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale E Valutazione Ambientale Strategica	
	Roma Viale del Tintoretto, 432 Roma 00142	
Telefono	Fax	Mail
06-5168 9123	06-5107 79263	pmenna@regione.lazio.it

Responsabile	Dott. Paolo Menna	
Telefono	Fax	Mail
06-5168 9217	06-5107 79263	pmenna@regione.lazio.it

REGIONE	Liguria	
Autorità competente	Dipartimento Ambiente Regione Liguria	
	Via D'Annunzio, 111 Genova 16121	
Telefono	Fax	Mail
010 548 4829	010 548 8422	vas@regione.liguria.it

Responsabile	Ing. Roberto Boni	
Telefono	Fax	Mail
010 548 5285	010 548 8422	roberto.boni@regione.liguria.it

REGIONE	Lombardia	
Autorità competente	Direzione Territorio e Urbanistica in collaborazione con la Direzione Ambiente, Energia e Reti	
	Milano Piazza Città di Lombardia, 1 Milano 20124	
Telefono	Fax	Mail
02 67654404	02 67656716	vas@regione.lombardia.it

Responsabile	Arch. Piero Garbelli	
Telefono	Fax	Mail
02 67654677	02 67654620	piero_garbelli@regione.lombardia.it

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Marche	
Autorità competente	Giunta Regionale – Servizio Infrastrutture Trasporti Energia - Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali	
	Ancona VIA TIZIANO, 44 Ancona 60125	
Telefono	Fax	Mail
071 806 3897	071 806 3012	velia.cremonesi@regione.marche.it

Responsabile	dott. Geol. David Piccinini	
Telefono	Fax	Mail
071 806 3662	071 806 3012	david.piccinini@regione.marche.it

REGIONE	Molise	
Autorità competente	Servizio Conservazione della Natura e VIA	
	Campobasso Via S. Antonio Abate, 236 Campobasso 86100	
Telefono	Fax	Mail
0874 424448	0874 424434	tutela.ambientale@regione.molise.it

Responsabile	arch. Manfredi Selvaggi	
Telefono	Fax	Mail

REGIONE	Piemonte	
Autorità competente	Direzione Ambiente - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate	
	Torino Via Principe Amedeo, 17 Torino 10123	
Telefono	Fax	Mail
011 4323773 011 4322709 011 4323983	011 4323771	giuseppina.sestito@regione.piemonte.it giulia.campi@regione.piemonte.it

Responsabile	ing. Stefano Rigatelli	
Telefono	Fax	Mail
011 4324494	011 4323771	stefano.rigatelli@regione.piemonte.it

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Provincia di Bolzano	
Autorità competente	Provincia autonoma di Bolzano – Agenzia per l'ambiente	
	Bolzano Via A.Alagi, 35 Bolzano 39100	
Telefono	Fax	Mail
0471-411800	0471-411809	via@provincia.bz.it UVP@provinz.bz.it

Responsabile	Paul Gänsbacher	
Telefono	Fax	Mail
0471-411800	0471-411809	Paul.Gaensbacher@provinz.bz.it

REGIONE	Provincia di Trento	
Autorità competente	Ufficio Programmazione Interventi Ambiente del Dipartimento Urbanistica e Ambiente	
	Trento via Jacopo Aconcio, 5 Trento 38100	
Telefono	Fax	Mail
0461 493220	0461 493221	serv.valamb@provincia.tn.it

Responsabile	Enrico Menapace	
Telefono	Fax	Mail
0461 493220	0461 493221	enrico.menapace@provincia.tn.it

REGIONE	Puglia	
Autorità competente	Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS	
	Modugno Via delle Magnolie, 6/8 Zona Industriale (ex. Enaip) 70026	
Telefono	Fax	Mail
080 5406850	080 5406853	ufficio.vas@regione.puglia.it

Responsabile	Caterina Dibitonto	
Telefono	Fax	Mail
080 540 6816	080 540 6853	c.dibitonto@regione.puglia.it

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Sardegna	
Autorità competente	Servizio S.A.V.I. (Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente	
	Cagliari via Roma, 80 Cagliari 09123	
Telefono	Fax	Mail
070 – 606.6456/6546/4310	070 – 606.7578	amb.savi@regione.sardegna.it

Responsabile	ing. Gianluca Cocco	
Telefono	Fax	Mail
070 - 606.6456	070 – 606.7578	giacocco@regione.sardegna.it

REGIONE	Sicilia	
Autorità competente	Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA	
	Palermo Via Ugo La Malfa, 169 Palermo 90146	
Telefono	Fax	Mail
091 7077121	091 7077139	natale.zuccarello@regione.sicilia.it

Responsabile	Natale Zuccarello	
Telefono	Fax	Mail
091 7077121	091 7077139	nzuccarello@artasicilia.eu

REGIONE	Toscana	
Autorità competente	Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	
	Firenze P.zza dell'Unità, 1 Firenze 50123	
Telefono	Fax	Mail
055 4382154	055 4384385	segreteria-nurv@regione.toscana.it

Responsabile	dott. Elvira Pisani	
Telefono	Fax	Mail
055 4382154	055 4384385	elvira.pisani@regione.toscana.it

MATTM

Elenco Autorità competenti di livello regionale

REGIONE	Umbria	
Autorità competente	Servizio Valutazioni Ambientali Via Vas E Sviluppo Sostenibile	
	Perugia P.zza Partigiani, 1 Perugia 06100	
Telefono	Fax	Mail
075/5042820	0744/484220	vas@regione.umbria.it

Responsabile	Ing. Francesco Cicchella.	
Telefono	Fax	Mail
075/5042660	075/5042810	fcicchella@regione.umbria.it

REGIONE	Valle d'Aosta	
Autorità competente	Servizio Valutazione Ambientale	
	Aosta Saint-Christophe, 34 Grand -Chemin 11020	
Telefono	Fax	Mail
0165 272140/1/2/3	0165 272119	p.bagnod@regione.vda.it

Responsabile	dott. Paolo Bagnod	
Telefono	Fax	Mail
0165 272140	0165 272119	p.bagnod@regione.vda.it

REGIONE	Veneto	
Autorità competente	Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	
	Mestre-Venezia Cesco Baseggio, 5 Mestre-Venezia 30174	
Telefono	Fax	Mail
0412794449	0412794451	coordinamento.commissioni@regione.veneto.it

Responsabile	avv. Paola Noemi Furlanis	
Telefono	Fax	Mail
0412794449	0412794451	paola.furlanis@regione.veneto.it